



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

**L'AGENTE SPORTIVO TRA PASSATO,
PRESENTE E FUTURO:
UN'ANALISI DELL'EVOLUZIONE E DEL
RUOLO DELLA FIGURA PROFESSIONALE
NEL PANORAMA SPORTIVO ODIERNO**

Relatore:

Prof. Gabriele Toscano

Correlatore:

Prof. Luigi Pelliccia

Tesi di laurea di

Lorenzo Flori

Anno accademico 2023-2024

*Lo sport insegna che per la vittoria
non basta il talento,
ci vuole il lavoro e il sacrificio quotidiano.
Nello sport come nella vita.*

Pietro Mennea

*Dedico questa tesi a mia Nonna,
che si emozionava anche per un 22.*

INDICE

INTRODUZIONE

1. Perché studiare gli agenti sportivi? La risposta a questa domanda si rivela cruciale per comprendere le dinamiche sempre più complesse che caratterizzano il mondo dello sport..... 6

CAPITOLO I

NASCITA, EVOLUZIONE E RUOLO DELL'AGENTE SPORTIVO

1. Genesi e sviluppo normativo dell'Agente sportivo 10
2. La *Deregulation* FIFA del 2015 15
3. Il Registro nazionale degli Agenti sportivi..... 18
4. Il contratto di mandato sportivo 22
5. Il tema dei “*Fringe benefits*” legato ai compensi corrisposti agli Agenti dai club 40

CAPITOLO II

LE PROBLEMATICHE ATTUALI

ALLA LUCE DEI REGOLAMENTI FIGC E FIFA

1. La normativa nazionale: i regolamenti FIGC e CONI 56
2. Le conseguenze della Riforma dello Sport sulla figura dell'Agente..... 58
3. I diversi piani regolamentari esteri 63
4. Diritto e principi UE applicati ai regolamenti FIFA 2015 68
5. Il nuovo Regolamento FIFA..... 101

CAPITOLO III

I PROFILI DI COMPATIBILITA' TRA LA PROFESSIONE DI AVVOCATO E QUELLA DI AGENTE SPORTIVO

1. I pareri del CNF e della FIGC 109
2. Il divieto di contemporanea iscrizione nel registro degli agenti e nell'albo degli avvocati 112

3. Le soluzioni adottate dal d.lgs. 37/2021	115
---	-----

CONCLUSIONI

1. La deontologia forense di fronte alle nuove attività professionali degli avvocati: a proposito di un recentissimo parere del Consiglio Nazionale Forense	121
---	-----

BIBLIOGRAFIA

INTRODUZIONE

1. Perché studiare gli agenti sportivi? La risposta a questa domanda si rivela cruciale per comprendere le dinamiche sempre più complesse che caratterizzano il mondo dello sport

Il presente elaborato intende fornire una visione completa e dettagliata della figura dell'agente sportivo, esplorando non solo l'evoluzione storica e normativa, ma anche le sfide attuali e le prospettive future di questa professione. La crescente rilevanza degli agenti sportivi nel contesto calcistico moderno, evidenziata dai dati recenti e dalle normative specifiche, sottolinea l'importanza di una regolamentazione adeguata e di una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità di questi professionisti. La trattazione mira a contribuire al dibattito giuridico e professionale, offrendo spunti di riflessione e analisi critica su una figura professionale sempre più centrale nel mondo dello sport.

Il ruolo dell'agente sportivo ¹ ha subito una crescita esponenziale nel mondo calcistico, portandolo a ricevere commissioni, in virtù del lavoro svolto per i trasferimenti degli atleti, anche milionari. Stando ai dati raccolti dal *FIFA international report*, nel 2022 gli agenti sportivi sono stati coinvolti in circa 4,139 trasferimenti internazionali, e inoltre, circa 520 club su 4,762 si sono avvalsi di un intermediario per la registrazione del trasferimento internazionale e di 17,420 giocatori che si sono trasferiti all'estero, 2,886 erano rappresentati o assistiti da intermediari. A causa della pandemia di Covid 19 vi è stato un calo di commissioni nel 2020, ma poi un aumento nel 2021 fino a raggiungere nel 2022 un esborso totale da parte dei club di 622,8 milioni destinati agli agenti sportivi. Anche a livello nazionale abbiamo un documento della FIGC attestante una spesa di 170 milioni effettuata dai club di Serie A destinata come corrispettivo a titolo di servizi resi dagli agenti sportivi nell'anno 2021 ². Da questa raccolta di dati si può notare come oggi la figura dell'Agente

¹ L. DI NELLA, *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2021, p. 248 ss. Cfr. M. PITTALIS, *Sport e diritto*, Padova, 2023, p. 124 ss. e G. LIOTTA, L. SANTOTO, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2023, p. 147 ss.

² *Documento FIGC compensi agenti sportivi*, 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

sportivo sia ormai essenziale ai fini della tutela degli atleti appartenenti all'ordinamento sportivo. L'attività dell'Agente sportivo non si limita, però, alla sola assistenza dell'atleta e alle sue possibili trattative di trasferimento, ma le stesse società sportive possono utilizzare agenti sportivi ai fini del tesseramento degli atleti o per la cessione dei contratti di atleti professionisti.

Per comprendere a pieno tale figura è necessario anzitutto capire il contesto in cui essa opera, pertanto, dedicherei uno spazio a inquadrare l'ordinamento giuridico sportivo. Quest'ultimo, infatti, rappresenta un sistema normativo autonomo e indipendente da quello statale, con proprie regole, istituzioni e organi di giustizia. La sua legittimazione, a livello internazionale ³, è attribuita dall'art.1 della Carta Olimpica, che riconosce il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) quale istituzione suprema regolatrice del movimento olimpico. In Italia, l'ordinamento sportivo è riconosciuto dall'art. 117 della Costituzione, che attribuisce alla competenza concorrente Stato-Regioni la capacità di legiferare in materia. Va sottolineato che è la L.17 ottobre 2003, n.280, che ha avuto il merito di riconoscere e consolidare l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, inquadrandolo quale ramificazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Dopo aver analizzato l'ordinamento sportivo in ottica nazionale, si può osservare che sul piano sovranazionale, l'attività sportiva è configurabile come attività economica ai sensi degli art. 2 a 7 del TFUE. In particolare, poi, un ruolo cruciale lo ha rivestito la Corte di Giustizia Europea, la quale nella Sentenza *Bosman* ha precisato che, quando un'attività sportiva assume la forma di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, essa rientra nell'ambito di applicazione dell'ordinamento europeo. Essendo lo sport un diritto esercitabile da qualunque cittadino appartenente all'Unione Europea, le discriminazioni compiute sulla base della cittadinanza possono comportare profili di contrarietà al diritto europeo, anche riguardo ai campionati dilettantistici. Infine, in base al dispositivo degli

³ G. DAMINATO, *L'agente sportivo e l'attuale incertezza normativa: considerazioni generali e cenni riassuntivi sul FFAR*, in G. TOSCANO (a cura di), *La riforma dello sport*, I, Nocera Inferiore, 2024, p. 263 ss.

artt.18,19 e 45 TFUE e gli artt.20, 21, Carta UE sono colpite da illiceità le clausole federali basate sulla nazionalità, le clausole che fissano limiti al numero di stranieri comunitari, oltre alle clausole che in base alla residenza comportino un effetto discriminatorio. Alla luce, quindi, di questo quadro nazionale e sovranazionale, non si può fare a meno di notare come lo sport venga trattato come uno strumento di inclusione e partecipazione alla comunità, senza che vengano compiute discriminazioni di qualunque genere.

Una volta chiarito il contesto ordinamentale in cui si muove l'agente sportivo, si passerà all'analisi relativa alla nascita di tale figura, alla sua evoluzione storica, al ruolo che oggi svolge e alla relativa disciplina civilistica. In primis verrà passata sotto esame la L. n. 91/1981, che ebbe il merito di abrogare il c.d. vincolo sportivo, che legava l'atleta a vita con il club con cui si era tesserato. Successivamente, verrà affrontato il fenomeno della c.d. *Deregulation* del 2015, anno in cui la FIGC tramite il Regolamento Agenti, ha approvato le istanze della FIFA ai fini della liberalizzazione della professione: tramite l'iscrizione all'elenco degli agenti si accedeva a tale professione, senza che fosse necessario il superamento di alcuna procedura d'esame ⁴. Successivamente si passerà all'esame della riforma del 2017, attuata dalla L.27 dicembre 2017, n.205, istitutiva del Registro Nazionale degli Agenti sportivi, stabilendo il necessario superamento di un esame articolato in due prove, una scritta e una orale, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo. In seguito, verrà dedicata un'ampia trattazione all'insidioso tema dei *fringe benefits* corrisposti agli agenti, che risulta essere una questione non ancora completamente risolta. A conclusione del primo capitolo, sarà infine dedicato un ampio spazio all'inquadramento del contratto di mandato sportivo all'interno della disciplina civilistica e consumeristica, analizzando le relative problematiche in esse presenti alla luce anche di una causa che vide contrapposti un agente e un calciatore.

⁴ E. BATTELLI, *Diritto privato dello sport*, Torino, 2021, p. 118 ss. Cfr. G. VIGNA, *L'iter abilitativo per esercitare la professione di agente sportivo*, in G. TOSCANO (a cura di), *La riforma dello sport*, I, cit., p. 273 ss.

Il capitolo secondo, invece, sarà dedicato alle normative presenti nei regolamenti FIGC e FIFA attuali degli agenti sportivi con le relative problematiche in essi presenti, in seguito mi concentrerò particolarmente nell'analizzare il FIFA *working with intermediaries* del 2015 dal punto di vista della sua incompatibilità e contrarietà rispetto al diritto UE. Verrà inoltre concesso spazio a tutte le altre realtà mondiali relativamente alla regolamentazione della figura dell'agente sportivo, osservando i diversi criteri previste ai fini dell'accesso alla professione.

Da ultimo verrà, poi, dedicato un breve capitolo alla compatibilità tra la professione di avvocato e quella di agente sportivo, alla luce dei vari pareri, a volte contrastanti, rilasciati negli anni dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) e alla luce della normativa federale FIGC, passando infine a osservare le conclusioni a cui arriva il d. lgs. 37/2021.

CAPITOLO I

NASCITA, EVOLUZIONE E RUOLO DELL'AGENTE SPORTIVO

SOMMARIO: 1. Genesi e sviluppo normativo dell'Agente sportivo – 2. La *Deregulation* FIFA 2015 – 3. Il Registro Nazionale degli Agenti sportivi – 4. Il contratto di mandato sportivo – 5. Il tema dei “*Fringe benefits*” legato ai compensi corrisposti agli Agenti dai club.

1. Genesi e sviluppo normativo dell'Agente sportivo

La figura dell'agente sportivo entra per la prima volta nel mondo dello sport nel 1968, durante il rinnovo contrattuale di un giocatore proveniente dai Paesi Bassi. Quest'ultimo impose al proprio club di essere assistito, durante le trattative, da suo suocero, un importante commerciante di diamanti ⁵. Questa figura, inizialmente nata nel contesto calcistico, ha visto crescere notevolmente la propria influenza fino a richiedere una specifica normazione che regolamentasse il fenomeno. Questo settore è caratterizzato da molteplici interessi, principalmente economici. In passato, era facile che si verificassero situazioni di abusivismo a causa della mancanza e insufficienza di regolamenti ad hoc. Di conseguenza, quindi, vennero emanate una serie di normative, molte delle quali antecedenti agli anni 2000 e parzialmente perse a causa dell'assenza di pubblicazione telematica in quell'epoca. Un momento chiave che segnò un radicale cambiamento nel mondo sportivo fu l'abolizione del c.d. *vincolo sportivo* ⁶, introdotto dalla L.n.91/1981. In attuazione di questa legge furono aboliti i contratti a tempo indeterminato, che vincolavano a vita il giocatore al club con cui si era tesserato. Questo rappresentava un grave *vulnus*, trasformando l'atleta da soggetto del contratto a mero oggetto di esso, costretto a svolgere la propria attività professionale per il sodalizio, che deteneva tutto il potere

⁵ P. DEL VECCHIO, L. GIACOMARDO, M. SFERRAZZA, R. STINCARDINI, *La giustizia nello sport*, I, Napoli, 2022, p.193 ss.

⁶ Definizione vincolo sportivo dettata dalla L.n.91/1981 quale “limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta professionista”.

contrattuale ⁷. Non mancavano, infatti, situazioni in cui giocatori subivano soprusi da parte dei club, che potevano decidere arbitrariamente il destino dei propri atleti, sprovvisti di un'autonomia negoziale e di recesso ⁸. Il giocatore era costretto ad acconsentire al suo trasferimento presso altre società purché non appartenessero a categorie inferiori e a condizioni economiche convenienti. Successivamente, il meccanismo della "*cessione dei giocatori*" si è trasformato, prevedendo per la validità del trasferimento dei giocatori sportivi professionisti, qualunque ne sia il titolo, la necessaria sottoscrizione non solo delle società interessate, ma anche del giocatore trasferito. In questo modo, il consenso dei giocatori, che era un atto dovuto, è diventato un atto libero, la c.d. *firma contestuale* ⁹. Va sottolineato che la L.n.91/1981 ha avuto il merito non solo di abrogare il vincolo sportivo, ma ha anche di aver introdotto delle forme di tutela nei confronti degli atleti professionisti, tra cui una tutela sanitaria, un'assicurazione contro i rischi e un trattamento pensionistico. Alla luce di queste importanti novità introdotte dalla L.n. 91/1981, nacque la figura dell'agente sportivo in virtù della crescente forza contrattuale dei calciatori professionisti, i quali necessitavano ora di una figura professionalmente qualificata. Prima di questa legge, infatti, non esisteva la figura dell'Agente, bensì vi erano i mediatori, i quali avevano il compito di procacciare l'affare mettendo in contatto le due parti, il presidente della squadra e il giocatore, i quali gli riconoscevano un *quibus* per il lavoro svolto ¹⁰; tuttavia i mediatori non ricoprivano un incarico di assistenza. Alla luce di quanto esposto, appare naturale associare la figura del procuratore/agente alla fattispecie civilistica del mediatore: ai sensi dell'art.1754 c.c. "*E' mediatore* ¹¹ *colui che mette in*

⁷ E. BATTELLI, *Diritto privato dello sport*, cit., p. 80.

⁸ Art 16, L.n.91/1981 "Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal C.O.N.I., in relazione all'età degli atleti, alla durata del contratto ed al contenuto patrimoniale del rapporto con la società".

⁹ F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981, n.91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività, e prospettive future*, in *Riv. dir. spor.*, 1991, p. 53.

¹⁰ G. SPAGNOLI, *il procuratore sportivo*, Torino, 2005, p. 81.

¹¹ Il mediatore deve essere scritto in un apposito albo per poter esercitare la propria attività e ciò anche in caso di esercizio occasionale, pena l'irrogazione di sanzioni amministrative e

relazioni due o più parti per la conclusione di un affare ¹², *senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza* ¹³ “. A supporto di questa tesi vi era l’analogia dettata dall’obbligo per l’agente di esercitare l’attività previa iscrizione all’apposito albo, così come per il mediatore, il cui difetto poteva pregiudicare il suo diritto a richiedere il compenso per l’affare concluso. Accanto a queste analogie, vanno tuttavia sottolineate due importanti differenze che distinguono nettamente il ruolo dell’Agente FIFA dal mediatore per come disciplinato dal Codice civile: l’agente operava solamente nell’interesse esclusivo della parte che assisteva, contrariamente a quanto succede nel caso del mediatore civilistico il quale, senza bisogno di un mandato, deve rimanere terzo e imparziale rispetto all’affare; inoltre, ai sensi dell’art.1755 c.c., al mediatore spetta il compenso da ciascuna delle parti che concludono l’affare ¹⁴ in virtù del suo intervento ¹⁵, al contrario all’agente FIFA spetta il diritto al compenso anche se esso sarebbe potuto maturare anche senza un suo intervento diretto nella trattativa ¹⁶. Non potendo, quindi, giuridicamente inquadrare l’agente FIFA alla stregua del mediatore, la sua prestazione ha subito un mutamento nella direzione della professione intellettuale, come sancito dagli artt. 2229-2238 c.c., dovendo, quindi, essere

l’obbligo di restituire la provvigione”, v. art. 2,3,8 L.3 febbraio 1989; art.40, L.12 dicembre 2002 n.273.

¹² Si noti che tale figura rappresenta una delle rare ipotesi in cui il legislatore sceglie di dettare una definizione soggettiva, incentrata, cioè, sulla parte e non sul contratto (v.art.1936, 2094 c.c.). Questo ha aperto la questione se si tratti o meno di un contratto e, di riflesso, se il diritto alla provvigione, di cui all’art.1755 cc, sorga per il solo fatto che le parti giungono alla stipula grazie alla sua iniziativa ovvero se sia necessario che almeno una gli conferisca l’incarico.

¹³ Il mediatore deve essere imparziale: anche se riceve un incarico da una delle parti, egli non si obbliga a promuovere, per suo conto, la conclusione del contratto. Ciò distingue il mediatore dall’agente (1742 c.c.) e dal lavoratore subordinato (2094 c.c.)

¹⁴ L’affare si identifica con ogni “operazione economica di contenuto patrimoniale frutto dell’accordo di due o più parti, che si conclude con il sorgere di obbligazioni “. Un esempio può essere il contratto di compravendita (art. 1351 c.c.).

¹⁵ Le parti messe in contatto dal mediatore sono libere di concludere o meno la stipula. Se, però, la concludono egli ha diritto al compenso se il suo intervento è stato rilevante e tale concetto deve essere inteso in senso lato. Infatti, non è necessario che l’opera del mediatore incida sulla conclusione del contratto in sé, ma è sufficiente che si inserisca in tale processo causale, anche solo in un momento anteriore. Tuttavia, non ha rilevanza una mediazione indiretta, ad esempio perché il mediatore notizia altri dell’affare ed è questi a mettere in comunicazione le parti.

¹⁶ L’art. 21 c. VI *Regolamento Agenti*, abrogato in seguito all’ultima riforma, sanciva che “Il calciatore che concluda il contratto con una società anche in assenza di un agente regolarmente nominato e/o che non abbia provveduto alla revoca nelle forme previste dal regolamento è tenuto comunque a corrispondere all’agente il compenso pattuito all’atto dell’incarico”.

collegata alla fattispecie della prestazione d'opera professionale protetta (art.2229 c.c.). Infatti, era condizione necessaria ai fini dell'accesso al mercato il superamento di un esame, il quale consentiva l'iscrizione nell'apposito Elenco istituito presso la Commissione Agenti di Calciatori F.I.G.C.

Come avevo brevemente accennato nell'introduzione, un ruolo chiave lo ha svolto la Corte di Giustizia Europea nella celebre sentenza *Bosman* nel 1995. Il caso in questione riguardava un giocatore belga, Jean-Marc Bosman, il quale militava nel campionato di prima divisione belga. Al suo ultimo anno di contratto Bosman era intenzionato a trasferirsi in una squadra francese che apparteneva al campionato di seconda divisione. All'epoca dei fatti, le squadre che avessero voluto acquisire il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore avrebbero dovuto corrispondere una cifra alla società sportiva di provenienza, sebbene il contratto del calciatore fosse in scadenza, o scaduto ¹⁷. Tra le due squadre non venne raggiunto un accordo economico e questo comportò gravi conseguenze nei confronti di Bosman: gli venne impedito non solo il trasferimento in Francia, ma essendo palese la sua volontà, venne messo "fuori rosa" e da ultimo subì anche una riduzione del suo ingaggio. Dopo cinque anni di attesa, il calciatore ottenne una pronuncia favorevole dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea (oggi CGUE), la quale, con la sentenza 15 dicembre 1995, espresse il suo disappunto nei confronti del sistema vigente, in quanto poneva un illegittimo ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori ¹⁸. Per Bosman questo lasso di tempo rappresentò un'eternità, considerando la breve durata della carriera di un atleta. Nonostante la sentenza favorevole, la sua carriera fu gravemente compromessa dal comportamento del suo club, che gli impedì di continuare a praticare la sua attività sportiva.

Nell'ordinamento italiano, la prima norma federale a disciplinare il ruolo del procuratore sportivo fu il Regolamento FIGC del 1990, che subì una rivisitazione cui fece seguito un secondo Regolamento del 1993 e nel 1998., che ebbe il merito

¹⁷ A. MAGLIARO, *Sport e Fisco*, Napoli, 2018, p.122 ss.

¹⁸ Così l'art.39 TCE comma 1 "La libera circolazione all'interno della Comunità è assicurata"; comma 2 "Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro".

indisusso di regolamentare un settore in rapida evoluzione, fino ad allora privo di una normativa specifica. Tuttavia, si ritiene che la definitiva affermazione della figura del procuratore sportivo sia avvenuta con l'entrata in vigore del primo regolamento FIFA per gli agenti del 1994. Questo regolamento introdusse la figura professionale regolamentata dell'Agente FIFA, il quale munito di un'apposita licenza, era l'unico soggetto autorizzato a gestire i trasferimenti degli atleti per conto delle società sportive e dei giocatori in tutto il mondo, grazie all'adattamento normativo tra regolamento interno e quello sovranazionale avvenuto nel 2001. All'esito di questi interventi normativi, l'Agente FIFA era ormai una figura versatile, che si occupava non solo degli aspetti economici della parte da cui avesse ottenuto l'incarico, ma anche di tutti quegli interessi secondari ma altrettanti redditizi, tra cui: i contratti di sponsorizzazione, il merchandising e la cessione del diritto di sfruttamento dell'immagine. Il procuratore diveniva, a tutti gli effetti, la figura a cui l'atleta affidava direttamente la gestione del suo patrimonio personale. In virtù del Regolamento FIFA del 1994 e del Regolamento CONI si era di fronte a un "doppio binario", in quanto le due discipline, nazionale e internazionale, non coincidevano perfettamente ¹⁹. Per esempio, mentre per i trasferimenti tra club affiliati alla FIGC era sufficiente essere iscritti all'Elenco Speciale istituito presso la FIGC, per i trasferimenti tra club appartenenti a federazioni diverse era necessario possedere il titolo di Agente FIFA. Questo permetteva allo stesso soggetto di ricoprire entrambe le cariche. La differenza principale tra le due normative consisteva nella possibilità dell'Agente FIFA di rappresentare anche gli interessi delle Società Sportive, eventualità che, invece, era espressamente vietata dal regolamento FIGC. Questo panorama è rimasto invariato fino al 2001, quando la FIFA, con l'obiettivo di eliminare il c.d. "doppio binario", ha approvato il nuovo Regolamento degli Agenti dei Calciatori, imponendo a ciascuna Federazione Nazionale di adottare una propria normativa conforme a quella internazionale. In questo modo è stata istituita la figura unica dell'Agente di Calciatori. La materia è stata poi modificata in seguito ai fatti di "Calciopoli"

¹⁹ L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Torino, 2020, p. 207.

del 2006, per conformare il Regolamento Agenti, allora vigente, alla normativa Antitrust. In seguito a un'ulteriore modifica FIFA del 2008, la FIGC ha successivamente emanato l'ultima versione del proprio Regolamento nel 2010. In base a quest'ultimo, per poter operare come agente, era necessario il superamento di una prova scritta di abilitazione con cui si otteneva il rilascio di una licenza nazionale da parte della FIGC con efficacia a livello mondiale ²⁰.

2. La *Deregulation* FIFA del 2015

Nel precedente paragrafo mi sono occupato di descrivere il panorama normativo che si è susseguito negli anni fino al 2010, per poi ora dedicare spazio alla trattazione della c.d. “*Deregulation*” FIFA del 2015. Quest'ultima fu causata dai crescenti requisiti che l'agente doveva possedere, tra cui una notevole familiarità con i regolamenti sportivi e le normative nazionali e internazionali, la conoscenza delle lingue e di relazioni professionali e commerciali; tutto ciò comportò una trasformazione della sua prestazione: da mero rappresentante di una parte contrattuale a quella di intermediario tra le due parti coinvolte nel trasferimento e/o ingaggio del calciatore ²¹. Un cambiamento che fece innescare un cortocircuito dovuto all'impossibilità di regolare ogni molteplice esigenza del settore, dovuto anche dal tentativo di implementare normative efficaci per contrastare i frequenti casi di abusi ²² che causavano gravi disfunzioni al sistema che veniva spesso violato e scostato dai suoi fini essenziali. A causa di tale cortocircuito, il Congresso FIFA iniziò già nel 2009 a provvedere una riforma, con un sistema incentrato sul concetto di intermediari, noto come “*deregulation*”, che mirava a fornire agli Utenti (club e giocatori) solo dei requisiti minimi da rispettare, con l'obiettivo primario di garantire trasparenza all'interno del sistema medesimo. A seguito della decisione quadro del 2009, si susseguirono anni di continue discussioni e dibattiti che portarono,

²⁰ L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., p. 238.

²¹ P. DEL VECCHIO, L. GIACOMARDO, M. SFERRAZZA, R. STINCARDINI, *La giustizia nello sport*, I, cit., p. 201 ss.

²² Tra cui: sopravvalutazione dei giocatori, frode fiscale e riciclaggio.

nel 2014 ²³, all’approvazione di un nuovo “Regolamento sul lavoro con gli Intermediari”, entrato in vigore nel 2015, che deregolò il sistema fino ad allora totalmente amministrato. Con il nuovo Regolamento la figura dell’Agente sportivo si trasformò e venne sostituita da quella dell’Intermediario e anche il sistema amministrato della concessione delle licenze fu sostituito da una mera registrazione presso le Federazioni nazionali, le quali erano libere di regolamentare le proprie condizioni e procedure di iscrizione. Il nuovo sistema, infatti, avrebbe garantito una migliore e più efficace trasparenza dell’attività dell’Agente sportivo, con lo scopo anche di combattere le varie pratiche illegittime compiute nei confronti dell’ingaggio di calciatori minorenni e quelle relative alle commissioni sui trasferimenti. Di conseguenza, l’obiettivo non sarebbe quello di deregolamentare la professione, ma piuttosto di creare un sistema trasparente e semplificato, aumentando il controllo sugli individui che rappresentano giocatori e club nella stipula di contratti di lavoro e negli accordi di trasferimento. Tuttavia, a rigor di logica, è difficile vedere questa riforma in un’ottica positiva: mentre nella maggior parte dei settori lavorativi si tende a specializzare le competenze per aumentare la professionalità e gli standard delle attività, nel calcio, uno dei business più importanti per volume di denaro e attenzione mediatica, si è deciso di fare un significativo passo indietro. Si è aperta la porta a chiunque volesse diventare un “Intermediario Sportivo”, senza che fosse necessaria alcuna competenza specifica. In virtù della trasparenza, il nuovo Regolamento prevedeva i seguenti obblighi: (i) di deposito dei contratti di rappresentanza presso la federazione nazionale; (ii) di pubblicazione annuale, curata dalle federazioni, dei nomi di tutti gli Intermediari registrati e della cifra totale dei compensi a loro pagati; (iii) di adozione, da parte delle Federazioni nazionali, di regolamenti che dovevano recepire i nuovi principi stabiliti dalla FIFA, attribuendo la facoltà alle Federazioni nazionali di prevedere una regolamentazione più ampia rispetto ai requisiti minimi della FIFA. La FIGC, recependo le direttive della FIFA, adottò un nuovo Regolamento nel 2015, con cui, mantenendo il criterio dei requisiti minimi, introdusse un sistema di

²³ Circolare FIFA n.1417, 30 aprile 2014.

registrazione dei “procuratori sportivi”²⁴, istituendo un registro federale ad hoc nel quale dovevano essere obbligatoriamente e annualmente iscritti i procuratori sportivi residenti in Italia²⁵. Ulteriori aspetti della disciplina contenuta nel regolamento sono: (i) la definizione di procuratore sportivo inteso quale “*soggetto che anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati*”²⁶; (ii) l’adozione di un sistema di autocertificazione dei requisiti di buona condotta e di assenza di conflitti di interesse o di impedimenti ai fini dell’iscrizione; (iii) la libertà di determinazione della retribuzione del procuratore sportivo²⁷; (iv) l’adozione di una Commissione ad hoc per l’esercizio dei poteri disciplinari; (v) l’imposizione dell’obbligo rivolto a calciatori e club di comunicare, annualmente, alla FIGC i corrispettivi erogati ai procuratori sportivi, affinché la FIGC li pubblicasse in forma aggregata. Questo regolamento 2015 in regime *Deregulation* ha successivamente subito alcune revisioni, tra le quali la più degna di nota riguarda la possibilità per i procuratori sportivi non residenti in Italia di ricevere mandati dai club e tesserati italiani a condizione che diano prova dell’iscrizione presso un’altra Federazione affiliata alla FIFA e che i relativi contratti di rappresentanza siano depositati presso la FIGC²⁸. È evidente che questa nuova tipologia di sistema introdotto dal Regolamento FIFA abbia comportato una serie di criticità,

²⁴ Termine utilizzato dalla FIGC per marcare e manifestare il distacco dalla riforma FIFA che utilizzava invece il termine Intermediari.

²⁵ Così il *Regolamento Servizi Procuratore Sportivo* 26 marzo 2015, n.190, art.4.10 “I Club Italiani o i Calciatori tesserati in Italia possono conferire Mandati a Procuratori Sportivi non residenti in Italia a condizione che gli stessi comprovino l’iscrizione presso altra Federazione affiliata alla FIFA e che i relativi Contratti di Rappresentanza siano ritualmente depositati presso la FIGC. “

²⁶ Art.1, *Regolamento Servizi Procuratore Sportivo* 26 marzo 2015, n.190.

²⁷ Così il *Regolamento Servizi Procuratori Sportivi* 26 marzo 2015, n.190, art.6.4 “Nessun corrispettivo è dovuto al Procuratore Sportivo da un Calciatore che sottoscriva un contratto ai minimi federali, né da un Club nel caso in cui il Contratto di Rappresentanza sia relativo al tesseramento di un calciatore non professionista. “

²⁸ P. DEL VECCHIO, L. GIACOMARDO, M. SFERRAZZA, R. STINCARDINI, *La giustizia nello sport*, tomo I, cit., p. 203 ss.

con riferimento ad esempio ai possibili affari che vedevano coinvolti soggetti facenti capo a Federazioni diverse. Tutto ciò recava un nocumento agli Utenti e anche alla stessa FIFA. Quest'ultima, infatti, conscia delle perplessità espresse in base al nuovo Regolamento ²⁹ ha avviato un dibattito coinvolgendo gli Utenti per valutare se restaurare il previgente modello amministrato. Nei prossimi paragrafi mi occuperò di trattare le nuove normative di settore che si sono susseguite al fine di adottare sistemi più efficaci e adeguati.

3. Il Registro nazionale degli Agenti sportivi

Il presente paragrafo si concentrerà sull'analizzare l'introduzione del Registro Nazionale degli Agenti avvenuto grazie alla legge 27 dicembre 2017 n. 205 e successivamente rideterminata dall'art.4 d.lgs. n.37/2021. Più precisamente, l'art.1 comma 373 della legge 27 dicembre 2017 prevede che gli Agenti sportivi devono necessariamente essere iscritti al "Registro nazionale degli Agenti sportivi", tenuto presso il CONI, per poter svolgere la professione. Possono ottenere l'iscrizione, dietro il pagamento di un'imposta di bollo annuale pari a 250 euro, cittadini italiani o di altri Stati dell'Unione Europea, nel pieno godimento dei diritti civili e di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che non abbiano a carico condanne penali per reati dolosi né sanzioni per doping e che abbiano superato con successo l'esame di abilitazione volto a ottenere l'idoneità ³⁰. Per quanto attiene alla modalità di svolgimento dell'esame, la disciplina di riferimento è contenuta nel D.M. 24 febbraio 2020, il quale prevede due prove: una generale, organizzata dal CONI, con una prova scritta e/o orale riguardante la conoscenza del diritto dello sport, degli istituti fondamentali del diritto privato e del diritto amministrativo; una speciale, presso la federazione nella quale l'Agente intende operare, ai fini della verifica di una consona conoscenza della normativa federale in materia di

²⁹ F. CASAROLA, *Il regolamento agenti del CONI: una colonna del sistema degli operatori del mercato professionistico in Italia*, in G. TOSCANO (a cura di), *La riforma dello sport*, I, cit., p. 287 ss.

³⁰ T. MAUCERI, *La nuova figura dell'agente sportivo nell'ordinamento statale* in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, p. 309 ss.

tesseramenti. Il titolo abilitativo all'esercizio della professione di Agente sportivo, conseguito al superamento dell'esame di abilitazione, ha carattere permanente, personale e indisponibile ³¹, salvo cause di cancellazione dovute al venir meno dei diritti civili, alla sopravvenienza di condanne penali per reati intenzionali o di cause di incompatibilità soggettive. È prevista, inoltre, la possibilità, per coloro che abbiano ottenuto il titolo presso un altro paese dell'Unione Europea, del riconoscimento in un'apposita sezione del registro riservata ai cd. "Agenti sportivi stabiliti" dalla quale, passati tre anni dall'effettivo completamento dell'attività, è consentita la migrazione diretta nel registro ordinario. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del d.lgs. n. 37/2021 è previsto il divieto per lavoratori sportivi, di avvalersi di soggetti non iscritti al registro nazionale degli agenti sportivi ³². Mentre, al successivo art.6 comma 6, è ritenuto nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi ³³. Sempre in relazione al contratto stipulato con l'Agente non autorizzato, l'art.7 DPCM 23 marzo 2018 aggiungeva che il tesseramento ottenuto con la collaborazione di tale agente fosse nullo. Tuttavia, si deve oggi ritenere che tale norma è stata tacitamente abrogata, poiché l'art.7 del decreto per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in sostituzione della corrispondente regola del precedente decreto, applica la sanzione della nullità esclusivamente al contratto con cui l'agente è stato incaricato, senza menzionare più il tesseramento correlato dell'atleta. A questo punto, sorge il quesito se l'agente sportivo, pur dovendo rinunciare al compenso, possa comunque fare appello alla disciplina della ripetizione dell'indebito, art. 2033 c.c., per ottenere almeno una restituzione equivalente per il lavoro svolto a favore dell'atleta, di cui quest'ultimo ha beneficiato. Indicazioni contrarie provengono dalla giurisprudenza sviluppatasi

³¹ Art.4, comma 3, D.lgs. 28 febbraio 2021, n.37.

³² Così l'art.4, comma 8, d.lgs. n.37/2021 «Ai lavoratori sportivi e alle Società o Associazioni Sportive è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro del comma 1».

³³ Così l'art 8, comma 8, d.lgs. n. 37/2021 «E' nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una delle circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto contrattuale determina la risoluzione del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilità o conflitto d'interessi».

in relazione all'art. 2231 c.c., che stabilisce: «quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione a un albo o elenco ³⁴, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà diritto al pagamento della retribuzione». Sul tema è intervenuta la Corte di cassazione che ha ritenuto precluse sia la pretesa al compenso, sia l'azione per la restituzione per equivalente dell'attività indebita prestata (art. 2033 ss. c.c.), sia l'azione generale per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. ³⁵. Tuttavia, per le prestazioni eventualmente effettuate dal committente, è ritenuta esperibile l'azione di ripetizione dell'indebito. Se ne ricava, quindi, un trattamento meticoloso nei confronti dell'agente sportivo non iscritto al registro, il che non sorprende considerando che, trattandosi di un registro gestito da un ente pubblico per regolamentare e proteggere una «professione». Si può configurare il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), che punisce «chiunque abusivamente esercita una professione ³⁶, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato ³⁷, con la reclusione dai sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a 50.000». Ciò è confermato nel D.M. 24 febbraio 2020, che, recepito dall'art. 4, comma 8°, d.lgs. n. 37/2021, fa esplicitamente salvo «quanto previsto dall'art. 348 del Codice penale» ³⁸. Un orientamento simile a quello appena esaminato, che nega il diritto non solo al compenso ma anche all'azione di ripetizione dell'indebito o di ingiustificato arricchimento, si riscontra anche nel caso del mediatore che, violando l'art. 2, comma 4 della legge 3 febbraio

³⁴ L'esecuzione di una prestazione intellettuale da chi non è iscritto nell'apposito albo determina nullità assoluta del contratto concluso tra professionista e cliente, con la diretta conseguenza che il prestatore non potrà esperire nessuna azione per il pagamento della sua prestazione, neanche ai sensi dell'art. 2041.

³⁵ Cass. civ, sez. I, 2 ottobre 1999, n.10937, in *DeJure*.

³⁶ Il requisito dell'abusività richiede che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo.

³⁷ La Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale della norma in esame rispetto ai principi di tassatività e determinatezza con la sen. 27 aprile 1993, n. 199, che però ha al contempo affermato la natura di norma penale in bianco, in quanto necessita, a fini integrativi, del ricorso a disposizioni extra penali che stabiliscono i requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio di determinate professioni.

³⁸ Così il testo art. 7, D.M. 24 febbraio 2020, «Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'articolo 348 del Codice penale, l'intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi, è causa di nullità dell'incarico di cui all'articolo 1».

1989, n. 39, esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel relativo registro, indipendentemente dal fatto che si tratti della c.d. mediazione atipica³⁹. Nella disciplina civilistica, sebbene esistano principi come il divieto di arricchimento ingiustificato e una generale avversione verso compiti di redistribuzione, una riflessione più approfondita rivela che la funzione deterrente non è affatto marginale. Al contrario, essa si collega alla logica della c.d. *soluti retentio*, prevista per le prestazioni contrarie al buon costume (art. 2035 c.c.). Poiché sono in gioco interessi specifici di settore che riguardano particolari ambiti della vita sociale, il richiamo al buon costume appare pertinente e meritevole di essere enfatizzato, specialmente per quanto riguarda i valori sportivi.

Vorrei ora porre sotto la lente di ingrandimento due ordinanze, la 26 marzo 1999, n. 497 del Consiglio di Stato e la 24 febbraio 1999, n. 516 del Tar Lazio. Entrambe si occupano dell'obbligo che incombeva in capo all'agente sportivo di versare una fidejussione bancaria a garanzia dell'iscrizione e/o della permanenza nel Regolamento dell'attività dei Procuratori sportivi. In virtù dell'ordinanza 26 marzo 1999, n.497 del Consiglio di Stato: *“Va rigettata l'istanza di sospensiva della disposizione del regolamento dell'attività dei procuratori sportivi che impone a questi ultimi, quale condizione dell'iscrizione o della permanenza nel relativo elenco, la prestazione di fidejussione bancaria a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni connesse con il regolamento medesimo*⁴⁰*”*. In merito, invece, all'ordinanza 24 febbraio 1999, n.516 del Tar Lazio: *“va accolta l'istanza di sospensiva della disposizione del regolamento dell'attività dei procuratori sportivi che impone a questi ultimi, quale condizione dell'iscrizione o della permanenza nel relativo elenco, la prestazione di fidejussione bancaria a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni connesse con il regolamento medesimo (nella specie, si è ritenuta illogica l'imposizione*

³⁹ Cass. civ., sez. un., 2 agosto 2017, n. 19161, in *DeJure*, «Anche il procacciatore d'affari è assoggettato all'obbligo di iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione ovvero, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 59 del 2010, all'obbligo di dichiarazione di inizio di attività alla camera di commercio, pena la perdita del diritto alla provvigione, salva l'ipotesi in cui l'attività sia svolta in modo occasionale e l'affare non abbia ad oggetto beni immobili o aziende».

⁴⁰ M. CAPUTI, *Trib. Ravenna*, 9 marzo 1999, in *Riv. dir. spor.*, 1999, p. 139-144.

*di una fidejussione bancaria rispetto alla meno onerosa fidejussione assicurativa)”*⁴¹.

4. Il contratto di mandato sportivo

La natura del contratto di “mandato sportivo” viene analizzata nel contesto del decreto legislativo n. 37/2021, attraverso la definizione di “agente sportivo”. Questa si trova, in primo luogo, nell’articolo 2, che è dedicato a fornire le varie definizioni utilizzate nel decreto. Inoltre, la stessa definizione viene ripetuta in modo leggermente ridondante nell’articolo 3, che si focalizza in modo più dettagliato sull’agente sportivo stesso, definendolo *“il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall’IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva*

⁴¹ La vicenda cautelare trae origine dall’art.3 del *Regolamento dell’attività dei Procuratori sportivi*, entrato in vigore il 1° gennaio 1998. In tale disposizione si subordina l’iscrizione all’Elenco dei Procuratori sportivi al «rilascio, a favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in conformità all’art. 22, comma 2, della normativa FIFA, di una fidejussione bancaria di Lire 70.000.000 come garanzia per tutti gli adempimenti connessi al presente Regolamento». Sempre la medesima disposizione, con statuizione transitoria, stabilisce che «per i soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la permanenza nell’elenco è subordinata al rilascio della fidejussione... entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della Commissione Procuratori Sportivi». La controversia concerne, per l’appunto, tale disciplina transitoria. Come si evince dall’ordinanza di prime cure, la resistente FIGC aveva preliminarmente eccepito la tardività del ricorso, essendo decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento de quo (avvenuta, a quanto consta, il 19 dicembre 1997). I ricorrenti, di contro, con ragionamento approvato dal giudice di primo grado, avevano ravvisato l’atto lesivo nella lettera di richiesta della prestazione di fidejussione al riguardo, v. C Stato, sez. VI, 29 marzo 1996, n. 512, ad avviso del quale «i regolamenti sono impugnabili autonomamente solo quando sono suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una concreta e attuale lesione dell’interesse di soggetti determinati, mentre quando la lesione deriva dall’atto di applicazione concreta, le disposizioni regolamentari vanno impugnate congiuntamente al provvedimento applicativo», in *Foro.it*, Rep. 1996, voce Giustizia amministrativa, n. 213. Nel merito, pare lecito desumere, sempre dall’ordinanza di prime cure (l’ordinanza di appello, infatti, è estremamente scarna), che l’imposizione, da parte della FIGC- invero, conformemente ad una prescrizione della normativa FIFA -, della fidejussione bancaria è stata ritenuta illogica, perché altra e meno onerosa garanzia si sarebbe potuta richiedere, ammettendo il ricorso al sistema assicurativo. In appello, tuttavia, l’ordinanza sospensiva di prime cure viene annullata, ma non è dato sapere, neppure in estrema sintesi, quali siano state le ragioni poste a base di tale pronuncia.

mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione". Sebbene il contratto di "mandato sportivo" presenti delle analogie con altri tipi contrattuali già presenti e regolati nel nostro ordinamento, esso ha come modello di riferimento il mandato ⁴². La figura del contratto di "mandato sportivo" si distingue come entità contrattuale autonoma e questa interpretazione è confermata dall'esistenza di una normativa specifica che regola vari aspetti tra i quali: una particolare forma e contenuto del contratto, una durata massima di due anni, l'assenza di conflitti di interesse con la conseguente nullità del contratto in caso contrario, il requisito che l'agente sia iscritto nel Registro nazionale, la previsione espressa del corrispettivo pattuito, oltre alla presenza di eventuali clausole penali o clausole risolutive espresse ⁴³. L'Agente ha ancora la facoltà di rappresentare più di una parte in una specifica operazione, a condizione che ogni parte coinvolta fornisca il proprio consenso scritto riguardo alla gestione di un conflitto di interessi da parte dell'Agente stesso. Una volta firmato da tutte le parti, il mandato deve essere depositato presso la Federazione entro venti giorni, altrimenti risulterà inefficace. Per quanto riguarda le modalità di conclusione del mandato, non esiste una normativa specifica; pertanto, si applicano le normali regole civilistiche relative ai contratti. Va precisato inoltre che il contratto di mandato stipulato dall'Agente sportivo è di regola "senza rappresentanza". Da ultimo, per quanto riguarda la risoluzione di eventuali controversie riguardanti la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi, queste sono di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. Tornerò su questo tema affrontando una controversia che

⁴² Così l'art. 1703 c.c. «Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra». Il mandato è un contratto consensuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.) ed a forma libera (1325 c.c.); è discusso se il mandato senza rappresentanza (1705 c.c.) ad acquistare immobili debba essere stipulato per iscritto (1350, 1351 c.c.). Esso si distingue dall'appalto (1655 c.c.) e dal contratto di lavoro (2096 c.c.) i quali non hanno ad oggetto un'attività giuridica. Si distingue anche dalla commissione (1731 c.c.) poiché anch'essa ha ad oggetto un'attività materiale.

⁴³ T. MAUCERI, *La nuova figura dell'agente sportivo nell'ordinamento statale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, p. 313 ss.

sorse tra un calciatore e un agente sportivo legata a dei corrispettivi dovuti, ma non corrisposti, in virtù di un contratto di mandato adempiuto.

Sono presenti, poi, una serie di obblighi rigorosi di professionalità, trasparenza e rispetto delle regole dell'ordinamento sportivo. Meritano menzione anche le regole specifiche relativamente al pagamento dei compensi, di cui mi occuperò nel prossimo paragrafo e la necessità di dichiarare esplicitamente la legittimità di un'eventuale esclusiva in favore dell'agente. Tutto ciò a scapito di vari tentativi, compiuti in passato, volti a classificare il contratto in questione secondo una delle fattispecie contrattuali tradizionali del nostro sistema giuridico. Questa risulta essere un'impostazione valida a meno che non si sospetti l'esistenza di una lacuna normativa che richieda l'uso dell'analogia. In questo caso, sarebbe più efficace analizzare il "mandato sportivo" non cercando di adattarlo a un'unica figura legale preesistente, ma piuttosto esaminando diversi contratti simili per estrapolare principi e valori utili dall'ordinamento. A fini chiarificatori, possiamo esplorare la questione della revocabilità del contratto di mandato sportivo e verificare se e come le normative relative al mandato, al contratto d'opera, all'appalto di servizi o alla mediazione possano fornire risposte adeguate. In passato vi era una normativa endofederale⁴⁴, la quale prevedeva un diritto, in capo al calciatore e/o la società, di revoca nei confronti dell'agente sportivo, tuttavia, la normativa recente non prevede più alcun tipo di diritto di revoca. È proprio questo silenzio della legge che porta a interrogarci se debba essere applicata la regola generale dell'art.1372 c.c., oppure se in tale ambito sia consentita l'applicazione analogica e se tramite essa si possa configurare, in via interpretativa, un diritto di revoca. La questione è particolarmente rilevante, poiché da un lato si sottolinea l'importanza del rapporto di fiducia con l'agente sportivo, mentre dall'altro sussiste un elevato rischio di comportamenti abusivi e speculativi finalizzati a evitare l'obbligo di pagamento del compenso, che di solito è dovuto solo al momento della

⁴⁴ Art.18, comma 2, Regolamento agenti di calciatori, secondo cui «Il calciatore o la società può revocare l'incarico all'Agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Contestualmente il calciatore o la società deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r., presso la segreteria della Commissione Agenti, copia della comunicazione di revoca inviata all'Agente, unitamente all'attestazione postale di spedizione».

conclusione effettiva del contratto per il quale l'agente ha svolto la sua attività. Prendendo come esempio la normativa vigente, nella mediazione non sembra possibile rintracciare un diritto di revoca, in quanto, in questa, il diritto al compenso non dipende dal mantenimento del rapporto tra le parti, ma sorge in base al risultato concreto dell'affare concluso grazie all'intervento del mediatore⁴⁵. Contrariamente, nei contratti di appalto e d'opera è possibile rintracciare un diritto di recesso per il committente (art.1671 c.c. e 2227 c.c.), ma questo diritto è accompagnato dall'obbligo di compensare anche il «mancato guadagno», rendendo così tale diritto di recesso simile al regime per inadempimento imputabile. La ratio di tali norme non è incentrata sull'interesse alla fiducia del committente, piuttosto sulla necessità di evitare la produzione di opere, servizi o lavori quando non esiste più un reale interesse o una capacità di spesa. Nel contesto del mandato sportivo si deve partire dal presupposto che, dati i numerosi benefici che l'agente ottiene dalla conclusione dell'affare (tra cui un miglioramento dell'immagine, l'esonero da tirocini e obblighi formativi e il compenso che potrebbe ricevere dall'altra parte), il modello di riferimento è quello del *mandato in rem propriam*⁴⁶, il quale prevede la regola dell'irrevocabilità del mandato. D'altra parte, nel contratto d'opera professionale, il criterio applicato differisce da quello osservato per il recesso unilaterale nel contesto dell'appalto o del semplice contratto d'opera. In questo caso, il professionista ha diritto a ricevere il compenso per il lavoro già eseguito in caso di revoca del mandato, ma non ha diritto al guadagno che avrebbe potuto ottenere in futuro⁴⁷. Tuttavia, anche il professionista ha il diritto di recedere dal contratto, sebbene solo per giusta causa, in conseguenza della natura

⁴⁵ Così l'art.1755 c.c. «Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento».

⁴⁶ Così l'art.1723 c.c., c.2 «Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante».

⁴⁷ Così l'art. 2237 c.c. «Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente».

particolarmente importante del rapporto di fiducia reciproca. Pertanto, sarebbe opportuno confrontare l'agente sportivo con le tradizionali categorie di professionisti intellettuali e i rispettivi rapporti. Inoltre, sarebbe necessario esaminare se le condizioni per il diritto al compenso nel mandato sportivo siano paragonabili a quelle tipicamente presenti nei contratti con un prestatore d'opera professionale.

Da una prima analisi di questi aspetti sistematici si potrebbe sostenere che il contratto di mandato sportivo sia irrevocabile. Questa interpretazione solleva la questione di come possa essere protetto l'interesse del lavoratore sportivo se la fiducia verso l'agente sportivo è compromessa, a prescindere dalla colpa dell'agente. Questo potrebbe verificarsi non tanto per un problema nella prestazione principale dell'agente sportivo, quanto per questioni secondarie legate alla sua immagine o reputazione. Esempi possono includere indagini penali, procedimenti disciplinari, o campagne mediatiche che accusano l'agente di immoralità. Se si risponde affermativamente a questa possibilità, si riconosce che il contratto di mandato sportivo comprende o considera anche aspetti della personalità dell'agente, come la dignità, l'onestà e la correttezza. Pertanto, i doveri di dignità, lealtà e correttezza elencati nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 37/2021 assumono una specifica importanza applicativa e non sono semplicemente dichiarazioni teoriche.

Esaminando di nuovo il concetto generale di "mandato sportivo", può essere utile confrontarlo con le normative precedenti che ora sono superate. In particolare, non è più necessario che l'attività dell'agente sia limitata esclusivamente al settore sportivo professionistico in senso stretto. Ciò è dovuto al fatto che la Riforma dello sport ha cercato di ridurre ulteriormente la rigida correlazione tra il professionismo e i lavoratori sportivi. Essa ha ampliato il più possibile l'applicazione del rapporto di lavoro subordinato anche nel contesto dilettantistico. Questo duplice obiettivo mira a fornire una protezione più efficace agli atleti, soprattutto in termini di previdenza sociale e tutela familiare, e a prevenire pratiche di occultamento delle fonti di reddito e di evasione fiscale. Inoltre, si conferma un principio già ampiamente accettato: a differenza del vecchio ruolo del procuratore, l'agente sportivo non è tenuto necessariamente a

rappresentare gli interessi dell'atleta o del lavoratore, ma può anche difendere gli interessi della società sportiva. Diverse motivazioni possono spiegare questa scelta, tra cui la progressiva perdita di potere contrattuale da parte dei club sportivi. Questo indebolimento è iniziato con l'abolizione del vincolo sportivo (legge n. 91/1981) e si è accentuato con l'eliminazione dell'indennità di formazione a seguito della sentenza *Bosman* (decreto-legge n. 485/1996, convertito con la legge n. 586/1996). Tuttavia, è importante notare che, se l'agente sportivo rappresenta simultaneamente entrambe le parti in una stessa operazione, almeno una di queste deve essere il lavoratore sportivo. È vietato, infatti, che un agente rappresenti contemporaneamente sia la società cedente sia la società cessionaria. Questa specifica disposizione è stata introdotta con l'art. 2 del decreto legislativo n. 120/2023⁴⁸, che ha integrato e chiarito la norma del decreto legislativo n. 37/2021, in precedenza piuttosto ambigua. La nuova formulazione dimostra non solo un intento di chiarezza in un settore delicato, ma anche una volontà di proteggere il lavoratore sportivo, che si troverebbe in una posizione di particolare vulnerabilità se lo stesso agente rappresentasse entrambi i club nelle trattative.

Come inizialmente previsto, ora vorrei porre all'attenzione del lettore una controversia avente ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione di un contratto di mandato stipulato da un agente sportivo, con specifico riguardo al carattere economico di esso. Nel caso di specie, un Agente sportivo promuoveva

⁴⁸ Il quale ha introdotto le seguenti modifiche al d.lgs. n.120/2023 « a) all'articolo 2, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità;» b) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In tal caso, una delle due parti assistite dall'agente sportivo è il lavoratore sportivo. L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la società sportiva cessionaria e la società sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la società sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso.»; c) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente: : « Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorità politica delegata in materia di sport.».

un procedimento arbitrale nei confronti di un calciatore, al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al versamento in suo favore di una somma dovuta quale corrispettivo per lo svolgimento di una prestazione in forza di contratto di mandato sottoscritto tra le parti ⁴⁹. Basandosi su questo accordo, che faceva riferimento esplicito al regolamento per i servizi degli Agenti sportivi della FIGC, l'atleta conferiva all'agente il compito di consulenza per le trattative finalizzate alla stipula di un contratto di prestazione sportiva. L'istante, nel procedimento arbitrale, sosteneva che l'attività oggetto del contratto veniva regolarmente compiuta e portata a termine con il trasferimento dell'atleta da una società ad un'altra e che, ciononostante, il calciatore non provvedeva al pagamento di quanto dovuto, anche a seguito di sollecito inviato mediante raccomandata. L'intimato si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del Collegio di Garanzia dello sport e l'intervenuta decadenza dal diritto di adire lo stesso; in via subordinata evidenziava la sproporzione dell'importo e l'esistenza di un controcredito.

Il Collegio è stato chiamato ad affrontare, in via preliminare, la questione attinente alla sussistenza della sua giurisdizione in materia di controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risvolti economici dei contratti di mandato sportivo stipulati dall'agente sportivo. Il primo aspetto riguarda le valutazioni relative alla natura vessatoria della clausola compromissoria presente nel contratto di mandato stipulato tra le parti, secondo quanto stabilito dall'art. 33, lett. t, del d.lgs. n. 206/2005, o alla sua nullità ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile. Il Collegio ha esaminato attentamente l'eccezione, concludendo che essa non fosse accoglibile, in quanto la clausola in questione non è vessatoria. In secondo luogo, riguardo alla decadenza prevista dall'art. 3, comma 2, del Regolamento arbitrale per la risoluzione delle controversie secondo l'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, la procedura arbitrale deve essere avviata "entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata", gli arbitri, facendo riferimento alla sentenza n. 6/2020 emessa da un altro Collegio arbitrale, hanno ritenuto che l'eccezione

⁴⁹ E. FANESI, *In tema di arbitrato ex art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti sportivi*, in *Rass. dir. ec. sport*, 2021, p. 152 ss.

dovesse essere accolta, poiché la procedura arbitrale era stata avviata dopo il termine decadenziale previsto dal citato art. 3, comma 2.

Prima di esaminare le conclusioni a cui arriva il Collegio arbitrale nel caso in questione, è importante determinare come viene inquadrata la figura dell'Agente all'interno dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Un aspetto significativo riguarda il riconoscimento o meno dell'agente come soggetto dell'ordinamento sportivo. Infatti, alcune federazioni, come la Federazione Italiana Tennis e la Federazione Italiana Pallacanestro, includono esplicitamente l'agente tra i soggetti tesserati, mentre altre, come la Federazione Italiana Giuoco Calcio, non lo considerano tale. Nell'ambito della FIGC l'esclusione dell'Agente dal novero dei soggetti tesserati emerge in evidenza dai diversi Regolamenti Agenti sportivi FIGC ⁵⁰ che si sono susseguiti nel tempo. Nello specifico, l'esclusione dello status di soggetto dell'ordinamento sportivo venne dettato dal Regolamento agenti antecedente alla riforma del 2015, il quale appunto affermava, all'art.1 Allegato A, che l'agente non è un "tesserato della FIGC". In seguito, il Regolamento per i servizi di procuratore sportivo del 2015 ha statuito, all'art.3, che "non possono svolgere l'attività di Procuratore Sportivo i tesserati della FIGC". L'esclusione dello status di soggetto appartenente all'ordinamento sportivo è rinvenibile anche nell'art.16 del Regolamento agenti, approvato nel 2020 ⁵¹. La prima norma stabilisce che i calciatori, siano essi professionisti o

⁵⁰ S. IMBRIANI, *Il regolamento FIGC degli agenti sportivi: dalla genesi alle recenti modifiche normative internazionali e nazionali*, in G. TOSCANO (a cura di), *La riforma dello sport*, I, cit., p. 297 ss.

⁵¹ Così l'art. 16 Regolamento Agenti «Gli agenti sportivi non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici. 2. Gli agenti sportivi non possono avere interessi diretti o indiretti in associazioni o società affiliate alla FIGC. 3. L'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo è precluso a coloro che: a) sono calciatori professionisti tesserati della FIGC; b) sono calciatori non professionisti tesserati in un campionato nazionale della FIGC; c) ricoprono cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, ovvero sono parti di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le federazioni sportive internazionali, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, l'Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, e comunque con associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico; d) instaurano e mantengono rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante su associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico. »

dilettanti, nonché i tesserati della FIGC e altri individui con ruoli sociali, dirigenziali o tecnico-sportivi, non possono accedere alla professione di agente sportivo a causa di conflitti di interesse e incompatibilità professionali. La seconda norma impedisce agli agenti che commettono le violazioni specificate di potersi in futuro registrare o ricoprire ruoli all'interno del CONI, della FIGC e delle altre federazioni sportive nazionali. Anche la giurisprudenza concorda nel ritenere che gli agenti dei calciatori non possano avere alcun rapporto di affiliazione, associazione o tesseramento con la FIGC ⁵². Sebbene l'Agente sportivo non sia un soggetto tesserato della Federazione, è pur sempre tenuto al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo e delle norme emanante dagli organi federali ⁵³, al pari della generalità dei tesserati. Queste considerazioni hanno indotto parte della dottrina a qualificare l'agente sportivo quale *para-tesserato* ⁵⁴, tuttavia questa teoria è stata accantonata. Quindi, come affermato dal TAR Lazio nella sentenza 11 novembre 2010, n.33428, gli agenti sportivi non possono essere considerati soggetti dell'ordinamento sportivo, in quanto manca il vincolo associativo del tesseramento, piuttosto vanno qualificati quali liberi professionisti, tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo, che svolgono un'attività riconducibile nella prestazione d'opera professionale, ex art.2229 c.c., sulla base del rilascio di un mandato senza rappresentanza, il cui oggetto è un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Anche se agli agenti sportivi non viene attribuito lo status di tesserati, la maggior

⁵² TAR Lazio, 11 novembre 2010, n.33428, in *DeJure*, si stabilisce che «L'agente di calciatori non è affiliato né è legato da alcun rapporto associativo o di altra natura alla FIGC ma, come dichiarato anche dall'art. 1 del Regolamento della suddetta Federazione, è un libero professionista che, avendo ricevuto, a titolo oneroso, l'incarico, cura e promuove i rapporti fra un calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva ovvero fra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore. Svolge quindi un'attività inquadrabile nella prestazione d'opera professionale (art. 2229 c.c.), che ha come presupposto l'avvenuto rilascio di un mandato senza rappresentanza e come oggetto un'obbligazione di mezzi, e non di risultato».

⁵³ Art.15, Regolamento Agenti sportivi, in attuazione del D.P. Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2020 «Gli agenti sportivi svolgono la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA, nonché del Codice di condotta professionale adottato dalla FIGC su proposta della Commissione Federale Agenti Sportivi.»

⁵⁴ M. LAI, *Dagli agenti di calciatori ai procuratori sportivi: la nuova disciplina in materia di intermediari nel calcio professionistico*, in *Riv. dir. ec. sport.*, 2015, p. 92 ss.

parte dei regolamenti delle federazioni prevede che le controversie tra un agente e il suo assistito siano sottoposte alla giustizia sportiva, in particolare a quella arbitrale. La Federazione Italiana Pallacanestro ⁵⁵ e la Federazione Italiana Golf, ad esempio, nei rispettivi regolamenti agli articoli 20 e 17, riprendono la disposizione dell'articolo 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi. Questa disposizione riguarda la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport in funzione arbitrale per questioni relative alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione dei contratti di mandato degli agenti sportivi, così come per le questioni di natura economica. Anche nel regolamento della Federazione Pugilistica Italiana, l'articolo 24, comma 2, stabilisce chiaramente che le controversie tra agenti e assistiti devono essere risolte attraverso la giustizia sportiva. Allo stesso modo, i regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana (art. 18), della Federazione Italiana di Atletica Leggera (art. 10) e della Federazione Italiana Tennis attribuiscono la competenza arbitrale alla giustizia sportiva, salvo per quest'ultima le controversie che ricadono sotto la giurisdizione degli organi di giustizia federale (art. 4.9, comma 1). Nel contesto della FIGC, il Regolamento Agenti pubblicato nel C.U. n. 100/A dell'8 aprile 2010 prevedeva, all'articolo 24, l'obbligo di includere una clausola compromissoria per deferire ogni controversia tra agente e calciatore al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, con previsione di sanzioni secondo il Codice di giustizia sportiva in caso di mancato rispetto. Tuttavia, la riforma del Regolamento Agenti risultante dal Comunicato Ufficiale 142/A del 3 marzo 2011 eliminava questo obbligo dall'articolo 24. A seguito di questa modifica e della successiva abolizione del TNAS per mezzo del nuovo Codice di giustizia sportiva, che non specificava nulla circa le dispute che coinvolgono gli agenti dei calciatori, è sorta la questione se esista ancora un obbligo di ricorrere alla giustizia sportiva in tali casi. Nello specifico, l'assenza di un'apposita clausola compromissoria in favore del Collegio di Garanzia dello

⁵⁵ Art.26 del Regolamento Agenti Sportivi di pallacanestro 2020, statuisce, in merito alla risoluzione delle controversie, che «Salvo espressa deroga, contenuta nel contratto di mandato, di attribuzione della competenza alla Commissione Vertenze Arbitrali istituita presso la Federazione Italiana Pallacanestro, sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico. »

sport, come inoltre di una disposizione ad hoc finalizzata a devolvere o meno tali controversie al Collegio, determinava la necessità di chiarire la problematica sulla cognizione delle stesse. Il 17 dicembre 2014, il Segretario Generale del CONI ha richiesto un parere alla Sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport, che ha risposto con il parere n. 3/2015 ⁵⁶. Secondo la soluzione proposta, le controversie di natura patrimoniale tra agenti sportivi e calciatori dovevano essere affidate alla giurisdizione ordinaria, conformemente agli articoli 1 del Codice di procedura civile e dell'art. 1 del Codice di procedura penale. Inoltre, per le questioni sorte tra agenti operanti in discipline in cui le federazioni competenti non avevano regolamenti simili a quelli della FIGC, il Collegio ha stabilito che anch'esse dovevano essere affidate alla giurisdizione ordinaria. Successivamente, i Regolamenti Agenti Sportivi del CONI del 2019 e 2020 hanno stabilito che il Collegio di Garanzia dello Sport dovesse gestire le controversie riguardanti la validità, l'interpretazione, e l'esecuzione dei contratti di mandato degli agenti sportivi, oltre alle relative dispute economiche. In particolare, l'articolo 22, comma 2, dell'attuale Regolamento del CONI richiama l'articolo 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, che assegna al Collegio la competenza per le controversie delegate dagli Statuti e Regolamenti federali, secondo regole procedurali speciali, anche arbitrali, definite in accordo con il CONI. Nel contesto della FIGC, l'attuale regolamento non prevede una disposizione esplicita al riguardo; tuttavia, grazie al riferimento generale alle norme del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (articolo 24, comma 9), è applicabile agli agenti dei calciatori la disposizione dell'articolo 22, comma 2. La procedura da seguire è dettagliatamente descritta nel Regolamento arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport, come indicato nell'articolo 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per risolvere le controversie previste dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti sportivi.

Dopo aver analizzato la posizione dell'agente nell'ambito della FIGC e la questione della possibilità di risolvere tramite la giustizia sportiva le controversie

⁵⁶ Reperibile su https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/parere_3-2015_agenti_calciatori.pdf.

tra l'agente e il suo assistito, è necessario concentrarsi sulle questioni preliminari che il Collegio arbitrale ha affrontato. In primo luogo, il Collegio di Garanzia dello sport è chiamato a decidere se la clausola compromissoria nel contratto di mandato tra le parti sia vessatoria o meno, in base all'articolo 33, lettera t, del decreto legislativo n. 206/2005, e se la clausola stessa sia nulla, secondo l'articolo 1341, comma 2, del Codice civile. Il decreto legislativo n. 206/2005, che regola il codice del consumo, prevede una serie di misure a tutela del consumatore. L'articolo 33 identifica le clausole considerate vessatorie nei contratti tra professionisti e consumatori, in particolare, l'articolo 33, lettera t, qualifica come vessatorie quelle clausole che impongono al consumatore decadenze, limitazioni nel sollevare eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, restrizioni nella presentazione di prove, inversioni o modifiche dell'onere della prova, o restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi. In questo contesto normativo, la parte intimata, qualificando l'agente come professionista e il calciatore come consumatore, ha sostenuto che si trattasse di una clausola vessatoria e quindi nulla ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 206/2005, poiché non era stata specificamente sottoscritta dal calciatore/consumatore. La difesa del calciatore sosteneva che la qualificazione di "clausola vessatoria" era confermata dal fatto che, nel contratto di lavoro sportivo relativo all'incarico con l'agente, il calciatore era considerato un lavoratore subordinato. Per sostenere questa posizione, l'intimato citava una sentenza del Tribunale di Nola del 17 maggio 2019 ⁵⁷. In quella occasione, il

⁵⁷ Trib. Nola, 17 maggio 2019, n.1132, in *DeJure*, in cui «Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo, con il quale il Tribunale di Nola ha ingiunto a Ma.Ni., di pagare a Io.Sa. la complessiva somma di euro 17.319,12, oltre interessi come da domanda, nonché spese di procedura monitoria, sulla base del contratto di mandato stipulato in data 02.07.2013, nel quale era previsto in favore dell'agente il compenso pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva. L'opponente ha preliminarmente eccepito e chiesto pronunciarsi l'incompetenza del Tribunale adito in sede monitoria in favore del Tribunale di Terni ai sensi del Dlvo n. 206/2005 - Codice del Consumo, in ragione della propria residenza in Terni e sulla base delle qualità soggettive rispettivamente rivestite dalle parti nel contratto azionato posto alla base dell'ingiunzione.

L'eccezione è fondata e va accolta. Risulta documentalmente provata la circostanza relativa alla residenza dell'opponente ingiunto in Terni (cfr. documenti parte opponente). In relazione alle qualità soggettive delle parti quanto al contratto oggetto della procedura monitoria può ritenersi applicabile la disciplina della competenza prevista dal codice del consumo. Secondo tale normativa infatti può ricondursi alla qualità di "professionista" la posizione dell'opposto ai

giudice, rispondendo a un'eccezione di incompetenza sollevata da un calciatore in un'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore di un procuratore sportivo per il pagamento del compenso stabilito nel contratto di mandato, aveva riconosciuto la qualifica di "professionista" all'agente in base all'art. 3 lett. c del d.lgs. n. 206/2005 e quella di "consumatore" al calciatore opponente, in base all'art. 3 comma 1, lettera a del medesimo decreto. Infine, riguardo alla qualifica di consumatore, la difesa della parte resistente faceva riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione ⁵⁸, secondo cui la qualifica di consumatore dovrebbe essere negata solo quando la persona fisica agisce per scopi legati a un'attività imprenditoriale, commerciale o professionale e il rapporto di lavoro subordinato non può essere considerato un'attività professionale idonea e sufficiente a qualificare un soggetto come professionista e al contrario, a escludere quella di consumatore. Il Collegio, in disaccordo con queste argomentazioni, sottolineava che per determinare se il contratto con l'agente rientrasse nella disciplina consumeristica, non andava preso come riferimento il contratto di lavoro intercorrente con la società sportiva, che è un rapporto di lavoro subordinato, ma piuttosto il contratto stipulato con l'agente. Di conseguenza, il Collegio non condivideva le argomentazioni presentate dalla difesa della parte resistente. Gli arbitri osservavano inoltre che il calciatore, essendo tesserato, era parte dell'ordinamento sportivo e, come tale, doveva essere a conoscenza della normativa federale, in particolare quella riguardante i contratti di lavoro sportivo e di cessione del contratto di lavoro sportivo, oltre alla normativa federale che regolava la stipula del contratto di mandato. Il Collegio concludeva quindi che nel contratto di mandato tra agente e calciatore non esisteva quell'asimmetria informativa che avrebbe giustificato l'applicazione della normativa del codice del consumo. Gli arbitri hanno continuato ad analizzare l'eccezione sollevata, sottolineando che non si può

sensi dell'art. 3 lett. c) dlvo n. 206/2005, secondo cui è tale 'la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività (imprenditoriale, commerciale, artigianale o) professionale', atteso che in base gli artt. 1 e 3 del Reg. Agenti di calciatori FIGC e dalla lettera del contratto di mandato depositato in atti l'agente sportivo può ritenersi libero professionista deputato, a titolo oneroso, a prestare opera di consulenza in favore del calciatore professionista, curando e promuovendo i rapporti tra quest'ultimo e la società di calcio».

⁵⁸ Cass. civ., sez. IV, 14 marzo 2017, n. 6634, in *DeJure*.

applicare universalmente l'argomentazione secondo cui uno sportivo avrebbe la qualifica di consumatore semplicemente perché è considerato un lavoratore subordinato ai sensi della legge n. 91/1981. Infatti, la stessa legge n. 91/1981 prevede che, quando si verificano determinati requisiti elencati nell'articolo 3⁵⁹, l'attività lavorativa svolta dall'atleta deve essere classificata come un contratto di lavoro autonomo. Secondo il Collegio, questa previsione avrebbe invalidato l'argomentazione della giurisprudenza di legittimità, adottata dalla parte intimata. Inoltre, gli arbitri non ritenevano valido un approccio caso per caso che valutasse concretamente la natura della prestazione richiesta al calciatore, in modo tale che la qualifica di consumatore dovesse essere riconosciuta in tutti i casi in cui non si verificassero le eccezioni di lavoro autonomo. È stato osservato che la differenza tra il rapporto di lavoro subordinato e autonomo non avrebbe dovuto influenzare la sostanza della prestazione del calciatore, ma solo le modalità e i tempi di effettuazione della stessa. Tuttavia, anche nelle situazioni in cui la prestazione del calciatore fosse qualificabile come lavoro autonomo, essa non avrebbe garantito al giocatore la libertà di decidere le modalità di esecuzione della stessa, se non per quanto riguarda la frequenza degli allenamenti. Infatti, non vi sarebbe alcuna differenza tra l'essere calciatore in campo in una manifestazione *una tantum* oppure in una partita di campionato. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, la clausola non è stata ritenuta vessatoria ai sensi dell'articolo 33, lettera t, del decreto legislativo n. 206/2005. Il Collegio ha ritenuto inaccettabile l'applicazione della normativa sulle clausole vessatorie prevista dall'art. 1341, comma 2, del Codice civile⁶⁰, per dichiarare la nullità della clausola compromissoria inserita nel

⁵⁹ Così recita l'art. 3 L.n. 91/1981 «La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno. »

⁶⁰ Così recita l'art. 1341, comma 2, c.c. «In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà

contratto di mandato tra l'agente e l'assistito, a causa della mancanza di approvazione scritta specifica della stessa. Questa normativa si applica alle condizioni generali di contratto, cioè nei casi in cui il contenuto del contratto sia stato predisposto unilateralmente, il che giustifica la tutela speciale prevista dal legislatore per la parte che non ha partecipato alla sua formazione. Tuttavia, gli arbitri hanno ritenuto che questa situazione non si applicasse nel caso in questione, poiché il contratto non era stato predisposto unilateralmente da una delle parti. Il Collegio ha inoltre osservato che il rapporto negoziale intercorrente tra agente e assistito non era frutto di una libera autodeterminazione delle parti, ma doveva rispettare le prescrizioni di forma e contenuto previste dalla normativa federale, in aggiunta anche al dispositivo dell'art.1, comma 373, della l.n. 205/2017, di quella statale e della regolamentazione CONI. Il riferimento è nuovamente al citato articolo 22, comma 2, del Regolamento CONI sugli agenti sportivi, che assegna al Collegio di Garanzia dello sport la risoluzione delle controversie tra l'agente e il suo assistito. Inoltre, l'articolo 5, comma 8, dello stesso regolamento stabilisce che l'agente, con la sua richiesta di iscrizione, si impegna a rispettare le norme sia dell'ordinamento statale sia di quello sportivo. Per quanto riguarda più specificamente gli agenti sportivi nel calcio, l'articolo 5.1 del Regolamento FIGC 2019 e successivamente l'articolo 15, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi 2020 dichiarano che gli agenti sportivi devono osservare le norme degli ordinamenti statale e sportivo nello svolgimento delle loro attività, tra cui vi rientra il Regolamento CONI Agenti Sportivi. Di conseguenza, la decisione di attribuire al Collegio di Garanzia dello sport la competenza sulle controversie relative al contratto di mandato tra agente e assistito non deriva direttamente da questo contratto, ma dalla normativa che disciplina la figura dell'agente e le modalità di esercizio della sua professione, che si applica all'agente in quanto iscritto nell'apposito Registro. Sulla base di queste considerazioni, il Collegio arbitrale ha deciso di non accogliere l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte intimata,

di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria».

sia riguardo alla presunta vessatorietà della clausola ai sensi dell'articolo 33, lettera t, del decreto legislativo 206/2005, sia in riferimento all'articolo 1341, comma 2, del Codice civile.

Il Collegio arbitrale ha poi affrontato un'ulteriore eccezione sollevata dalla parte intimata, riguardante la decadenza dell'istante di adire il Collegio di Garanzia dello sport ex art.3 del Regolamento arbitrale per la risoluzione delle controversie previste dall'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti sportivi. Il testo menzionato regola le modalità di svolgimento della procedura inerente alle controversie sopraindicate, stabilendo che queste vadano risolte mediante arbitrato irrituale di equità. L'art. 3 regola l'avvio dell'arbitrato e il comma 2, nello specifico, stabilisce che “la procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata.” La questione esaminata dagli arbitri riguardava la corretta determinazione del giorno iniziale (dies a quo) assegnato alla parte che avvia il procedimento e, quindi, la definizione del concetto di “violazione contestata”. Il Collegio ha fatto riferimento a una precedente decisione di un altro Collegio Arbitrale, dichiarando di concordare con le soluzioni adottate. Si tratta del lodo n. 6/2020⁶¹, il quale ha stabilito che il termine per avviare la procedura, pena la decadenza, previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento, deve riferirsi alla “violazione contestata” e non alla “contestazione della violazione”. Secondo tale decisione, quando la “violazione contestata” riguarda il mancato pagamento di un obbligo finanziario, il principio della c.d. *mora ex re*⁶², che si applica a tali

⁶¹ Disponibile su https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/Lodo_n._6-2020_-_Arb._13-2020_-_TMP_Soccer_Tinti-Montip%C3%B2-Trapani.pdf.

⁶² A sostegno di tale tesi si è espressa anche la Cassazione civile, sez. lav., 21/01/1999, n.535, in DeJure, in cui si chiarisce che «L'art. 1182, comma 3, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, trova applicazione non solo nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare, ma anche quando il credito in denaro sia determinabile solo in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, essendo già noti e determinati dalle parti, o dalla legge, o da contratti collettivi, o dagli usi, gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta. Ne consegue che in tali casi, alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito, si verifica la mora del debitore senza bisogno di intimazione (*mora ex re*), a norma dell'art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., e per effetto della mora sono applicabili le disposizioni in tema di interessi e di obbligo di risarcimento del maggior danno dettate dall'art. 1224, commi 1 e 2. (Nella specie, la S.C., in applicazione dei riportati principi, ha ritenuto, riguardo al debito di un agente di assicurazione

obblighi secondo l'articolo 1219 del Codice civile, comma 2, n. 3, impone di considerare come giorno iniziale il momento in cui la violazione si verifica, cioè la data di scadenza dell'obbligazione pertinente. Dato che l'obbligazione deve essere eseguita presso il domicilio del creditore, non è necessaria alcuna contestazione, diffida o messa in mora specifica. Nel caso in questione, il Collegio ha accolto la soluzione proposta nel lodo n. 6/2020 e ha concluso che il termine decadenziale di venti giorni per avviare la procedura arbitrale era scaduto, poiché l'agente non ha avviato l'arbitrato entro il termine previsto per adempiere all'obbligazione pecuniaria, ma solo nei venti giorni successivi all'invio di un sollecito di pagamento tramite raccomandata anticipata via e-mail. Gli arbitri hanno dichiarato l'inammissibilità della richiesta di arbitrato, precisando tuttavia che questa decisione, in quanto pregiudiziale in rito, non avrebbe impedito alle parti di sottoporre successivamente la questione di merito a un giudice statale.

Il lodo in questione offre l'opportunità di fare alcune brevi riflessioni più generali riguardo alla delega delle controversie al Collegio di Garanzia dello sport del CONI. Queste controversie riguardano la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e le questioni di natura economica legate ai contratti di mandato stipulati tra agenti sportivi e i loro assistiti. L'analisi del Collegio arbitrale riguardo alla clausola compromissoria presente nel contratto di mandato è accolta positivamente. Come correttamente osservato, lo sportivo, in questo caso il calciatore, in quanto tesserato, è obbligato a conoscere le normative federali, in particolare quelle sui contratti di lavoro sportivo e sulla stipulazione del contratto di mandato con il suo agente. Pertanto, non si può identificare un'asimmetria informativa che giustifichi l'applicazione delle normative del Codice del consumo o una nullità ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile, considerando che il contratto deve rispettare le regole di forma e sostanza previste dalle norme federali. È inoltre rilevante notare che la devoluzione delle

nei confronti della compagnia mandante, relativo alle somme incassate per conto della stessa, che, a seguito dell'assoggettamento della mandante a liquidazione coatta amministrativa, il pagamento del debito dovesse avvenire nei confronti del commissario liquidatore, presso il suo domicilio, a far tempo dalla data di pubblicazione del provvedimento di messa in l.c.a. della società, e che quindi dalla stessa data decorressero gli obblighi accessori ex art. 1224 c.c.). »

controversie al Collegio di Garanzia dello sport non deriva tanto dal contratto di mandato, quanto dalla normativa che regola la figura dell'agente e la sua attività, applicabile all'agente in quanto iscritto nel relativo Registro ⁶³. Riguardo all'eccezione di decadenza sollevata dalla parte intimata, si osserva che, sebbene si condivida la valutazione del Collegio sul dies a quo della "violazione contestata", è importante sottolineare che il termine di venti giorni previsto dall'art. 3, comma 2, del regolamento arbitrale è troppo breve e può compromettere l'effettiva possibilità di avviare la procedura arbitrale. In effetti, la necessità di una rapida risoluzione dei conflitti, con decisioni uniformi e tempestive da parte di giudici specializzati, è cruciale nelle dinamiche sportive, considerando le tempistiche legate allo svolgimento delle competizioni ⁶⁴. Lo strumento dell'arbitrato, utilizzato per la risoluzione delle controversie insorte tra agenti e sportivi/assistiti, è stato previsto in quanto idoneo a rispondere ai bisogni di celerità sovraesposti. Tuttavia, la dichiarazione di inammissibilità della richiesta dovuta dal mancato rispetto dei termini e la possibilità di ricorrere successivamente al giudice ordinario rischiano, però, di rendere troppo restrittivo l'accesso alla procedura arbitrale, portando spesso la questione davanti alla giustizia ordinaria. Per garantire che la procedura arbitrale rimanga centrale per le controversie indicate nell'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI Agenti Sportivi e per mantenere l'autonomia dell'ordinamento sportivo, sarebbe utile prevedere un termine più esteso per l'avvio dell'arbitrato. Ciò permetterebbe alle parti di accedere più facilmente alla procedura e di ottenere una decisione rapida da arbitri specializzati. Infine, è importante notare che il decreto legislativo n. 37/2021, che attua l'art. 6 della legge n. 86/2019 sui rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e sull'accesso e l'esercizio della professione di agente sportivo, non fornisce indicazioni sull'arbitrato sportivo per le controversie tra agenti e assistiti. Questo implica, a

⁶³ Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2012, n. 15934, in *DeJure*, laddove è stata affermata la necessaria conformità del contratto intercorrente tra l'agente sportivo e l'assistito alle prescrizioni, di sostanza e di forma, dettate dalla normativa federale, con riferimento al caso di un contratto stipulato da un avvocato senza il rispetto della modulistica prescritta dalla FIGC.

⁶⁴ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Arbitrato dello sport: una "better alternative"*, in *Riv. dir. spor.*, 2016, p. 281 ss.

meno di futuri interventi legislativi, l'abrogazione implicita del sistema di giustizia arbitrale attualmente in vigore.

5. Il tema dei “*Fringe benefits*” legato ai compensi corrisposti agli Agenti dai club

A seguito delle recenti controversie legate al c.d. “scandalo nel calcio”, è stata riaccesa una questione che sembrava risolta, soprattutto dopo l'aggiunta del comma 4-bis nell'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Questa norma era stata introdotta con l'obiettivo di ridurre il numero di dispute legali derivanti dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate nei confronti delle società calcistiche e, indirettamente, dei calciatori. Le accuse principali del Fisco erano le seguenti: durante le verifiche, gli ispettori trovavano presso le società sportive diverse fatture emesse dagli agenti sportivi. Queste fatture, nella maggior parte dei casi, erano relative a servizi connessi ai calciatori rappresentati dagli agenti, come ad esempio coperture assicurative per i giocatori, rapporti con i media, sistemazioni abitative, ecc. L'Agenzia delle Entrate considerava queste fatture come false, sostenendo che, al di là delle descrizioni formali, nascondevano in realtà i compensi che i calciatori avrebbero dovuto pagare ai loro agenti. Le contestazioni avvenivano anche quando le somme pagate dalle società agli agenti superavano di gran lunga la percentuale prevista dalle norme federali per i procuratori sportivi, un dettaglio che avrebbe dovuto far supporre agli ispettori che in ogni caso i compensi fossero sospetti. Si può, quindi, immaginare che i rapporti tra società e agente non si limitavano alla sola stipulazione del contratto a favore del tesserato sportivo, ma ricomprendevano anche altre prestazioni rese a favore della società ⁶⁵. Anche se poteva sembrare chiaro che l'agente, nonostante violasse le regole federali, lavorasse a beneficio delle società per operazioni non dichiarate nei documenti fiscali, il Fisco considerava queste

⁶⁵ A. BENAZZI, *Ancóra sulla contestazione dei fringe benefits ai calciatori connessi ai compensi erogati dalle società di calcio ai procuratori sportivi: una storia infinita*, in *Rass. dir. ec. sport*, 2019, p. 1 ss.

prestazioni esclusivamente legate ai contratti tra agente e calciatore. L'intento era quello di includere nei calcoli fiscali i costi dedotti dalla società, trattandoli come operazioni inesistenti piuttosto che semplicemente non pertinenti (da qui l'accusa di falsa fatturazione). Inoltre, veniva richiesto il recupero dell'IVA detratta e si tentava di tassare il calciatore sul valore dell'importo pagato dalla società all'agente come se fosse un *fringe benefit*. Inizialmente, vi fu un'ondata di contenziosi in cui generalmente prevalsero i calciatori. Successivamente, il legislatore intervenne aggiungendo una norma specifica all'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) n. 917 del 1986, che disciplina i redditi da lavoro dipendente, per chiarire definitivamente la questione. Oltre a questo intervento fiscale, fu abolita la norma federale interna che impediva agli agenti di lavorare contemporaneamente per i calciatori e le società con cui i calciatori erano tesserati, in linea con le norme sovranazionali: in pratica, l'agente A poteva rappresentare sia il calciatore B che la società C presso cui B era tesserato. Queste due riforme portarono a una temporanea sospensione delle contestazioni fiscali nei confronti dei calciatori, perché: a) la nuova norma limitava chiaramente le possibilità di contestazione da parte del Fisco; b) la precedente impossibilità di rappresentare simultaneamente società e calciatori non era più in vigore. Tuttavia, con la legge finanziaria del 2016, il legislatore decise di eliminare il comma 4 dell'articolo 51 TUIR dalla disciplina fiscale sui redditi da lavoro dipendente. Ciò ha portato a nuove segnalazioni e ha nuovamente aumentato il numero di contenziosi, coinvolgendo molti tesserati.

L'art. 51, comma 4 bis, TUIR affermava che *«ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative»*⁶⁶. Grazie a questa norma venivano eliminati i dubbi precedenti riguardo alla possibilità di attribuire ai calciatori, a titolo di *fringe*

⁶⁶ Comma abrogato dalla l. 28 dicembre 2015, n.208.

benefit, tutti i compensi pagati dalle società di calcio agli agenti. Non era più, quindi, necessario dimostrare che il servizio fornito dall'agente avesse avuto un impatto significativo sulla posizione giuridica del dipendente, in quanto la norma stabiliva una presunzione assoluta, la cui validità costituzionale era dubbia in relazione all'articolo 53 della Costituzione ⁶⁷. Essa prevedeva che, indipendentemente da qualsiasi verifica, venisse attribuito un benefit pari al 15% di tutto ciò che la società aveva pagato all'agente. Risulta piuttosto chiaro ed evidente che le problematiche sollevate da questa norma fossero: *a)* l'introduzione di una presunzione assoluta di reddito in contrasto con il dettato dell'art. 53 Cost., in quanto esso richiede che la ricchezza tassata sia effettiva e non predeterminata dal legislatore, in modo da permettere al contribuente di dare prova contraria sul non aver mai posseduto il reddito che si intende colpire con il tributo; *b)* che potevano rientrare nella previsione anche tutte quelle prestazioni che l'agente aveva effettivamente posto in essere a favore della società di calcio, ma che venivano attribuite al calciatore per evitare di incorrere nella contestazione di violazione delle norme che impedivano, prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui stiamo discutendo, all'agente di prestare la propria opera a favore di società e calciatore. In sostanza, la norma in questione rappresentava una penalizzazione evidente sia per le società sportive (a causa dell'aumento del costo del lavoro derivante dai fringe benefit), sia per i calciatori, poiché obbligava entrambi a tassare le somme versate dalle società ai calciatori stessi. Tuttavia, il vantaggio per le società consisteva nel fatto che esse potevano comunque ottenere il riconoscimento del costo grazie alla simmetria tra il provento tassato a carico del calciatore e il costo deducibile per la società. Si trattava, quindi, di una norma sistematica che eliminava ogni dubbio e impediva qualsiasi interpretazione soggettiva da parte dei soggetti coinvolti nelle operazioni, i quali non potevano sottrarsi all'imposizione fiscale. Tuttavia, come già accennato, permangono forti dubbi sulla costituzionalità della norma, poiché introduceva una presunzione assoluta di reddito per il calciatore senza alcun elemento di certezza. In questo contesto, l'articolo 53 della Costituzione, che

⁶⁷ Art. 53 Cost. recita «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».

stabilisce che la ricchezza deve essere attuale ed effettiva, impedisce al legislatore di creare presunzioni legali assolute. Tali presunzioni, negando la possibilità di fornire una prova contraria rispetto a quanto stabilito dalla presunzione stessa, risultano in contrasto con il principio di effettività della ricchezza garantito dall'articolo 53 della Costituzione. È chiaro, quindi, che la scelta del legislatore era evidentemente viziata dal punto di vista costituzionale. Inoltre, la norma contenuta nel comma 4 bis dell'articolo 51 del TUIR era irragionevole: se un agente concordava con una società di ricevere un certo compenso per il lavoro svolto a favore di tale società, presso cui risultavano tesserati due o tre dei suoi assistiti, l'attribuzione del 15% del compenso percepito dall'agente a tutti gli assistiti avrebbe comportato l'assegnazione di un reddito che non aveva alcun collegamento con il servizio di cui il tesserato aveva beneficiato. Sebbene la disposizione in esame presentasse evidenti criticità, essa perseguiva un obiettivo chiaro: definire i limiti del benefit. Non poteva essere considerata semplicemente una norma vantaggiosa *tout court*, come era stato impropriamente suggerito, poiché era simmetrica rispetto all'altra norma che permetteva alle società di dedurre il costo degli agenti. Tuttavia, aveva obiettivi specifici: *a)* fornire chiarezza in situazioni diverse; *b)* evitare contenziosi inutili. Inoltre, dal punto di vista fiscale, eventuali violazioni delle normative federali italiane (che inizialmente vietavano agli agenti di lavorare contemporaneamente per i tesserati e le società calcistiche) non avevano effetti fiscali, poiché il calciatore avrebbe comunque ricevuto un benefit parziale. L'intento originale della norma era quello di garantire chiarezza, ma il risultato finale si è allontanato dalla ratio, poiché il tesserato riceveva un benefit anche per prestazioni di cui poteva non essere a conoscenza, calcolato sul compenso totale dell'agente a causa della presunzione introdotta dalla norma. In risposta alle critiche rivolte a questa disposizione, il legislatore ha deciso di abrogare la norma introdotta solo due anni prima. Questa scelta approntata dal legislatore mostra delle perplessità, in quanto: *a)* se una norma è scritta male può essere corretta e migliorata, senza che sia necessaria l'abrogazione; *b)* era facilmente immaginabile che si sarebbe tornati alla situazione confusionaria previgente, con

un nuovo proliferare di contenziosi tra i vari soggetti del calcio e le Agenzie delle Entrate, come infatti è successo.

A seguito dell'abrogazione della norma, è iniziata una nuova serie di indagini nel settore del calcio. Durante queste indagini, sono stati contestati a numerose società e calciatori redditi non dichiarati, relativi a *fringe benefits* che si riferivano a prestazioni fornite da procuratori sportivi. Questi procuratori, secondo le accuse, avrebbero emesso fatture alle società di calcio per servizi che in realtà non erano stati forniti a favore delle stesse, ma erano invece utilizzate per mascherare compensi per prestazioni effettuate esclusivamente a vantaggio dei tesserati loro assistiti. In realtà, dai documenti ufficiali non risultava alcun rapporto formale tra i procuratori e i calciatori; il rapporto era dedotto dai verificatori sulla base di informazioni trovate su vari siti web, che indicavano i procuratori come rappresentanti di uno o più calciatori. Queste informazioni ottenute online (spesso senza specificare la loro origine negli avvisi di accertamento) erano ritenute sufficienti per emettere accertamenti sul reddito dei calciatori a titolo di *fringe benefit* e per recuperare a tassazione i costi dedotti dalle società. Le fatture emesse dai procuratori sportivi venivano considerate fittizie, cioè inesistenti, secondo le autorità fiscali. Sono in tale ambito da segnalare due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Milano e di Roma, ma ci sono molti altri casi analoghi di soccombenza dell'amministrazione finanziaria ⁶⁸, in cui i giudici di merito hanno respinto le contestazioni

⁶⁸ Si esprime in tal senso la Comm. Trib. Prov. Genova, 19 ottobre, n.1300 «L'attività di accertamento prende le mosse da pvc della GdF di Genova del - 22/12/2016 per gli anni 2009-2011-2012. Le constatazioni del pvc scaturiscono da indagini di polizia giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale della Procura di Napoli, che ha concesso il nulla-osta all'utilizzazione dei dati ai fini amministrativi. L'Ufficio fa proprie le conclusioni della verifica fiscale, considerando il compenso riconosciuto dalla società all'agente come una specie di acollo del pagamento che il giocatore avrebbe dovuto corrispondere direttamente all'agente stesso per l'attività resa in proprio favore, riqualificando la quota di corrispettivo versato dalla società, ritenuta imputabile al calciatore, come compenso in natura (*fringe benefit*) a favore del calciatore stesso. Emette di conseguenza nei confronti dell'U.S. avviso di accertamento n. (...) per l'anno 2011, a cui non veniva allegato il pvc della GdF, già consegnato in originale alla parte; contesta l'omessa deduzione ai fini IRAP di componenti negativi pari ad Euro 25.000 (fatt. 27 bis 2011 emessa dal procuratore M. nei confronti dell'U.S. per "corrispettivo per consulenza assistenza e prestazione servizi inerenti il calciatore P.F.- acconto") irrogando la maggiore imposta IRAP in Euro 975,00 e l'omesso versamento della ritenuta di acconto su un reddito lordo non dichiarato di Euro 46.560,94 recuperando le maggiori ritenute IRPEF in Euro 21.310,94. La società ricorre

eccependo in via preliminare la violazione dell'art. 12 comma 7 L. n. 212 del 2000 per inosservanza del termine di 60 giorni dalla consegna del pvc.

Nel merito sostiene che la pretesa sia destituita di ogni fondamento in quanto:

- i fringe benefit sono solo quelli effettivamente goduti dal lavoratore

- la Legge di stabilità 2014 stabiliva forfettariamente che il 15 % dei compensi dei club ai procuratori costituisce fringe benefit da imputare allo stipendio dei calciatori

- l'attività del procuratore del calciatore e/o della società non può essere qualificata come svolta nell'interesse esclusivo del giocatore (cita per confronto la circolare dell'Agenzia in materia di compensi agli agenti teatrali)

- l'attività in questione è soggettivamente ed oggettivamente reale ed è stata svolta nell'interesse esclusivo della U.S.

- le prove poste dall'Ufficio a fondamento della pretesa non hanno il carattere della certezza: si tratta di documenti trovati nei locali di un soggetto terzo e totalmente estraneo alla società e/o di imprecise informazioni tratte da Media Search. In subordine contesta il metodo di calcolo dell'importo lordizzato su cui sono state operate le ritenute di acconto. Sostiene la non irraggiungibilità delle sanzioni per errore sul fatto e/o incertezza della norma.

Chiede pertanto l'annullamento dell'accertamento, in subordine la riduzione dell'importo lordo su cui operare la ritenuta d'acconto ad euro 25.000 e la disapplicazione delle sanzioni.

L'Ufficio relativamente all'eccezione preliminare sostiene che l'urgenza è in re ipsa quando è imminente lo spirare dei termini di decadenza, citando sentenze della Suprema Corte. Nel merito insiste per la correttezza del proprio operato, facendo presente che le prove sono costituite dalle informazioni reperite su Media Search, dalla documentazione reperita nella perquisizione locale nei cfr. del procuratore M. ed in particolare dal manoscritto con i nomi dei calciatori (contrassegnati da una x) tra cui F. (non contrassegnato con la x), dal modulo rosso n. 2141 del conferimento dalla S. al procuratore M., dal modulo blu del conferimento da F. a M. (in bianco e non depositato in Federazione), dalla missiva M. 30/8/2011, in cui dichiarava di non essere l'agente di F., ma di agire solo nell'interesse della U.S.

quindi esatto il calcolo dell'Ufficio. La Commissione così decide. In merito all'eccezione preliminare di violazione dell'art. 12 comma 7 L. n. 212 del 2000 per il mancato rispetto dei 60 giorni va considerato che i risultati della complessa attività di verifica sono stati inviati all'Ufficio nell'imminenza dei termini. Come è giurisprudenza costante della Suprema Corte (v. per tutte Cass. n. 11944/2012 e n. 20769/2013) l'urgenza è in re ipsa quando vi è l'imminenza dello scadere dei termini di decadenza, essendo preminente l'interesse pubblico dell'efficienza nella amministrazione delle entrate tributarie ai sensi dell'art. 97 Cost. Per altro va considerato, che a seguito di presentazione di istanza di accertamento con adesione è stato instaurato un contraddittorio con il contribuente, che si è svolto regolarmente: pertanto la parte è stata messa in grado di manifestare il proprio convincimento, e di fornire adeguate giustificazioni in merito. L'eccezione preliminare va respinta e si passa ad esaminare il ricorso nel merito.

L'attività del calciatore professionista, seppur inquadrato civilisticamente nel lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), sotto l'aspetto fiscale è ricondotta nell'ambito dei redditi da lavoro dipendente, che assorbe ogni compenso, in denaro o in natura, direttamente derivante dall'attività sportiva esercitata per conto della squadra di appartenenza. I procuratori sportivi assistono, nell'esercizio della loro attività professionale o anche occasionalmente, club e calciatori nelle trattative per la conclusione dei contratti. Relativamente alla natura di tali rapporti, in particolare sotto il profilo fiscale, vi è molta incertezza sulla applicazione delle norme e sulla qualificazione delle prestazioni, atteso l'atipico inquadramento reddituale degli sportivi professionisti parificati dalla L. n. 91 del 1981 ai lavoratori dipendenti. Occorre pertanto inquadrare il problema, anche alla luce delle intervenute variazioni normative in merito. Fino al 2015 il Regolamento della Federazione I.G.C. stabiliva il divieto per gli agenti/procuratori di rappresentare contemporaneamente sia la società calcistica sia il calciatore; mentre in campo internazionale la FIFA, concedeva la possibilità per i procuratori sportivi di assistere contemporaneamente entrambi i soggetti, purché in maniera trasparente. In questo frattempo, alcune verifiche fiscali effettuate su club calcistici hanno considerato il compenso riconosciuto dalla società all'agente come una specie di acconto del pagamento, che sarebbe dovuto essere corrisposto dal giocatore per l'attività resa in proprio favore, ed hanno ritenuto la quota di corrispettivo versato dalla

dell'Amministrazione finanziaria, ritenendo che non ci fossero prove sufficienti per superare il dato formale presente nei documenti ufficiali esaminati dai verificatori. Essi sostenevano che le mere notizie rinvenute su quotidiani sportivi o siti internet non fossero sufficienti a giustificare un accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in quanto inidonee a essere utilizzate come mezzi di prova. Riguardo a tal proposito, senza entrare nel dettaglio della prova nel processo tributario e dell'uso delle presunzioni, è utile esaminare brevemente questo tema per chiarire i confini di tale tipo di reddito. Questo aspetto sembra essere poco chiaro anche all'Amministrazione finanziaria, che tende a considerare come benefit qualsiasi elemento, anche minimo, riconducibile al lavoratore. Tuttavia, è importante ricordare che i *fringe benefits* sono una forma marginale di retribuzione e devono avere un chiaro legame con la prestazione che ha portato il lavoratore a ottenere un vantaggio.

Con il termine *fringe benefits* si intendono i c.d. “vantaggi accessori” che i lavoratori possono ottenere come forma di integrazione della retribuzione convenzionalmente rappresentata dalla remunerazione in denaro ⁶⁹. Per chiarire, quindi, si tratta di compensi che il datore di lavoro fornisce, spesso sotto forma di beni o servizi, come l'uso di un'auto aziendale, buoni pasto, o contributi per l'istruzione dei figli del dipendente. Il tipo di benefici offerti varia a seconda delle politiche aziendali e delle categorie di lavoratori. Sebbene i *fringe benefits* siano generalmente considerati come compensi in natura, esistono anche benefici monetari come sussidi occasionali o rimborsi di spese familiari, per esempio per l'istruzione dei figli. Pertanto, mentre molti *fringe benefits* sono

società imputabile al calciatore, riqualificandola come compenso in natura (*fringe benefit*) a favore del calciatore stesso; di conseguenza alle società sportive, come nel caso di cui oggi si discute, è stata contestata l'indeducibilità ai fini IRAP dell'importo in questione (in quanto costo di lavoro dipendente), l'indetraibilità della relativa IVA e l'omessa effettuazione delle ritenute a titolo di acconto dovute sull'importo del *fringe benefit*. Per far fronte ai problemi della doppia rappresentanza è intervenuta la Legge di Stabilità per il 2014 decretando che, con decorrenza dall'annualità 2013, il 15% dei costi sostenuti da una società sportiva per l'attività di assistenza dei procuratori, fosse automaticamente considerato compenso in natura, erogato al calciatore e quindi tassabile in capo allo stesso, modificando in tal senso l'art. 51 comma 4 bis del TUIR. Tale comma è stato abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2016 dall'art. 1 comma 8 della Legge finanziaria per il 2016 n. 208/2015.», da *Wolters Kluwer, One legale*.

⁶⁹ Cfr. A. BENAZZI, *Ancora sulla contestazione dei fringe benefits ai calciatori connessi ai compensi erogati dalle società di calcio ai procuratori sportivi: una storia infinita*, in *Rass. dir. ec. sport*, cit., p. 1 ss.

compensi in natura, ci sono anche casi in cui i benefici possono essere in denaro. Dal punto di vista fiscale, ogni beneficio extra-salariale deve essere considerato per la sua imponibilità nei confronti del dipendente e per il corretto assoggettamento a ritenute alla fonte. In passato, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che le spese sostenute a favore del dipendente, se effettuate principalmente nell'interesse esclusivo e prevalente del datore di lavoro, non costituiscono reddito imponibile per il dipendente. In particolare, in risposta a un'istanza di appello, l'Agenzia delle Entrate ⁷⁰ ha affermato l'irrilevanza reddituale per il dipendente di accollarsi le spese relative a polizze assicurative per responsabilità civile destinate a garantire una copertura contro il potenziale rischio, per il dipendente, di far fronte personalmente ai danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni, a terzi. Nella risoluzione citata, si fa riferimento a quanto già discusso nelle circolari n. 326/E del 23 dicembre 1997 e n. 55/E del 4 marzo 1999. In particolare, si riaffermano le seguenti interpretazioni delle normative amministrative, che sono generalmente accettate anche dalla dottrina: *a)* le somme e i valori non sono considerati imponibili per il dipendente o collaboratore se, nella loro erogazione, prevale l'interesse aziendale rispetto a quello privato del dipendente; *b)* se l'erogazione di somme o valori deriva da un obbligo legale o contrattuale del datore di lavoro o committente, le regole fiscali da applicare sono le stesse di quelle appena indicate; *c)* allo stesso modo, le somme e i valori non hanno rilevanza reddituale se non rappresentano un guadagno per il dipendente o collaboratore, ma piuttosto una semplice reintegrazione patrimoniale. La validità delle suddette regole interpretative è chiaramente confermata dalle dichiarazioni specifiche nella circolare n. 326/E del 1997. In quell'occasione, il Ministero delle Finanze, fornendo un elenco dettagliato delle somme e dei valori soggetti a tassazione, ha chiarito che: *a)* sono tassati i premi pagati dal datore di lavoro per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra-professionali, mentre le assicurazioni per infortuni professionali sono esenti da tassazione, così come i rimborsi effettuati dal datore di lavoro per spese sanitarie; *b)* le somme pagate dal datore

⁷⁰ Agenzia delle Entrate, Ris. 9 settembre 2003, n.178/E, rinvenibile su Wolters Kluwer.

di lavoro per l'iscrizione gratuita a corsi di formazione professionale sono considerate costi di produzione dell'impresa e, pertanto, non sono imponibili per il dipendente; c) non comportano alcuna conseguenza impositiva le visite mediche obbligatorie previste dalle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, o a quella legata agli incidenti sul lavoro, in quanto si tratta di erogazione derivante non da una scelta del datore di lavoro, ma di spese collegate a disposizioni di legge vincolanti per il datore di lavoro. Sostanzialmente, l'indirizzo ministeriale ha sviluppato un insieme di criteri di esclusione che non sono immediatamente evidenti nell'articolo 51 del TUIR n. 917 del 1986. Questi criteri sono principalmente collegati alle spese che sono: a) sostenute dal datore di lavoro principalmente per il proprio interesse aziendale o per adempiere a un obbligo legale specifico; b) relative a servizi forniti ai dipendenti che non sono esclusivamente a beneficio del lavoratore stesso. Originariamente, queste disposizioni erano state intese per esaminare il rapporto tradizionale tra datore di lavoro e dipendente. Tuttavia, applicare questi concetti al mondo del calcio, dove i fenomeni potrebbero rientrare nei *"fringe benefits"*, rappresenta una sfida particolare a causa della natura unica del rapporto tra atleta e società sportiva. In questo contesto, da una parte, si riconosce la non tassabilità di alcune spese sostenute dalle società calcistiche, che avvantaggiano anche i giocatori (come il soggiorno in hotel durante ritiri o trasferte e le spese per il recupero fisico da infortuni). Dall'altra parte, emerge un nuovo tema riguardante i compensi pagati dalle società di calcio agli agenti. La domanda è se questi compensi possano essere considerati davvero come *"fringe benefits"* o se siano al di fuori di questo concetto, che già di per sé è poco chiaro.

Le prime contestazioni hanno visto i calciatori vincere nella maggior parte dei casi, poiché il Fisco non è riuscito a dimostrare un collegamento diretto tra i servizi forniti e i benefici ottenuti dai giocatori. Inoltre, non era chiaramente dimostrato che i pagamenti effettuati dalle società calcistiche rappresentassero una traslazione del costo dell'agente dal calciatore alla società. Dopo un periodo iniziale in cui era stata raggiunta una sorta di tregua tra l'autorità fiscale, i calciatori e le società calcistiche, l'abrogazione della norma in questione ha riaperto il conflitto. Tuttavia, giustamente, le sentenze dei giudici di merito sono

state favorevoli ai calciatori, a causa della debolezza delle argomentazioni negli avvisi di accertamento, che presentavano evidenti lacune nella prova. Inoltre, non esiste, per quanto è noto, alcun elemento che indichi un vantaggio reale per il lavoratore dipendente, tale da giustificare l'identificazione di un *fringe benefit*. Si spera che, a seguito delle sentenze menzionate, si possa porre definitivamente fine a controversie inutili che generano solo costi per la collettività, senza apportare alcun vantaggio alle finanze pubbliche.

Per concludere il paragrafo, ritengo opportuno esaminare la sentenza n. 2826/2018 emessa dalla Commissione Tributaria di Lecce. Questa si concentra sulla questione delle somme pagate dai club calcistici ai procuratori sportivi per servizi che si presume fossero a beneficio dei calciatori. In questo caso, un club di Serie A ha contestato un avviso di accertamento riguardante l'anno fiscale 2012, relativo a ritenute alla fonte IRPEF, addizionali regionali e comunali su compensi per lavoro dipendente, oltre a sanzioni ⁷¹. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il club aveva pagato delle somme a un procuratore sportivo. Il club affermava che tali somme erano state versate al procuratore in qualità di rappresentante del club, mentre l'Ufficio sosteneva che erano state pagate per attività svolte a favore del calciatore. Secondo l'Ufficio, queste somme avrebbero dovuto essere considerate come *fringe benefits*, ossia compensi aggiuntivi per il calciatore. Pertanto, si contestava al club l'omessa applicazione delle ritenute previste per legge. La Commissione di Lecce ha ricordato che, nei casi in cui l'Amministrazione finanziaria ritiene che le fatture riguardino operazioni che presentano discrepanze rispetto alla loro rappresentazione documentale, inclusa la fittizietà soggettiva, spetta all'Ufficio dimostrare l'effettività soggettiva dell'operazione, e non al contribuente. Questo perché, secondo la normativa generale e comunitaria, esiste una presunzione di corrispondenza tra la realtà economica effettiva e quanto indicato nella fattura, purché il documento soddisfi i requisiti formali e il soggetto passivo abbia adempiuto agli obblighi contabili. I giudici di Lecce hanno, quindi, concluso che le prove fornite dall'Amministrazione finanziaria erano insufficienti in termini

⁷¹ A. MAGLIARO, S. CENSI, *Compensi ai calciatori di fringe benefits non dichiarati: il Fisco ha l'onere probatorio*, in *Corr. trib.*, 2018, p. 3399 ss.

di gravità, precisione e concordanza ⁷². Di conseguenza, l'accusa di elusione avanzata dall'Ufficio appariva basata solo su indizi e mancava di prove concrete, specialmente in presenza di fatturazione e relativo pagamento delle imposte. Pertanto, il ricorso del contribuente è stato accolto e l'avviso di accertamento annullato.

Prima di tutto è necessario capire chi sia lo sportivo professionista, definirlo risulta essere un'attività essenziale anche ai fini reddituali. A tracciare una definizione dello sportivo professionista è la legge 91/81, che all'art 2 stabilisce che *“sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori e direttori tecnici sportivi, i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolate dal CONI che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali”*. I caratteri della continuità e della onerosità risultano essere piuttosto chiari, infatti sono molti tra atleti, allenatori e direttori tecnici sportivi a esercitare l'attività secondo quanto disposto dall'art. 2 legge 91/81 ⁷³. Desta qualche problematica in più l'ultimo elemento richiesto dalla norma, la quale impone che l'attività dei soggetti citati deve essere svolta *“nell'ambito delle discipline regolate dal CONI che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali”*. Oggi, le federazioni nazionali che hanno ottenuto questa qualificazione sono solamente quattro: si tratta nel calcio maschile della Serie A, Serie B e Lega Pro, nella pallacanestro maschile della Serie A1 e del ciclismo maschile e femminile e del golf. Di conseguenza, tutti quei soggetti che svolgono l'attività sportiva con il carattere della continuità e della onerosità, ma senza appartenere a una delle categorie sopracitate non possono essere considerati sportivi professionisti (come Valentino Rossi e Federica Pellegrini, rispettivamente due ex campioni, il primo nel motociclismo e la seconda nel nuoto).

Per comprendere meglio il caso in questione, è utile ricordare brevemente la specifica classificazione fiscale delle parti coinvolte. Da un lato, abbiamo la società di calcio professionistica, cioè il Club, che deve essere costituita come

⁷² Un chiaro richiamo al comma 2 dell'art. 192 c.p.p. «L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.»

⁷³ A. MAGLIARO, S. CENSI, *Sport e fisco*, cit., p. 49 ss.

società di capitali ⁷⁴. Ciò significa che il suo reddito imponibile è calcolato secondo le regole del reddito d'impresa. Dall'altro lato, c'è un lavoratore subordinato, che, data la natura del diritto sportivo professionistico, è soggetto alle normative relative al calcolo del reddito da lavoro dipendente. Secondo il dispositivo dell'art. 51 del TUIR, il reddito da lavoro dipendente è "costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". Pertanto, qualsiasi importo che il Club paghi al procuratore a nome del giocatore per il servizio di intermediazione prestato in favore del giocatore dovrebbe essere classificato come reddito da lavoro dipendente e rientrare nella fattispecie denominata *fringe benefits*. In questo scenario, la somma versata sarebbe considerata una spesa deducibile per la società che funge da datore di lavoro e un reddito imponibile per il calciatore, in qualità di dipendente. Di conseguenza, questo importo dovrebbe essere assoggettato a ritenuta da parte del datore di lavoro secondo quanto stabilito dall'art.23 del D.P.R. 600/1973.

I calciatori professionisti, dunque, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei lavoratori dipendenti delle società calcistiche. Nella loro attività vengono assistiti da intermediari ⁷⁵, i quali curano gli interessi dei calciatori che gli conferiscono l'incarico, prestando opera di consulenza a loro favore nelle trattative dirette alla stipula di contratti, aiutandoli nella definizione e nella gestione della durata dello stesso, con particolare riguardo all'aspetto economico. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha creato nel tempo diverse normative per regolamentare le funzioni degli intermediari. La prima normativa federale, che è stata soggetta a revisioni costanti e stratificate nei venti anni successivi, fu introdotta nel 1990. Per la tematica della sentenza in oggetto, è importante considerare il Regolamento successivo, pubblicato nel 2011. Questo Regolamento, chiamato "Regolamento Agenti dei calciatori", è contraddistinto da una particolarità, dettata dall'articolo 20, il quale stabilisce che era proibito

⁷⁴ Così dispone l'art. 10 L.n. 91/1981 «Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.» Questa legge è la base per l'inquadramento giuslavoristico e anche reddituale dello sportivo ed è intitolata "norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti".

⁷⁵ A. MAGLIARO, M. CORNAZZANI, *Sport e fisco*, cit., p. 121 ss.

agli agenti rappresentare gli interessi di più di una parte durante la stipula di un contratto tra una società e un calciatore o tra due società. In pratica, l'agente poteva ricevere incarichi solo da una delle due parti coinvolte: o dal Club o dal calciatore ⁷⁶.

Come già detto, il procuratore poteva essere compensato dalla società calcistica solo per servizi di intermediazione specificamente documentati nel cosiddetto "modulo rosso". Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l'intermediario riceveva il pagamento dal Club anche senza tale modulo. Era necessario quindi determinare se il pagamento fosse stato per servizi forniti al Club o al calciatore. Spesso, l'agente veniva pagato dal Club non per attività di intermediazione, ma per altri servizi. Era comune per molte società calcistiche pagare i procuratori in base a contratti che prevedevano prestazioni diverse da quelle di rappresentanza incluse nel "modulo rosso". Queste prestazioni aggiuntive includevano, tra le altre cose, assistenza al calciatore riguardante la sistemazione logistica nella città del Club, gestione dei rapporti con la stampa e i media, controllo dell'immagine, assistenza assicurativa e altri servizi ⁷⁷. L'Agenzia delle Entrate negli ultimi dieci anni si è concentrata proprio sulle remunerazioni di queste prestazioni "secondarie" degli agenti, ritenendo che, qualora queste prestazioni potessero essere riconducibili ad attività svolte in favore del calciatore, anche se corrisposte dalle società, dovrebbero considerarsi remunerazioni in natura dei dipendenti ⁷⁸. Secondo l'Agenzia, le società calcistiche si sarebbero fatte "carico dei compensi che il giocatore avrebbe

⁷⁶ Così l'art. 16, Regolamento Agenti di calciatore 2011, "Un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società di calcio, secondo quanto stabilito nel presente regolamento, solo dopo aver ricevuto incarico scritto. A pena di inefficacia, l'incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello FIFA. Tali mandati devono, a pena di inefficacia, essere depositati o inviati, entro 20 giorni dalla loro sottoscrizione, a mezzo raccomandata, presso la segreteria della Commissione Agenti". Tali mandati venivano conferiti su appositi modelli comunemente definiti "modulo rosso" o "modulo blu" (nome derivante dal colore dello stesso)."

⁷⁷ Operando in questo modo le società non violavano le disposizioni federali che impedivano all'agente, che aveva ricevuto il mandato dal calciatore, di esercitare la sua attività di intermediazione anche a favore del club.

⁷⁸ A seguito delle istruzioni impartite alle Direzioni generali contenute nella circolare Prot. N. 2009/137433, intitolata "linee guida per le attività di controllo relative ai compensi corrisposti ai procuratori sportivi da parte delle società di calcio", furono eseguite una serie di verifiche che coinvolsero la maggior parte delle società calcistiche professionistiche, quasi la totalità degli agenti sportivi e un gran numero di calciatori.

dovuto corrispondere al procuratore (o agente) per la stipula del contratto”. Inoltre, secondo l’Agenzia, anche i servizi aggiuntivi generalmente apportano un chiaro vantaggio e un incremento per il calciatore professionista, il quale, se non sostenuto specificamente dalla società, dovrebbe affrontare tali spese con i propri mezzi, proprio come farebbe qualsiasi altro lavoratore dipendente. Di conseguenza, la circolare conclude che, in entrambi i casi, questi costi devono essere considerati come forme di remunerazione in natura (noto come *fringe benefit*).

Passando ora a trattare le decisioni delle Corti di merito, in seguito all’ampia azione di verifica dell’Agenzia delle entrate, è emerso un contenzioso altrettanto significativo che inizialmente ha visto prevalere le posizioni dell’Agenzia. La Commissione tributaria provinciale di Roma ⁷⁹ e le commissioni regionali del Lazio ⁸⁰ e della Lombardia ⁸¹ hanno stabilito che, in mancanza di prove valide fornite dai Club (e in particolare in assenza del cosiddetto modulo rosso) che dimostrassero che l’incarico fosse stato assegnato esclusivamente nell’interesse della società, le somme pagate da quest’ultima dovevano essere considerate indeducibili. Inoltre, essendo classificate come *fringe benefits*, tali somme dovevano essere considerate imponibili per il calciatore. Tuttavia, le sentenze più recenti in materia confermano quanto già affermato dalla vecchia decisione dei giudici provinciali romani del 2010 ⁸². Secondo questi giudici, “il contratto stipulato dal datore di lavoro tutelava esclusivamente l’immagine della società e quanto altro a essa collegato, non nell’interesse del giocatore, ma nell’interesse della società stessa.” Le sentenze successive delle Corti di merito hanno posto l’attenzione sulla corretta ripartizione dell’onere della prova, assegnando tale responsabilità all’Amministrazione finanziaria ⁸³. In particolare, una recente

⁷⁹ Comm. Trib. prov. Roma, Sez I, 18 gennaio 2010, n.1, rinvenibile su Wolters Kluwer.

⁸⁰ Comm. Trib. reg. Lazio, Sez. XXXV, 5 aprile 2012, n. 53, rinvenibile su Wolters Kluwer.

⁸¹ Comm. Trib. reg. Lombardia, Sez. XLV, 19 agosto 2015, n. 3625, rinvenibile su Wolters Kluwer.

⁸² Comm. trib. prov. di Roma, Sez. XLVI, 13 maggio 2010, n. 252, rinvenibile su Wolters Kluwer.

⁸³ Comm. trib. prov. di Massa Carrara, Sez. I, 16 marzo 2012, n. 145, rinvenibile su Wolters Kluwer.

sentenza dei giudici genovesi ⁸⁴ ha dichiarato che *“le prove presentate dall’Ufficio a sostegno della propria tesi, oltre a essere costituite da documenti trovati nei locali di un soggetto terzo ed estraneo alla società, non hanno alcuna validità probatoria. Il modulo azzurro di presunto conferimento dell’incarico al procuratore M. da parte del giocatore F.P. è in realtà un modulo in bianco, non compilato né firmato, e che comunque non risulta depositato in Federazione, come riconosciuto dallo stesso Ufficio. La restante documentazione è costituita da ricerche non specificate Media Search, prive di valore probatorio, e da appunti manoscritti con elenchi di nomi senza alcun riferimento oggettivo.”* La sentenza concludeva che *“si possono infatti considerare costi imputabili a fringe benefit solo quelli relativi a servizi effettivamente goduti dal lavoratore. E di tale effettivo godimento non vi è agli atti idonea prova. Mentre è sicuramente provato che la società sportiva abbia goduto dei servizi del procuratore M.”*.

Per affrontare i problemi menzionati, la Legge di stabilità del 2014 ha stabilito che, a partire dall’anno fiscale 2013, il 15% delle spese sostenute da una società sportiva per l’assistenza dei procuratori sia automaticamente considerato come compenso in natura, erogato al calciatore e quindi tassabile in capo allo stesso, modificando l’art. 51 comma 4 bis TUIR. L’intervento legislativo è stato criticato da molti per i dubbi relativi alla presunzione assoluta imposta dal comma 4-bis, oltre alle problematiche legate ai diversi principi di imputazione temporale del reddito. Di conseguenza, tale comma è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2016, secondo l’articolo 1, comma 8 della Legge finanziaria per il 2016, n. 208/2015. Inoltre, nel 2015 c’è stata un’importante modifica normativa nel campo sportivo. È stato emesso il nuovo Regolamento FIGC che, adottando i principi della FIFA, ha stabilito che, a partire dalla campagna trasferimenti di luglio 2015, un procuratore sportivo può rappresentare sia la società calcistica che il calciatore nella stipula di un contratto di prestazione sportiva ⁸⁵. Infine, il

⁸⁴ Comm. trib. prov. di Genova, Sez. VI, 16 gennaio 2018, n. 58, rinvenibile su Wolters Kluwer.

⁸⁵ Così dispone l’art. 1 del nuovo Regolamento Agenti “Se non diversamente specificato nell’ambito del presente regolamento, i seguenti termini, [...] hanno il seguente significato [...] - Procuratore Sportivo: si intende il soggetto che anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente,

Regolamento, nell'articolo 6 intitolato "Corrispettivi", specifica che nel Contratto di Rappresentanza deve essere indicato il compenso dovuto al Procuratore Sportivo e, se i servizi del Procuratore Sportivo vengono svolti per più parti, deve essere indicato anche chi è responsabile del pagamento.

Per quanto stabilito dalla sentenza oggetto di tale paragrafo dell'elaborato, condivido che l'onere della prova sia addossato in capo all'Agenzia delle Entrate, che, quindi, per sostenere le proprie accuse necessita di prove documentali idonee. Tuttavia, la modifica apportata al Regolamento dei procuratori potrebbe non essere risolutiva. Infatti, come già accennato, se i servizi del procuratore vengono svolti nell'interesse sia del calciatore che della squadra, è possibile stabilire contrattualmente che la squadra debba farsi carico del pagamento. Sebbene questa possibilità elimini i problemi legati al vincolo di esclusività del procuratore, potrebbe non risolvere le questioni fiscali. Se la squadra si fa carico delle somme dovute al procuratore, secondo l'articolo 6, ciò potrebbe non impedire che tali spese siano considerate come *fringe benefits*. La norma stessa prevede che la spesa sostenuta da una sola parte riguardi servizi del procuratore resi nell'interesse di più parti. Questo potrebbe portare l'Amministrazione finanziaria a ritenere che il costo sostenuto dalla squadra debba essere considerato un *fringe benefit* per il calciatore, nel cui interesse il servizio è stato reso e la spesa effettuata.

rappresenta o assiste una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati".

CAPITOLO II

LE PROBLEMATICHE ATTUALI ALLA LUCE DEI REGOLAMENTI FIGC E FIFA

SOMMARIO: 1. La normativa nazionale: i regolamenti FIGC e CONI – 2. Le conseguenze della riforma dello sport sulla figura dell'Agente sportivo – 3. I diversi piani regolamentari esteri – 4. Diritto e principi UE applicati ai regolamenti FIFA 2015 – 5. Il nuovo Regolamento FIFA.

1. La normativa nazionale: i regolamenti FIGC e CONI

Il regime di “*Deregulation*” trattato nel precedente capitolo terminò in Italia grazie all’emanazione della Legge di Bilancio del 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), con cui il legislatore provvide a eseguire una riforma del settore sportivo, prevedendo una serie di novità con la finalità di promuovere e potenziare il movimento sportivo italiano. In particolare, l’articolo 1, comma 373 della legge di Bilancio 2018 ha delegato al CONI il compito di disciplinare i casi di incompatibilità, per lo svolgimento della professione di agente sportivo, e il conseguente regime sanzionatorio sportivo ⁸⁶. Tuttavia, è importante notare che il CONI ha creato un Regolamento che fornisce una disciplina dettagliata dell’intera materia, superando i limiti della delega conferita dal legislatore. Il Regolamento CONI per gli agenti sportivi ⁸⁷ si struttura infatti in: *a)* una disciplina che riprende quanto previsto già a livello di fonte statale; *b)* una regolamentazione per l’attuazione della delega conferita dal legislatore, riguardante l’identificazione dei casi di incompatibilità e il conseguente sistema di sanzioni sportive; *c)* una regolamentazione integrativa rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale e dalla delega legislativa, con l’intento di stabilire nel Regolamento principi generali e norme dettagliate per garantire un

⁸⁶ M. PIROLI, *L’agente sportivo alla luce dell’attuale normativa nazionale e internazionale*, in *Diritto dello sport*, 2023, p. 81 ss.

⁸⁷ Il Regolamento CONI cui si fa riferimento è consultabile sul sito www.coni.it.

sistema completo e unificare tutte le norme in un unico documento. In riferimento al punto c) va considerato che, sebbene il CONI abbia formalmente superato i limiti della delega conferitagli dal legislatore, l'approccio adottato dal CONI può essere considerato legittimo grazie all'autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 280/2003⁸⁸. Questo articolo afferma che l'ordinamento sportivo possiede una propria capacità normativa, che, tuttavia, è vincolata al rispetto delle norme gerarchicamente superiori, quali la normativa primaria e secondaria statale sugli agenti sportivi. Il Regolamento in questione si suddivide nella seguenti parti: i) la prima parte è composta da quattro capitoli che trattano rispettivamente: le premesse, il Registro nazionale degli agenti sportivi, la Commissione CONI per gli agenti sportivi e il titolo abilitativo; ii) la seconda parte consiste in un unico capo che tratta i principi generali e le disposizioni comuni, specificando i doveri degli agenti sportivi, i casi di incompatibilità e conflitto d'interessi, le modalità di organizzazione dell'attività e i contratti di mandato degli agenti sportivi; iii) la terza parte, anch'essa composta da un unico capo, riguarda la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport nel giudicare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari della Commissione CONI per gli agenti sportivi. Inoltre, salvo deroga espressa contenuta nel contratto di mandato, il Collegio è competente su tutte le controversie riguardanti la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato degli agenti sportivi, nonché le relative controversie economiche⁸⁹. Questa parte include anche la regolamentazione della domiciliazione, la figura del Responsabile unico del procedimento e le norme transitorie e finali.

In linea con il Regolamento CONI degli agenti sportivi, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha adottato un proprio regolamento per disciplinare l'attività degli agenti sportivi qualificati a operare nel contesto della

⁸⁸ Così l'art. 1, comma 2, L.n. 280/2003, "I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".

⁸⁹ Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione n. 37 del 7 maggio 2019.

FIGC. Questo regolamento è suddiviso in due sezioni principali ⁹⁰: i) la prima sezione è composta da quattro capitoli che trattano: l'ambito di applicazione e gli scopi del regolamento; le definizioni chiave; il Registro federale degli agenti sportivi, con le procedure per l'iscrizione, il rinnovo e la cancellazione; l'istituzione, la struttura, il funzionamento, le responsabilità e i poteri della Commissione federale agenti sportivi; il titolo abilitativo e l'esame nazionale di abilitazione; ii) la seconda sezione include i principi generali e le disposizioni comuni riguardanti i doveri degli agenti sportivi; le situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi; i diritti e gli obblighi dei calciatori assistiti da agenti sportivi o delle società sportive; le modalità di organizzazione dell'attività; i contratti di mandato degli agenti sportivi; l'istituto della domiciliazione; e le norme transitorie e finali.

2. Le conseguenze della Riforma dello Sport sulla figura dell'Agente sportivo

L'articolo 6 della legge n. 86/2019 ha attribuito al Governo il compito di riorganizzare, attraverso uno o più decreti legislativi, le norme riguardanti i rapporti di rappresentanza tra atleti e società sportive, nonché l'accesso e l'esercizio della professione di agente sportivo. L'obiettivo principale di questa norma è quello di assicurare che l'attività degli agenti sportivi sia condotta con imparzialità, indipendenza e trasparenza ⁹¹. Successivamente, il Governo, in

⁹⁰ Il suddetto Regolamento è contenuto nel C.U. n. 227/A del 27 aprile 2022 ed è consultabile sul sito www.figc.it.

⁹¹ Così l'art. 6 L.n. 86/2019 "Allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi, il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e a adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

esecuzione della delega ricevuta, ha emanato il decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, che introduce “misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.” Questo decreto, che fa parte della cosiddetta Riforma dello Sport avviata nel 2019 e suddivisa in sei decreti, ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2023 (data della sua entrata in vigore), l’art. 1, comma 373, della legge n. 205/2017⁹². Il decreto in questione è composto da 15 articoli che, tenendo conto della necessità di un coordinamento formale e sostanziale con la legge n. 86/2019, stabiliscono la normativa generale per l’accesso e l’esercizio della professione di agente sportivo. Un aspetto importante riguarda la nuova definizione di agente sportivo, che risulta più estesa rispetto alla normativa precedente. Ora, l’agente sportivo è definito come colui che, in virtù di un contratto di mandato sportivo, facilita l’incontro tra due o più soggetti attivi in una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, dal CIO, dal CIP o dall’IPC.

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile;

d) previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l’agente sportivo nello svolgimento della sua professione;

e) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l’imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l’attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;

f) individuazione, anche in ragione dell’entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale;

g) previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi;

h) definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l’espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall’attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

⁹² M.F. SERRA, *Considerazioni sulla figura dell’agente sportivo: dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 373 alla legge 8 agosto 2019, n. 86*, in *Riv. dir. ec. sport*, 2019, p. 83.

Questi soggetti possono essere lavoratori sportivi, società o associazioni sportive e l'obiettivo è la conclusione, la risoluzione o il rinnovo di contratti di lavoro sportivo, il trasferimento di prestazioni sportive o il tesseramento presso una federazione sportiva nazionale, offrendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione ⁹³. Con questa nuova definizione, l'agente sportivo non è più solo un intermediario, ma anche un consulente per una delle parti coinvolte. Inoltre, la sua attività non si limita più esclusivamente agli atleti, ma si estende anche ad altri lavoratori sportivi come allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, e preparatori atletici, oltre che alle associazioni sportive. Questo permette all'agente sportivo di operare anche nel contesto dello sport dilettantistico, dato che queste associazioni possono esistere solo in quell'ambito. Infine, il decreto chiarisce il ruolo degli avvocati, specificando che “sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive” ⁹⁴. Un altro aspetto rilevante riguarda il contratto di mandato sportivo, cioè l'accordo tra l'agente sportivo e il suo cliente. L'art. 5 del decreto stabilisce che tale contratto deve essere redatto per iscritto, pena la sua nullità, e deve includere obbligatoriamente alcuni elementi essenziali, come: i dati completi delle parti coinvolte, l'oggetto dell'incarico, la data della stipula, il compenso dell'agente sportivo, oltre alle modalità e condizioni di pagamento e la firma delle parti. Il contratto non può durare più di due anni e non è possibile rinnovarlo automaticamente. Inoltre, se l'accordo è firmato da una persona non iscritta nel Registro nazionale degli Agenti sportivi, il contratto è da considerarsi nullo. Il decreto, nell'art. 6, elenca anche le situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi per gli agenti sportivi, come, ad esempio, essere un dipendente pubblico, ricoprire incarichi o cariche pubbliche, o essere un lavoratore sportivo o atleta tesserato presso la

⁹³ Art. 3, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37.

⁹⁴ M.F. SERRA, *Considerazioni sulla figura dell'agente sportivo: dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 373 alla legge 8 agosto 2019, n. 86*, in *Riv. dir. ec. sport*, cit., p. 99.

federazione sportiva dove l'agente ha ottenuto l'abilitazione ⁹⁵. Nell'ambito della sua attività, l'agente sportivo è tenuto, come stabilito dall'art. 7 del decreto, a rispettare i principi di lealtà, correttezza, integrità, competenza e

⁹⁵ Così l'art. 6, d.lgs. 28/02/2021 "1. È fatto divieto di esercitare l'attività di agente sportivo per: a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi enti strumentali o loro consorzi e Associazioni per qualsiasi fine, degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

b) i soggetti che ricoprono cariche, anche elettive, o incarichi nelle amministrazioni, enti, Società, Consorzi o Associazioni di cui alla lettera a);

c) i titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali;

d) i lavoratori sportivi;

e) gli atleti tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;

f) i soggetti che ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza, presso il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, e comunque presso Società o Associazioni Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo;

g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza sulle Associazioni o Società Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo.

2. La situazione di incompatibilità, di cui al comma 1, lettere d) ed e), cessa al termine della stagione sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l'attività sportiva. La situazione di incompatibilità, di cui al comma 1, lettere f) e g), viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei rapporti ivi indicati.

3. È fatto divieto all'agente sportivo di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese, Associazioni o Società operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.

4. È fatto divieto all'agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il diritto alla corresponsione del compenso di cui all'articolo 8.

5. È fatto divieto all'agente sportivo di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche, a colleghi o a soggetti terzi, ivi compresi i potenziali destinatari delle attività di cui all'articolo 3, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validità.

6. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell'articolo 9, di avviare trattative o di stipulare contratti con una Società o Associazione Sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dell'agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso la suddetta Società o Associazione.

7. Ulteriori cause di incompatibilità o misure volte a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto d'interessi possono essere stabilite dal Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2".

professionalità, oltre a operare in modo autonomo, trasparente e indipendente. Deve inoltre attenersi al Codice Etico previsto dall'articolo 12, comma 2, e a tutte le altre normative applicabili, comprese quelle stabilite dal CONI, dal CIP e dall'ordinamento sportivo sia internazionale che nazionale, con particolare attenzione alle regole imposte dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l'agente ha ottenuto il titolo abilitativo.

Un aspetto centrale riguarda la retribuzione dell'agente sportivo. Il decreto segue in gran parte le direttive delle Federazioni Sportive Nazionali, in particolare della FIGC, stabilendo, all'art. 8, che il compenso deve essere versato attraverso metodi di pagamento tracciabili. Tale compenso può essere concordato in misura fissa o come percentuale sul valore della transazione, ad esempio in caso di trasferimento di un atleta, oppure calcolato sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal contratto stipulato con l'assistenza dell'agente. Inoltre, il pagamento deve essere eseguito solo da chi ha firmato il contratto con l'agente; tuttavia, dopo la conclusione del contratto, il lavoratore sportivo può autorizzare il proprio datore di lavoro (società o associazione sportiva) a versare direttamente il compenso all'agente. È significativo che il comma 5 dell'articolo menzioni la definizione di "parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi [...] aggiornati ogni cinque anni, dopo una verifica di adeguatezza e congruità", suggerendo l'intenzione di introdurre un limite massimo alle commissioni degli agenti. Questa regolamentazione è stata poi formalizzata a livello internazionale con il nuovo Regolamento FIFA sugli agenti, che sarà trattato nei successivi paragrafi. Per quanto riguarda l'esercizio della professione di agente sportivo, questa può essere svolta anche attraverso la forma della società. L'art. 9 del decreto, infatti, stabilisce che è possibile costituire società di agenti sportivi, che devono essere registrate nella sezione dedicata del Registro nazionale, nel rispetto dei seguenti principi: *a)* l'oggetto sociale deve essere costituito dallo svolgimento dell'attività di agente sportivo o attività ad essa strumentali; *b)* la maggioranza delle quote societarie deve essere detenuta da agenti sportivi; *c)* la rappresentanza ed i poteri di gestione della società devono essere esercitati da un

agente sportivo; d) i soci non possono detenere partecipazioni in altre società di agenti sportivi.

L'ultimo punto di rilievo in questa analisi si trova nell'art. 10 del decreto, che introduce una novità rispetto alla normativa precedente, consentendo di rappresentare lavoratori sportivi minorenni a partire dal compimento dei quattordici anni. Tuttavia, i commi successivi dell'art. 10 stabiliscono alcune tutele specifiche per i minori. In particolare: a) affinché il contratto di mandato sportivo sia valido, è necessario che sia firmato anche da uno dei genitori, dal tutore o dal curatore del minore, altrimenti è considerato nullo; b) l'agente sportivo non è autorizzato a ricevere alcun pagamento direttamente dal suo assistito, ma può ricevere un compenso dall'associazione o dalla società sportiva con cui il minore ha firmato un contratto di lavoro sportivo; c) il contratto di mandato sportivo deve essere redatto e depositato anche nella lingua del paese di origine del minore.

3. I diversi piani regolamentari esteri

Attualmente, la normativa italiana risulta essere la più aggiornata, rigorosa e restrittiva rispetto agli altri principali ordinamenti sportivi esteri ⁹⁶. Il 25 marzo 2015, la *Real Federación Española de Fútbol* ha introdotto il Regolamento degli intermediari della RFEF ⁹⁷, che regola tuttora l'attività degli intermediari in Spagna. In base a questo regolamento, calciatori e club possono incaricare un intermediario sia per negoziare un contratto di lavoro tra un club e un calciatore, sia per concludere un accordo di trasferimento di un giocatore tra due società ⁹⁸. Non viene fatta distinzione tra calciatori professionisti e non professionisti, permettendo agli intermediari registrati in Spagna di operare in tutte le categorie.

⁹⁶ F.R. FIMMANO', *L'agente sportivo: un irrocervo tra professione, mediazione ed impresa alla prova del nuovo regolamento FIFA*, in *Riv. dir. sport.*, 2023, p. 170 ss.

⁹⁷ Consultabile su <https://rfef.es/sites/default/files/pdf/Reglamento-Intermediarios-web.PDF>.

⁹⁸ Per quanto riguarda i requisiti fondamentali dei contratti di rappresentanza tra calciatori e intermediari, la RFEF stabilisce una durata massima di due stagioni. Inoltre, il contratto deve indicare chiaramente la natura del rapporto legale tra l'intermediario e il calciatore o il club, includere i dati completi delle parti coinvolte, specificare l'importo della remunerazione dell'intermediario e le modalità di pagamento.

La federazione consente anche agli agenti di rappresentare calciatori minorenni, purché il contratto sia firmato dal tutore legale, senza che questi agenti possano ricevere compensi ⁹⁹. Per ottenere la licenza, la RFEF non richiede un esame, ma solo la presentazione di una domanda alla segreteria generale e il possesso di una reputazione impeccabile, anche se il regolamento non specifica chiaramente i criteri per definire tale reputazione ¹⁰⁰. In modo ancor più singolare, è richiesto un curriculum vitae che dimostri un forte legame del candidato con il mondo dello sport ¹⁰¹.

Anche la *Federação Portuguesa de Futebol* non richiede un esame di abilitazione, sebbene sia più severa riguardo ai requisiti soggettivi ¹⁰², richiedendo una dichiarazione di reputazione del candidato da parte di un

⁹⁹ L'art. 2 del RFEF stabilisce l'obbligo per gli agenti di essere iscritti nel registro della RFEF, pena la nullità delle operazioni di mercato. A partire del 2015, è previsto che, qualsiasi persona fisica o giuridica, intenda compiere una operazione di mercato in Spagna deve essere obbligatoriamente iscritta nel registro della RFEF dal momento in cui inizia il rapporto giuridico con il suo cliente (calciatore/club).

¹⁰⁰ Il regolamento della RFEF fa riferimento solo all'allegato 1 (per le persone fisiche) e all'allegato 2 (per le persone giuridiche), nei quali però non vengono specificati i criteri per valutare la reputazione del candidato come irreprensibile o inappropriata. L'allegato 1 considera idonei i candidati che non abbiano subito condanne per reati economici o violenti, ma traslascia reati legati al contesto sportivo. Dopo che la richiesta del candidato viene accettata dalla segreteria generale della RFEF, la federazione organizza un colloquio, di cui non sono però definiti i contenuti e che può svolgersi online. Per i candidati stranieri, non è richiesta neppure una conoscenza di base della lingua spagnola. Inoltre, l'articolo 4 del regolamento non specifica i criteri per giudicare un candidato idoneo a consigliare un calciatore o un club. Di conseguenza, con requisiti così generici, la licenza è praticamente garantita a chiunque faccia domanda, con possibili conseguenze negative per i diritti e gli interessi dei calciatori.

¹⁰¹ L'articolo 4, comma 3, lettera c) del regolamento RFEF non chiarisce cosa si intenda per legame con lo sport, né se debba essere di natura professionale o solo amatoriale. A tal proposito, la federazione spagnola richiede un legame particolare con lo sport in generale, invece che specificamente con il calcio, traslasciando che ogni federazione nazionale è responsabile del rilascio delle licenze per gli agenti sportivi. Per quanto riguarda la remunerazione degli intermediari, la RFEF non fornisce indicazioni sulle modalità di pagamento delle commissioni, omettendo l'importanza di metodi di pagamento che garantiscano trasparenza e tracciabilità. Di conseguenza, è consentito pagare l'intermediario in contanti, favorendo così operazioni poco chiare.

¹⁰² Il Comunicato Ufficiale n. 310 del 1° aprile 2015 stabilisce che, secondo il regolamento portoghese per gli intermediari, i candidati devono presentare alla federazione, oltre alla domanda di iscrizione, una copia del documento d'identità, un certificato penale e una polizza per il rischio professionale. È vietato per chi non possiede una reputazione impeccabile esercitare la professione di intermediario, così come per chi è stato condannato negli ultimi cinque anni per reati violenti, razzismo, xenofobia nello sport, doping o frode sportiva. Anche i soggetti che hanno ricevuto condanne superiori ai tre anni di detenzione sono esclusi dalla professione. La *Federação Portuguesa de Futebol* (FPF) non richiede titoli accademici o scolastici per l'attività di intermediario. Nei documenti allegati al regolamento, il candidato deve autocertificare la propria reputazione irreprensibile.

intermediario indipendente. La federazione ha stabilito un limite alle commissioni, fissato al 5% del contratto del calciatore, indipendentemente dal fatto che l'agente rappresenti il club o assista l'atleta ¹⁰³. Tuttavia, il regolamento non specifica modalità precise per garantire la tracciabilità dei pagamenti, permettendo quindi possibili accordi economici non ufficiali. È comunque obbligatorio registrare il contratto sia presso la federazione che presso la lega competente ¹⁰⁴.

Il regolamento per gli agenti della *Fédération Française de Football*, che è simile a quello italiano, richiede il superamento di due esami ¹⁰⁵. Il primo è organizzato annualmente dal *Comité National Olympique et Sport Français* (analogo al CONI), mentre il secondo, noto come prova speciale, è indetto dalla Federazione stessa. Anche se è richiesta una preparazione approfondita per sostenere gli esami, non è necessario possedere un titolo scolastico o accademico specifico ¹⁰⁶. Inoltre, la legge nazionale stabilisce che gli agenti possono guadagnare al massimo il 10% del valore del trasferimento del calciatore o del suo stipendio lordo. ¹⁰⁷

In Germania, è in vigore il *Reglement für Spielervermittlung* ¹⁰⁸, emanato dalla *Deutscher Fußball-Bund*. Questo regolamento non influisce sulla validità

¹⁰³ Secondo quanto stabilito dall'Art. 11, comma 3, lett. c), FPF.

¹⁰⁴ Ai sensi dell'Art. 9, comma 2 FPF il contratto deve contenere i dati completi delle parti, non può avere una durata superiore a due anni ed infine deve indicare le condizioni di pagamento pattuite con l'agente.

¹⁰⁵ Come stabilito dall'art. 3.4 FFF e ss.

¹⁰⁶ Per quanto concerne il programma del primo esame, chiamato "prova generale", esso copre ambiti di diritto civile, diritto fiscale, diritti e le libertà fondamentali, diritto del lavoro, diritto societario e diritto sportivo. Al contrario, la "prova speciale" si concentra sulla verifica delle conoscenze del candidato in relazione allo statuto, al regolamento sui trasferimenti dei giocatori FIFA, al codice disciplinare FIFA, e ai regolamenti della Federazione e della lega calcistica francese.

¹⁰⁷ Per quanto riguarda i requisiti richiesti ai candidati, l'articolo 3.3., paragrafo 11, prevede che gli agenti che hanno già ottenuto la licenza di intermediario in altre discipline sportive non siano obbligati a sostenere la prova generale, che è la più complessa del programma. D'altra parte, il regolamento francese presenta norme simili a quelle del regolamento italiano riguardo agli agenti di calciatori domiciliati. In particolare, la *Fédération Française de Football* (FFF) consente agli agenti provenienti dalla Comunità Europea di stabilirsi in Francia per esercitare la professione, ma richiede che questi intermediari stranieri abbiano una buona conoscenza della lingua francese, per garantire la certezza giuridica delle transazioni effettuate per conto di calciatori e allenatori.

¹⁰⁸ Consultabile su https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/155844-DFB_Reglement_f%C3%BCr_Spielervermittlung.pdf.

dei contratti tra intermediari e calciatori, in quanto le norme di diritto sportivo non sono vincolanti per le parti. In pratica, i contratti di rappresentanza sono regolati dalle norme di diritto comune. L'articolo 5.1, ad esempio, permette che il contratto si riferisca sia a una rappresentanza sportiva che a una consulenza, senza definire esattamente quest'ultima. Per quanto riguarda i requisiti per i candidati tedeschi, non è previsto alcun esame, ma è richiesta solo una reputazione impeccabile ¹⁰⁹. Inoltre, l'articolo 2 consente agli intermediari stranieri di lavorare in Germania, purché abbiano un certificato di buona condotta o un documento equivalente del loro paese d'origine ¹¹⁰. Per garantire la trasparenza economica, l'articolo 6.3 stabilisce che la DFB pubblichi annualmente un registro dei pagamenti effettuati dai calciatori e dai club agli intermediari. Infine, l'articolo 7 vieta espressamente il pagamento delle commissioni in contanti, richiedendo una fatturazione specifica.

In Inghilterra, la *Football Association* ha adottato, seguendo le direttive FIFA del 2015, il *Working With Intermediaries Regulations* ¹¹¹, aggiornato nel 2021. Si tratta di un regolamento piuttosto permissivo che richiede solo una reputazione impeccabile per gli intermediari. La sezione C stabilisce che le commissioni devono essere registrate nei conti dei club. Inoltre, se le commissioni sono pagate dai club e non dai calciatori, le società devono seguire il protocollo economico finanziario della FA e utilizzare i canali gestiti dalla *clearing house* federativa, anticipando le nuove regole FIFA.

In Brasile, la *Confederação Brasileira de Futebol* ha aggiornato nel 2022 il suo regolamento nazionale per gli intermediari ¹¹². Questo regolamento si

¹⁰⁹ L'articolo 2, comma 2, stabilisce che, per ottenere la licenza di agente in Germania, è essenziale possedere un certificato di buona condotta, senza indicare il tipo specifico di certificato necessario per dimostrare tali requisiti di integrità. Inoltre, è richiesto il pagamento di 500 euro per i diritti di segreteria.

¹¹⁰ Contrariamente a quanto osservato negli ordinamenti sportivi spagnoli e francesi, la DFB non prevede che gli agenti stranieri abbiano conoscenza della lingua tedesca.

¹¹¹ Consultabile su <https://www.thefa.com/football-rules-governance/policies/intermediaries/regulation-and-forms>. La federazione inglese non prevede alcun esame per i candidati agenti.

¹¹² Reperibile su https://intermediario.cbf.com.br/site/files/Regulamento_Intermediarios_CBF_2022, in cui non si prevede il possesso di alcun titolo scolastico o accademico.

occupa anche dei diritti d'immagine e stabilisce, all'articolo 2, che *“le disposizioni si applicano ai giocatori, allenatori e società sportive che utilizzano i servizi di un intermediario per negoziare o rinegoziare la stipula, modifica o rinnovo di contratti che riguardano l'uso o lo sfruttamento dei diritti d'immagine di un calciatore o di un allenatore e di un club”*. Una caratteristica distintiva del regolamento è la differenziazione tra le attività nazionali e internazionali di un agente brasiliano. Le attività nazionali si riferiscono a quelle che hanno effetto solo in Brasile, mentre le attività internazionali si riferiscono a quelle svolte in federazioni straniere. Tuttavia, l'agente brasiliano che opera all'estero deve essere registrato presso la federazione del paese in cui si svolgono le trattative e dove sarà registrato il contratto di lavoro o di trasferimento. Un aspetto curioso del regolamento è la disposizione dell'articolo 3, punto III, che richiede alle società sportive, agli allenatori e ai calciatori di verificare l'iscrizione regolare dell'agente consultando la lista pubblicata sul sito della CBF e scansando il codice QR stampato sulla licenza dell'agente ¹¹³. Inoltre, come la FIGC, il regolamento stabilisce, all'articolo 24, il divieto di pagare commissioni all'intermediario che rappresenta un minore di 18 anni e vieta ai giocatori non professionisti minorenni di contrattare i servizi di un agente ¹¹⁴.

Per quanto riguarda l'Argentina, l'ultima versione del regolamento risale all'11 giugno 2015 ¹¹⁵, e da allora la *Asociación del Fútbol Argentina* non ha apportato modifiche. La normativa segue una struttura simile a quella spagnola

¹¹³ Per quanto riguarda i requisiti, la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) richiede ai candidati di fornire il documento d'identità, firmare una dichiarazione di reputazione impeccabile, presentare un certificato penale, una polizza professionale, un conto corrente e pagare i diritti di segreteria. Gli agenti stranieri che desiderano operare in Brasile devono fornire il certificato di residenza brasiliano e dimostrare di possedere una licenza di agente valida nel loro paese d'origine, senza però dover dimostrare conoscenze della lingua portoghese. Inoltre, secondo l'articolo 5-A del regolamento, i candidati devono superare un esame organizzato dalla Federazione, anche se i contenuti dell'esame non sono specificati. La CBF stabilisce che il contratto può durare al massimo tre anni e concede un termine di trenta giorni dalla firma del contratto per il suo deposito presso la Federazione.

¹¹⁴ Per quanto riguarda il pagamento delle commissioni, gli articoli da 18-22 si occupano di stabilire la percentuale dovuta all'agente, senza però fissare un limite massimo della commissione e senza specificare le modalità di pagamento.

¹¹⁵ Consultabile su [www.afa.com.ar/upload/reglamento/Bolet%C3%ADn%20Especial%205047%20-%20Reglamento%20sobre%20las%20Relaciones%20con%20los%20Intermediarios%20\(4\).pdf](http://www.afa.com.ar/upload/reglamento/Bolet%C3%ADn%20Especial%205047%20-%20Reglamento%20sobre%20las%20Relaciones%20con%20los%20Intermediarios%20(4).pdf).

¹¹⁶: il candidato deve presentare una richiesta firmata alla segreteria della federazione, la quale, dopo aver approvato la domanda, convocherà il candidato per un colloquio di idoneità. Inoltre, l'AFA non stabilisce alcun limite massimo per le commissioni né impone modalità specifiche di pagamento.

Da ultimo, nel 2022, la *United States Soccer Federation* ha pubblicato un *memorandum* sul proprio sito web riguardante la regolamentazione degli agenti negli Stati Uniti ¹¹⁷. Questo documento, che non ha valore vincolante, stabilisce che qualsiasi agente, sia esso una persona fisica o giuridica, deve essere registrato nel registro degli agenti della USSF per poter gestire contratti di lavoro per calciatori o trasferimenti tra club negli Stati Uniti. Per quanto riguarda i requisiti, il *memorandum* non specifica nulla riguardo alla reputazione, come invece fanno gli altri regolamenti, né prevede un esame abilitativo ¹¹⁸.

4. Diritto e principi UE applicati ai regolamenti FIFA 2015

Il filo conduttore di questo paragrafo sarà rispondere al seguente quesito: il *FIFA Regulations on working with Intermediaries* del 2015, che introdusse il regime di *Deregulation*, era compatibile con il diritto dell'Unione Europea? L'analisi che condurrò e che ci porterà alla risposta definitiva ci servirà per comprendere i motivi per cui è stato necessario adottare un nuovo Regolamento Agenti da parte della FIFA. La conformità ai Regolamenti FIFA sugli Agenti dei Calciatori del 2008 è stata verificata in relazione al diritto della concorrenza europeo. Non c'è motivo per cui questa versione adottata nel 2015, anche se afferma di essere una "misura di deregolamentazione", debba essere esentata da un simile esame. Non vi è dubbio che, a partire dal caso *Meca Medina* ¹¹⁹, i

¹¹⁶ In cui si prevede l'obbligo per i club e i calciatori di provare che l'agente sia iscritto nel registro della AFA. Ai sensi dell'art. 3 è obbligatorio che l'agente che voglia compiere un'operazione di mercato sia iscritto nell'apposito registro dal momento iniziale della relazione giuridica con il proprio assistito.

¹¹⁷ Reperibile su <https://www.ussoccer.com/federation-services/intermediaries>.

¹¹⁸ I candidati statunitensi devono compilare la domanda di registrazione inclusa nel *memorandum* e versare una tassa di segreteria di 400 dollari. Per quanto riguarda le commissioni, il *memorandum* della USSF rimanda all'articolo 7 del *Regulations on Working with Intermediaries*, che, come già accennato, è molto generico.

¹¹⁹ CGUE, sez. III, 18 luglio 2006, n. 519, in <https://curia.europa.eu/>.

poteri delle federazioni sportive di emanare norme, siano esse nazionali o internazionali, rientrino nel campo di applicazione delle leggi europee sulla concorrenza e che debbano soddisfare i suoi requisiti, in particolare quelli degli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Nel caso *Piau*, la Commissione Europea si è riservata il diritto di rivedere i regolamenti in questione, una decisione che la corte ha fortemente approvato. Questo cambiamento nei regolamenti offre un'importante opportunità per effettuare questa revisione. Lo scopo del seguente paragrafo è confrontare i nuovi Regolamenti FIFA del 2015 con le normative dell'Unione Europea al fine di verificarne la compatibilità con: le leggi sulla concorrenza dell'UE e le libertà fondamentali dell'UE ¹²⁰. Verranno passate sotto esame solo alcune disposizioni del Regolamento al fine di confrontarle con il diritto comunitario, tra cui:

- il principio generale della registrazione preventiva presso una Federazione Nazionale e il sistema di registrazione ogni volta che un intermediario è coinvolto individualmente (Art. 3 e 4);
- la tecnica della “Dichiarazione dell'Intermediario” (Art. 2, 3 e 4);
- le raccomandazioni riguardanti l'importo della commissione dell'intermediario (proibita per i minori, con un tetto del 3% negli altri casi) (Articolo 7.5);
- un riferimento al pagamento (in linea di principio, l'intermediario deve essere pagato dal suo cliente) (Articolo 7.5);
- gli obblighi di trasparenza impongono una divulgazione dettagliata al pubblico degli importi pagati agli intermediari (Art. 6).

Ovviamente, questa selezione non è del tutto arbitraria. Deriva da un'incertezza che sorge, seppur in modo intuitivo, a una prima lettura di questi nuovi regolamenti che esprimono alcune apparenti incompatibilità evidenti. Questa incertezza deve essere eliminata mediante un esame più dettagliato che esprime solo un'opinione personale, poiché l'ultima parola in materia è spettata alla Corte di Giustizia dell'UE. Pertanto, esamineremo la compatibilità di queste

¹²⁰ M. MARMAYOU, *The FIFA Regulations on working with Intermediaries*, in M. COLUCCI (a cura di), *The FIFA Regulations on working with Intermediaries*, Nocera Inferiore, 2016, p.75 ss.

cinque disposizioni con il diritto dell'UE, sia in riferimento ai principi del diritto della concorrenza sia in riferimento alle varie libertà tutelate dall'UE. Per applicare la normativa europea sulla concorrenza ai regolamenti come quelli della FIFA sugli intermediari, è necessario innanzitutto esaminare se riguardi o meno un'attività economica. Su questo punto non vi è alcun dubbio, in quanto lo sport non solo è un'attività economica ¹²¹, ma più specificamente un intermediario coinvolto nella firma di contratti che riguardano direttamente (promesse di impiego, contratti di lavoro, ecc.) o indirettamente (contratti di prestito, trasferimenti, ecc.) sportivi impiegati, inclusi i calciatori professionisti, esercita per definizione un'attività economica soggetta al diritto dell'Unione Europea. Pertanto, tutto ciò ci porta a confrontare i Regolamenti FIFA del 2015 con i principi contenuti nella normativa sugli accordi tra imprese e l'abuso di posizione dominante.

Per quanto concerne gli accordi illeciti tra imprese, il meccanismo previsto dall'Articolo 101 del TFUE è piuttosto semplice. In primo luogo, stabilisce le condizioni affinché gli accordi siano considerati illeciti (art. 101, §1), poi definisce le sanzioni da applicare a tali accordi illeciti (art. 101, §2) e infine offre, sebbene in misura limitata, la possibilità di evitare che il contratto sia considerato nullo (Art. 101, §3). La conformità del Regolamento FIFA sarà esaminata in due fasi. Innanzitutto, verificheremo se ci sono motivi per considerare che un accordo sia illecito, e successivamente vedremo se può evitare di essere dichiarato nullo attraverso una specifica esenzione. Per analizzare la conformità del nuovo Regolamento FIFA con l'Articolo 101 del TFUE, bisogna innanzitutto riassumere brevemente l'analisi che emerge sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) che dalle varie linee guida emesse dalla Commissione Europea ¹²².

¹²¹ *Walrave*, CGUE, 12 dicembre 1974, n. 36/74, in <https://curia.europa.eu/>; *Bosman*, CGUE, 15 dicembre 1995, n. 415/93, *ivi*.

¹²² Linee guida sul concetto di effetto del commercio sono contenute negli articoli 81 e 82 del Trattato, 27 aprile 2004; Linee guida sull'applicabilità dell'art.101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale.

Il primo passo è verificare se i Regolamenti FIFA possono essere definiti come “accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate”.

Il secondo passo è verificare se i Regolamenti FIFA possono “influenzare il commercio tra Stati Membri”. La pratica della Corte suggerirebbe certamente che questo controllo dovrebbe costituire solo il terzo stadio ¹²³. Tuttavia, la nostra analisi seguirà l’ordine molto più logico del testo contenuto nell’Articolo 101 del TFUE ¹²⁴.

Il terzo passo è verificare se lo scopo dei Regolamenti FIFA è “di avere come oggetto o effetto la prevenzione, la restrizione o la distorsione della concorrenza all’interno del mercato interno”.

I Regolamenti FIFA sui Rapporti con gli Intermediari costituiscono “un’associazione di imprese”. Infatti, non vi sono dubbi su questa conclusione. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) e la Commissione Europea hanno confermato ciò in modo così deciso che quasi non c’è bisogno di proseguire la discussione su questo punto ¹²⁵. In primo luogo, è constatato che la FIFA sia un’ “associazione di imprese” ¹²⁶: “è pacifico che i membri della FIFA sono associazioni nazionali, cioè raggruppamenti di club per i quali la pratica del calcio è un’attività economica. Questi club sono, quindi, imprese ai sensi dell’Articolo 81 CE e le associazioni nazionali che li raggruppano sono associazioni di imprese ai sensi di tale disposizione. La FIFA stessa si presenta come un’associazione di imprese, poiché l’Articolo 10 dei suoi Statuti raccomanda che tutti i membri della FIFA (le federazioni nazionali) “coinvolgano tutti i soggetti interessati al calcio nella loro struttura”. Il fatto che, come federazione sportiva internazionale, la FIFA non abbia scopo di lucro e non tragga alcun beneficio diretto dalla regolamentazione delle attività commerciali degli intermediari non cambia nulla, neanche il fatto che dichiara

¹²³ CGUE, Sent., 28 aprile 1998, n. 306/96, *Javico International et Javico AG contre Yves Saint Laurent Parfums*.

¹²⁴ CGUE, Sent., 21 gennaio 1999, n.215/96, *Carlo Bagnasco e.a. v/ Banca Popolare di Novara soc. coop. arl. (BNP) & Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA*.

¹²⁵ CGUE, Sent. 26 gennaio 2005, n. 193/02, *Piau*.

¹²⁶ Terminologia scaturita dal *Caso Hofner*, CGUE, 23 aprile 1991, n.41/90, & dal *Caso Frubo*, CGUE, 15 maggio 1975, n.71/74.

di essere guidata da un ideale sociale e culturale ¹²⁷. In realtà, il fatto che la maggior parte dei membri della FIFA siano coinvolti nel calcio dilettantistico attraverso strutture associative (senza scopo di lucro) ha ancora meno effetto ¹²⁸. In secondo luogo, la FIFA non può rivendicare alcuna prerogativa di potere pubblico che escluda la sua attività dal settore economico e la protegga dall'applicazione dell'Articolo 101 TFUE ¹²⁹. Anche se ne avesse, l'attività economica dovrebbe essere separata per essere esaminata attraverso la lente del diritto della concorrenza ¹³⁰. Come vedremo, la regolamentazione di un'attività come l'intermediazione sportiva (gli agenti sportivi) implica necessariamente un'attività economica. In un paese come la Francia, la delega di un ruolo di servizio pubblico alle federazioni sportive non ha alcun effetto su questa analisi. In primo luogo, i nuovi Regolamenti FIFA non si applicano perché le normative sugli intermediari sportivi fanno effettivamente parte dei poteri di autorità pubblica concessi alla Federazione Francese di Calcio (FFF). In secondo luogo, attraverso l'applicazione combinata dei principi generali del diritto amministrativo francese e delle disposizioni degli Articoli 106 e 107 TFUE, le regole pubblicate dalla FFF saranno considerate strumenti amministrativi, ¹³¹ la cui legalità interna ed esterna può essere controllata ai sensi del diritto dell'ordine pubblico francese, nel quale le norme sulla concorrenza europea giocano un ruolo importante.

In terzo luogo, regolamenti come quelli relativi alla collaborazione con gli intermediari costituiscono senza dubbio una “decisione”. Il fatto che i Regolamenti FIFA non siano emanati all'unanimità, ma a maggioranza, non modifica questa valutazione, né il fatto che assumono la forma di una “mera raccomandazione” deve portare a sottovalutarne l'importanza. Il diritto UE ha una propria interpretazione del concetto di “decisione” e accetta facilmente che

¹²⁷ CGUE, 1° luglio 2008, n.49/07, *Motoe*.

¹²⁸ CGUE, 11 aprile 2000, n.51/96 & n.191/97, *Deliège & Francois Pacquère*.

¹²⁹ CGUE, 19 gennaio 1994, n.364/92, *SAT fluggesellschaft mbH v/ Comission of the European Communities*.

¹³⁰ CGUE, 24 ottobre 2002, n.82/01, *Aéroports de Paris v/ Commission of the European Communities*.

¹³¹ CE, 22 novembre 1974, n. 88828, *Fédération des industries francaises d'articles de sport, Lebon*.

una raccomandazione, anche quando non è obbligatoria (come nel caso dei Regolamenti del 2015), possa essere considerata una decisione ai sensi dell'Articolo 101 TFUE ¹³². Come i Regolamenti del 2001 ai loro tempi, la normativa del 2015 è “vincolante per le associazioni nazionali che sono membri della FIFA, per i club, i giocatori e gli agenti dei giocatori” ¹³³. Questi Regolamenti rappresentano “la volontà della FIFA di coordinare la condotta dei suoi membri per quanto riguarda l'attività degli agenti dei giocatori”.

Ora passerei al prossimo quesito, cioè se i Regolamenti FIFA sugli Intermediari “possono influenzare il commercio tra gli Stati membri”. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ¹³⁴ e le decisioni che la Commissione ha adottato nel 2004 ¹³⁵ sulle associazioni di imprese, non lasciano spazio a dubbi sul fatto che i regolamenti di un'associazione di imprese, che raccomandano un prezzo massimo per un servizio e che sono progettati per essere applicati in ciascuno degli Stati membri dell'associazione, a beneficio degli operatori economici all'interno dei diversi Stati membri, possano “influenzare in modo significativo il commercio tra gli Stati membri” ai sensi del TFEU.

In primo luogo, i Regolamenti cercano di disciplinare un'attività economica nella misura in cui gli intermediari in questione sono “persone fisiche o giuridiche che, a pagamento o gratuitamente, rappresentano giocatori e/o club nelle negoziazioni con l'obiettivo di concludere un contratto di lavoro o rappresentano club nelle negoziazioni con l'obiettivo di concludere un accordo di trasferimento”. Quindi, l'attività è la stessa che la Corte ha dovuto analizzare nel caso *Piau* ¹³⁶.

In secondo luogo, lo scopo del Regolamento FIFA è determinare il comportamento di tutti i suoi membri in tutti i paesi in cui è attivo. Visto che ciò

¹³² CGUE, 29 ottobre 1980, n.209/78, *Heintz van Landewyck SARL v/ Commision*.

¹³³ Vedi anche art.13, Statuti FIFA.

¹³⁴ CGUE, 19 febbraio 2002, n.309/99, *Wouters*.

¹³⁵ UE comm., 24 giugno 2004, n.38549, *Belgian Architects Association*.

¹³⁶ Vedi: §73: «Per quanto riguarda, in secondo luogo, il concetto di associazione di imprese, dai documenti presentati alla Corte risulta che lo scopo dell'attività dell'agente dei giocatori, secondo il testo stesso dei regolamenti modificati, è dietro compenso, su base regolare [introdurre] un giocatore a un club per un impiego o [introdurre] due club tra loro per la conclusione di un contratto di trasferimento'. Si tratta, quindi, di un'attività economica che comporta la fornitura di servizi, che non rientra nella natura specifica dello sport, come definito dalla giurisprudenza.»

riguarda tutti gli Stati membri dell'UE, è chiaro che “il commercio tra gli Stati membri è suscettibile di essere influenzato”. In pratica, il fatto che nessuna delle associazioni europee della FIFA segua le sue raccomandazioni non influisce su questo aspetto, poiché esiste “un potenziale sufficiente di probabilità basato su una serie di fattori oggettivi di diritto o di fatto” affinché si applichino i nuovi Regolamenti FIFA. Anche supponendo che solo una federazione nazionale europea segua le raccomandazioni FIFA, ciò avrebbe comunque un effetto sul commercio tra gli Stati membri. Infatti, agendo per influenzare il prezzo su un mercato domestico, la suddivisione del mercato in questione avrebbe un effetto a catena su altri mercati nazionali ¹³⁷. Questo tipo di raccomandazione sui prezzi ha necessariamente una “influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sul modello di commercio tra Stati membri”. E il fatto che la FIFA abbia la sua sede in Svizzera non altera questa conclusione, poiché è solo la finalità dell'accordo che conta, non la locazione delle imprese membri.

Per quanto riguarda le restrizioni alla concorrenza, in questo caso, il ragionamento non è ovvio, poiché l'analisi della terza condizione dell'Articolo 101 del TFUE ¹³⁸ è la più complicata da applicare. Tuttavia, si ritiene che il

¹³⁷ CGUE, 17 ottobre 1972, n.8/72, *Vereeniging van Cementhandelaren & CGUE*, 11 luglio 1985, n. 42/84, *Remia BV*.

¹³⁸ Così recita l'art.101 TFUE “1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

nuovo Regolamento non solo abbia l'effetto, ma abbia come scopo principale la creazione di restrizioni alla normale concorrenza. Innanzitutto, il Regolamento FIFA del 2015 impone una procedura di registrazione speciale che potrebbe essere considerata una barriera per chiunque desideri entrare nel mercato dell'intermediazione sportiva. L'effetto del nuovo sistema di registrazione ritarderà chiaramente l'avvio di un'attività commerciale e rallenterà il progresso di ciascuna delle sue operazioni a causa dell'obbligo di completare le formalità di registrazione, che genereranno anche dei costi. In effetti, è difficile immaginare che le federazioni nazionali svolgano i controlli richiesti dalla FIFA senza chiedere alle imprese coinvolte di pagare i costi amministrativi per l'esame di ogni domanda. Queste formalità e i costi aggiuntivi costituiranno ovviamente un ostacolo per alcuni candidati che vogliono diventare agenti sportivi. Si potrebbe, quindi, sostenere che il nuovo Regolamento funzioni più come un moderatore che come una barriera, e tuttavia bisogna ammettere che è certamente meno complicato rispetto al precedente Regolamento che richiedeva una licenza tramite un esame, mentre il nuovo si limita a una semplice registrazione all'avvio dell'attività e alla registrazione di ogni transazione. In effetti, il nuovo Regolamento ha abbandonato la procedura precedente, considerata restrittiva, preferendo in sua sostituzione una procedura certamente meno pesante, sebbene iterativa ¹³⁹. Ma l'effetto cumulativo di questi controlli ripetuti non è altrettanto dissuasivo come un esame di ingresso? Inoltre, la FIFA richiede alle federazioni, ai club e ai giocatori ¹⁴⁰ di fare tutto il possibile per persuadere l'agente a firmare la "dichiarazione di intermediario". Infatti, sebbene questa dichiarazione costituisca un accordo contrattuale, in realtà è una sorta di trappola che assicura che gli agenti siano vincolati al Regolamento FIFA. In qualità di agente sportivo, un intermediario non è soggetto al sistema giuridico

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi “.

¹³⁹ CGUE, 26 gennaio 2005, n.193/02, *Piau*, §101.

¹⁴⁰ Confronto tra art. 2.2 (“sforzi ragionevoli”) e art. 4.4 (“Le associazioni si considerano aver adempiuto ai propri obblighi ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 di cui sopra se hanno ottenuto una Dichiarazione dell'Intermediario debitamente firmata [...]”), Regolamento FIFA 2015.

della FIFA, tuttavia, si impegnerà contrattualmente nel caso in cui firmi la dichiarazione. Questo è lo scopo della famosa “dichiarazione di intermediario” che i club e i giocatori dovranno richiedere agli agenti di cui intendono utilizzare i servizi. Tuttavia, ogni tentativo di ottenere una dichiarazione di intermediario sarà un ulteriore ostacolo all’esercizio dell’attività di intermediario sportivo.

In secondo luogo, i Regolamenti FIFA raccomandano ai suoi membri di limitare le commissioni degli intermediari al 3% dell’importo del contratto stipulato. Questo può essere descritto come un fissaggio orizzontale dei prezzi, cioè un cartello sui prezzi. Secondo alcuni, si tratta di un accordo “ingiustificabile” poiché crea una restrizione sui prezzi che rappresenta un freno alla concorrenza “in una delle sue forme fondamentali” ¹⁴¹. L’articolo 101 §1 TFEU è chiaro quando prende di mira le decisioni delle associazioni di imprese che implicano “direttamente o indirettamente la fissazione del prezzo di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione”. La Corte di Giustizia (CGUE) ritiene che una semplice scala indicativa dei prezzi elaborata da associazioni professionali costituisca un accordo illecito ¹⁴². Anche la Commissione Europea è dello stesso parere ¹⁴³ e le Linee guida sull’applicabilità dell’articolo 101 TFEU agli accordi di cooperazione orizzontale non lo menzionano nemmeno. Tuttavia, non vi è difficoltà a riconoscere che lo scopo di un tale accordo sui prezzi è quello di costituire una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 §1 e pertanto ci esime dalla necessità di esaminare gli effetti attuali o potenziali sul mercato. Il contenuto dei Regolamenti FIFA del 2015 è chiaro nel senso che “l’importo totale della remunerazione per ogni transazione dovuta agli intermediari [...] non dovrebbe superare il 3% [...]”, il suo scopo è quello di ottenere lo stesso risultato: ridurre il costo dei servizi utilizzati dai membri della FIFA. Il contesto economico e giuridico in cui si inserisce, rivela che l’aspetto più importante dei Regolamenti FIFA non riguarda il processo di professionalizzazione della professione (cioè, l’abbandono della selezione

¹⁴¹ Comm. UE, 14 dicembre 1984, n.29.725, *Wood pulp*.

¹⁴² CGUE, 22 ottobre 1997, n.213/95 & T-18/96, *Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) & Federatie van Nederlandse Kraanbedrijven (FNK) v/ Commission of the European Communities*.

¹⁴³ Comm. UE, 5 giugno 1996, n. 96/438, *Fenex*.

basata sulla qualità), ma la riduzione del prezzo del servizio ¹⁴⁴. Il fatto che i Regolamenti FIFA si presentino sotto forma di “raccomandazione” non altera la nostra conclusione: i club e i giocatori hanno un interesse comune a garantirne l’applicazione e le federazioni nazionali sono obbligate a fare tutto il possibile per trasporla nelle proprie regole interne. In ogni caso, vista soprattutto la pubblicità che ne è stata fatta, la raccomandazione fornisce a tutte le persone coinvolte nel calcio una guida alle negoziazioni che necessariamente influirà sui contratti firmati. L’unico argomento che potrebbe eventualmente essere avanzato per salvare questa raccomandazione è semplicemente giustificare che essa non ha né lo scopo né l’effetto di limitare la concorrenza. Ma questo è un argomento controintuitivo. Si potrebbe infatti cancellare la formulazione utilizzata nei Regolamenti FIFA “tenendo conto delle pertinenti normative nazionali e di eventuali disposizioni obbligatorie di diritto nazionale e internazionale, e come raccomandazione [...]”. In realtà, le leggi interne nei paesi dell’UE impongono effettivamente il rispetto della legge sulla concorrenza europea. Pertanto, questi Regolamenti FIFA non potrebbero essere incorporati *de facto* e *de jure* dalle federazioni nazionali dell’UE e quindi, si applicherebbero solo al di fuori dell’UE, ma senza alcun effetto restrittivo all’interno del mercato europeo. Questo argomento risulta essere assurdo.

In terzo luogo, questi Regolamenti FIFA possono ancora essere descritti come un cartello sui prezzi il cui scopo è limitare la concorrenza perché impongono un principio rafforzato di gratuità quando l’intermediario è coinvolto in un’operazione che riguarda un minorenne. In questo caso, l’intervento avviene a beneficio del club e del minorenne. È superfluo dire che l’eliminazione del prezzo del servizio applicando un divieto di pagamento per tale servizio costituisce un accordo che mira a fissare un prezzo a zero.

In quarto luogo, è inutile giustificare l’effetto restrittivo applicando il noto criterio “inerente” che risulterebbe, secondo la Commissione Europea, dall’orientamento del caso *Wouters* ¹⁴⁵. Bisogna ricordare che questo test “inerente” è sostenuto da alcuni come uno strumento per negare la qualificazione

¹⁴⁴ Questi sono i tre criteri proposti per valutare la natura anticoncorrenziale di un accordo.

¹⁴⁵ CGUE, 19 febbraio 2002, n.309/99, *J. C. J. Wouters*.

della restrizione per oggetto, offrendo una sorta di esenzione ai sensi del primo paragrafo dell'articolo 101 del TFUE (un'esenzione più semplice poiché basata solo su due condizioni), senza necessitare un'esenzione ai sensi del terzo paragrafo (esenzione basata su quattro condizioni), che è quasi impossibile da ottenere in casi di restrizione per oggetto. Da un lato, il test di *Wouters* non dovrebbe essere utilizzato come esenzione da un accordo illecito basato sulla prova del suo effetto restrittivo valutando il suo "contesto complessivo". Infatti, il caso *Wouters*, come altri successivi ¹⁴⁶, è solo l'illustrazione di ciò che le linee guida chiamano "restrizioni accessorie". In altre parole, queste restrizioni sono semplicemente accessorie alla decisione principale non coperta dal TFUE secondo il regime decisionale *accessorium sequitur principale* (la decisione sulla questione principale si applica alle questioni associate). Inoltre, sebbene questo test sia stato utilizzato riguardo ai poteri normativi delle federazioni sportive, in particolare nel caso *Meca Medina* ¹⁴⁷, va notato che si tratta più di una sorta di procedura che consente alla Corte di ottimizzare le proprie risorse e gli sforzi di ragionamento nei casi che coinvolgono sia i principi del diritto della concorrenza sia quelli delle libertà fondamentali. Questo test costituisce, quindi, un sincretismo di motivazioni e non implica che il normale funzionamento dell'Articolo 101 TFUE debba essere accantonato. Infine, quando si vuole

¹⁴⁶ CGUE, 28 febbraio 2013, n.1/12, *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas v/ Autoridade da Concorrência*.

¹⁴⁷ CGUE, 18 luglio 2006, n.519/04 P, *Meca-Medina*. Per contestualizzare, il caso *Meca-Medina* ha offerto alla Corte di Giustizia europea un'ottima opportunità per sviluppare ulteriormente e descrivere le specifiche "norme sportive" che non rientrano nel campo d'applicazione del Trattato CE. Così facendo la Corte avrebbe consentito agli organismi sportivi di capire meglio il tipo di norme e pratiche che possono applicare senza temere di essere portati davanti ai tribunali per (presunte) violazioni della legislazione UE. Infatti, questo caso particolare presentava un ricorso contro le norme antidoping - area che per molte persone rientra indiscutibilmente ed esclusivamente tra le competenze degli organismi (sportivi) regolatori - sulla base della legislazione UE. In linea di principio le norme antidoping si basano sulla necessità di scoprire e prevenire "la frode". Se ciò non rientra tra i parametri di "interesse sportivo" o di questione "inerente all'organizzazione di una competizione sportiva" risulta difficile immaginare cosa possa soddisfare tali criteri. Sfortunatamente nella sentenza del 18 luglio 2006, la Corte di Giustizia europea non ha chiarito la portata e la natura delle norme "sportive" che non rientrano nel campo d'applicazione della legislazione UE. La Corte, invece, sembra aver compiuto un importante passo indietro capovolgendo in parte la sentenza precedente del Tribunale di Primo Grado. Così facendo la Corte ha stabilito un criterio giuridico vago che quasi inevitabilmente comporterà un numero maggiore di ricorsi nei confronti dei regolamenti e delle pratiche nel mondo dello sport basati sulla legislazione UE. Se si osserva il linguaggio preciso utilizzato dalla Corte risulta ormai più difficile identificare le regole sportive che non possono essere contestate sulla base della legislazione UE, ricavato da editorial.uefa.com

applicare questo tipo di bilanciamento tra gli effetti pro-competitivi e anti-competitivi delle misure, la FIFA non può rivendicare alcun potere di servizio pubblico che implicherebbe, ad esempio, che alcuni aspetti delle sue competenze regolatorie dovrebbero essere trattati diversamente dalle sue attività commerciali. Va anche notato che la FIFA non ha uno scopo non lucrativo di difesa dell'interesse pubblico, ma piuttosto cura gli interessi specifici dei suoi membri, che sono anche i clienti degli intermediari sportivi. Pertanto, non ha alcuna legittimità che renderebbe il suo intervento "essenziale" nella regolamentazione della professione degli intermediari sportivi. In particolare, fissare il prezzo massimo per un servizio di intermediazione sportiva è ben lontano dall'essere la misura più adeguata e appropriata per "moralizzare" l'attività degli intermediari nel calcio o per garantire la trasparenza dei trasferimenti. Tutto ciò dimostra che i Regolamenti FIFA sulla collaborazione con gli intermediari costituiscono un accordo illecito ai sensi dell'Articolo 101 §1 del TFUE e, in quanto tali, meritano l'annullamento ai sensi dell'Articolo 101 §2. Tuttavia, si pone la questione se possano evitare l'annullamento tramite un'esenzione individuale ai sensi dell'Articolo 101 §3 del TFUE.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 101 §3 del TFUE, un'esenzione individuale può essere concessa se sono soddisfatte quattro condizioni cumulative ¹⁴⁸. In quanto eccezione al principio della libera concorrenza, un accordo tra imprese può sopravvivere se porta a un aumento dell'efficienza (condizione 1), una parte equa di questo guadagno beneficia gli utenti (condizione 2), non è né superfluo né sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti (condizione 3) e non elimina la concorrenza (condizione 4). Sebbene le linee guida raccomandino un ordine diverso nell'esaminare queste quattro condizioni generali dell'Articolo 101 §3 TFUE, e l'assenza di una di esse renda inutile l'esame delle altre tre, considereremo comunque l'elenco completo del TFUE. Tuttavia, prima di procedere a questa analisi, bisogna esaminare se il fatto che il Regolamento FIFA del 2015 designa un accordo tra imprese come illegittimo possa essere giustificato. La domanda è perfettamente valida, poiché

¹⁴⁸ L'onere della prova che le quattro condizioni cumulative siano soddisfatte spetta agli ideatori dell'accordo.

potrebbero esserci accordi così dannosi per la concorrenza da costituire pratiche ingiustificabili. Questi accordi non sono esclusi *de jure* dall'ambito dell'Articolo 101 §3, ma è altamente "improbabile" che possano soddisfare cumulativamente le quattro condizioni per l'esenzione. In questo caso si parla spesso di "*restrizioni hardcore*". Infatti, queste "*restrizioni hardcore*" includono gli accordi di fissazione dei prezzi che i Regolamenti FIFA del 2015 hanno introdotto.

Per quanto riguarda l'aumento di efficienza, affinché un accordo non sia dichiarato nullo, deve innanzitutto contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione di beni o la promozione del progresso tecnico o economico. Deve avere un effetto economico pro-competitivo e/o un beneficio non economico in termini di miglioramento del benessere. Questo effetto viene valutato in relazione all'obiettivo perseguito sotto forma di un accordo che limita la concorrenza. Per giustificare che i suoi nuovi regolamenti perseguono obiettivi di maggiore efficienza, la FIFA deve dimostrare di perseguire l'obiettivo di permettere maggiore concorrenza nel settore delle agenzie sportive o un miglioramento della qualità del servizio. A questo proposito, la FIFA si preoccupa di esplicitare i suoi obiettivi, che sono: "promuovere e salvaguardare alti standard etici nelle relazioni tra club, giocatori e terze parti, rispettando così i requisiti di buona governance e principi di responsabilità finanziaria"; "proteggere i giocatori e i club dal coinvolgimento in pratiche e/o situazioni non etiche o illegali nel contesto di accordi di trasferimento e contratti di lavoro tra giocatori e club"; "consentire un adeguato controllo e trasparenza dei trasferimenti di giocatori". Ma questi obiettivi sono legittimi? Questa domanda è facilmente accettabile, almeno in teoria. Imponendo obblighi etici ai professionisti al fine di promuovere la protezione degli accordi, la qualità del servizio fornito al consumatore o all'utente, e ridurre le opportunità di frode, si agisce nell'interesse pubblico, ovvero l'interesse che porta gli Stati a regolamentare determinate professioni (avvocati, architetti, commercialisti, agenti di viaggio, ecc.) o determinati tipi di contratti (contratti di vendita, accordi di credito, ecc.). In termini più pratici, la legittimità della preoccupazione della FIFA per l'interesse pubblico può essere messa in discussione e può essere

persino affrontata apertamente, come è avvenuto nel caso davanti alla Corte nelle udienze *Piau*:¹⁴⁹

- «Pt. 74: [...] Il Regolamento degli Agenti dei Calciatori è stato adottato dalla FIFA di propria iniziativa e non sulla base di poteri normativi conferiti da autorità pubbliche in connessione con un compito riconosciuto di interesse generale relativo all'attività sportiva (vedi, per analogia, Causa C-309/99 *Wouters* e altri [2002] ECR I-1577, paragrafi 68 e 69). Tali regolamenti non rientrano neanche nell'ambito della libertà di organizzazione interna di cui godono le associazioni sportive (*Bosman*, paragrafo 81, e *Deliège*, paragrafo 47). [...]».

- «Pt. 76: Per quanto riguarda la legittimità della FIFA, contestata dal ricorrente, di emanare tali regole, che non hanno un oggetto legato allo sport, ma regolano un'attività economica periferica all'attività sportiva in questione e toccano le libertà fondamentali, il potere normativo rivendicato da un'organizzazione privata come la FIFA, il cui principale scopo statutario è promuovere il calcio (vedi paragrafo 2 sopra), è effettivamente discutibile, alla luce dei principi comuni agli Stati membri su cui si fonda l'Unione Europea».

- «Pt. 77: Il principio stesso di regolamentazione di un'attività economica che non riguarda né la specificità dello sport né la libertà di organizzazione interna delle associazioni sportive da parte di un ente di diritto privato, come la FIFA, che non ha ricevuto alcun tale potere da un'autorità pubblica, non può fin dall'inizio essere considerato compatibile con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle libertà civili ed economiche.»

- «Pt. 78: In linea di principio, tale regolamentazione, che costituisce una forma di controllo di un'attività economica e incide sulle libertà fondamentali, rientra nella competenza delle autorità pubbliche [...].»

In questo caso, la Corte ha considerato, e la sua analisi è ancora valida, che un'associazione regolata dal diritto privato svizzero non è in grado di emanare regole riguardanti un'attività economica come quella dell'agenzia sportiva sul

¹⁴⁹ CGUE, 26 gennaio 2005, n.193/02, *Piau*.

territorio dell'Unione Europea ¹⁵⁰. Tuttavia, nel caso Piau ¹⁵¹, e nonostante questo dubbio, la Corte ha convalidato le precedenti Regolamentazioni. Infatti, non poteva fare altrimenti, poiché, nel contesto di questa controversia, “il potere normativo esercitato dalla FIFA, in quasi totale assenza di regole nazionali, può essere esaminato solo nella misura in cui influisce sulle regole della concorrenza, alla luce delle quali deve essere valutata la legittimità della decisione contestata, mentre le considerazioni relative alla base giuridica che consente alla FIFA di svolgere un'attività normativa, per quanto importanti, non sono oggetto di controllo giudiziario in questo caso”. Pertanto, è per una ragione procedurale che la Corte non ha “spogliato” la FIFA di una competenza che aveva adottato illegittimamente. Da allora, non sono avvenuti cambiamenti significativi che riguardino la FIFA. Infatti, essa non è ancora in grado di autorizzare alcuna missione delegata di interesse pubblico che le avrebbe conferito un ruolo di autorità pubblica statale o dell'UE. Inoltre, è costretta a fare i conti con tutte le normative nazionali in vigore nei paesi dell'UE. Nel 2015, almeno cinque paesi hanno adottato leggi speciali sugli agenti sportivi (Francia, Grecia, Portogallo,

¹⁵⁰ Nel 2016 la Corte d'Appello di Parigi ha riconosciuto la legittimità della FIFA a regolamentare un'attività economica che sia periferica a un'attività sportiva, (CA Parigi, 13/04/2016, n. 13/20972).

¹⁵¹ Per chiarire, Il 23 marzo 1998 il sig. Piau presentava una denuncia alla Commissione avente ad oggetto il regolamento FIFA adottato il 20 maggio 1994. Il regolamento iniziale subordinava l'esercizio della detta professione al possesso di una licenza rilasciata dalla federazione nazionale competente e riservava l'attività in parola alle persone fisiche (artt. 1 e 2). Preliminare all'ottenimento della licenza era un colloquio inteso a saggiare le conoscenze, segnatamente giuridiche e sportive, del candidato (artt. 6, 7 e 8). Quest'ultimo doveva altresì soddisfare alcuni requisiti di compatibilità e di moralità, come l'assenza nel casellario giudiziario di condanne penali (artt. 2, 3 e 4). Doveva inoltre depositare una garanzia bancaria di 200.000 franchi svizzeri (CHF) (art. 9). Il contratto, che regola i rapporti tra l'agente e il giocatore, poteva durare al massimo due anni, ma era rinnovabile (art. 12). Gli agenti, i giocatori e le società che avessero infranto il regolamento sarebbero stati sanzionati. Gli agenti, con una cauzione, una censura o un avvertimento, con un'ammenda d'importo non precisato e con il ritiro della licenza (art. 14). I giocatori e le società, con ammende fino a, rispettivamente, CHF 50 000 e 100 000. Ai giocatori poteva essere altresì inflitta la sanzione disciplinare della sospensione (fino a 12 mesi), alle società la sospensione oppure il divieto di qualsiasi trasferimento (artt. 16 e 18). Una «Commissione dello Status del calciatore» veniva designata come organo di sorveglianza e di decisione della FIFA (art. 20). Egli lamentava, in primo luogo, che tale regolamento fosse contrario agli «artt. [49] e seguenti del Trattato [CE] relativi alla libera prestazione dei servizi» a causa, da un lato, delle restrizioni all'esercizio II - 220 PIAU / COMMISSIONE della professione costituite dalle poco trasparenti modalità d'esame e dall'obbligo della garanzia bancaria e, dall'altro, della previsione di un controllo e di sanzioni. In secondo luogo, riteneva che il regolamento potesse generare una discriminazione tra i cittadini degli Stati membri. In terzo luogo, lamentava che il regolamento non prevedesse mezzi di tutela giurisdizionale o d'impugnazione delle decisioni e delle sanzioni applicabili, ricavato da eur-lex.europa.eu.

Bulgaria, Ungheria), e altri paesi hanno regolamentato questa professione anche se solo attraverso leggi generali sul collocamento del personale. Il risultato è che la FIFA non può nemmeno affermare che le autorità pubbliche non affrontano una competenza legislativa necessaria ma abbandonata. Inoltre, la giustificazione avanzata dalla FIFA per affrontare tale questione è fuorviante. La sua intenzione è quella di proteggere i calciatori? Perché la FIFA avrebbe la capacità normativa di regolare tutti i contratti firmati da questi giocatori con il pretesto che i calciatori sono facili prede perché guadagnano molti soldi. L'accordo per l'acquisto di una proprietà, l'apertura di un conto bancario, la stipula di un'assicurazione, la firma di un contratto di fornitura di energia elettrica, l'acquisto di un veicolo: non tutti questi contratti contengono un elemento di rischio con potenziale di frode? Perché la FIFA non si occupa anche di questi? La ragione è che solo il contratto di agenzia sportiva interessa alla FIFA, perché considera che l'agente è un vettore per l'estrazione di denaro che appartiene al mondo del calcio. È guidata dagli stessi principi che l'hanno portata a vietare la tecnica del TPO, ossia proteggere i confini dell'economia del calcio dalle interferenze esterne. Un giocatore non cambia sempre club perché l'agente gli ha prospettato un futuro migliore altrove. Non è chiaro come l'agente possa essere ritenuto responsabile della tensione competitiva nel mercato del lavoro dei talenti sportivi. È un fatto indiscutibile che il talento è raro e che i club sono disposti a pagare profumatamente per averlo. Questo significa semplicemente che le decisioni finanziarie spettano ai club, non agli intermediari che organizzano i rapporti con tali talenti, anche se questi ultimi partecipano alle negoziazioni. Sarebbe opportuno, inoltre, che i club si assumessero le responsabilità delle decisioni finanziarie che prendono, senza cercare di identificare l'agente come vittima sacrificale della loro stessa mediocrità. In particolare, ciò che rende completamente inutile la regolamentazione di questa professione è che può essere gestita perfettamente attraverso le leggi sugli investimenti privati. Infatti, questa è stata la scelta condivisa da molti paesi europei (Germania, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito, ecc.). Infine, l'aumento dell'efficienza che la Corte aveva implicitamente riconosciuto nel caso *Piau* è scomparso a seguito della cosiddetta deregolamentazione introdotta dai nuovi

Regolamenti FIFA. Infatti, come argomento a sostegno dell'esenzione concessa ai vecchi regolamenti, si era rilevato che il sistema della licenza obbligatoria preventiva ottenuta tramite esame rappresentava più una "selezione qualitativa, adeguata al raggiungimento dell'obiettivo di elevare gli standard professionali della professione di agente dei calciatori, piuttosto che una restrizione quantitativa all'accesso a tale professione"¹⁵². In effetti, non si può negare che i nuovi Regolamenti non stabiliscono restrizioni sul numero di persone che entrano nel mercato degli agenti sportivi, poiché la semplice registrazione porta comunque a meno partecipanti rispetto alla selezione tramite esame preventivo. Non offre la minima garanzia di un miglioramento degli standard professionali degli agenti, né garantisce una maggiore efficienza. Pertanto, la prima condizione per l'esenzione non è soddisfatta.

Passando ora a trattare della seconda condizione, relativamente al guadagno a beneficio degli utenti, secondo la visione ordolibérale del diritto della concorrenza europeo, la possibilità di salvare un'associazione di imprese illegale o un cartello può essere considerata solo se i potenziali effetti positivi dell'accordo, ossia quelli che controbilanciano il danno del cartello sulla concorrenza, beneficiano gli attori economici che non fanno parte dell'accordo. Ciò richiede che una quota equa dell'efficienza aumentata ottenuta dall'accordo venga trasferita al consumatore finale, a qualsiasi intermediario o a qualsiasi utente del servizio o prodotto. Analizzando gli obiettivi del Regolamento FIFA del 2015 o i potenziali effetti delle sue disposizioni in relazione ai prezzi, si potrebbe essere tentati di dire che gli utenti dei servizi degli agenti sportivi (club e giocatori) vedranno necessariamente una diminuzione dei prezzi degli agenti a seguito dell'implementazione a livello nazionale della raccomandazione del limite del 3%. Tuttavia, questo porterebbe a un duplice errore di giudizio. In primo luogo, gli utenti del servizio, ossia club e giocatori, sono parte dell'accordo e non sono soggetti terzi rispetto alla decisione delle imprese di associarsi e formare un cartello illegale. Inoltre, l'utente finale non può stabilire il prezzo del servizio che utilizza con il pretesto che le efficienze incrementali

¹⁵² CGUE, 26 gennaio /2005, n.193/02, *Piau*, pt. 103.

saranno distribuite equamente. Non si tratta di una condivisione equa dei profitti, piuttosto si tratta di un caso in cui all'utente viene concesso questo beneficio tramite l'accordo di cui è parte interessata. Alcuni vorrebbero farci credere che il beneficiario finale sia lo spettatore, cioè che, se club e giocatori dovessero pagare meno i loro agenti, potrebbero offrire uno spettacolo migliore. Oltre al fatto che ciò non è una conseguenza immediata ed automatica, va osservato che questa analisi non avviene sul mercato più rilevante ¹⁵³. Infatti, il mercato rilevante per il Regolamento FIFA del 2015 è quello degli intermediari, e non lo spettacolo sportivo, né i diritti audiovisivi, né la sponsorizzazione, ma quello dei servizi di agenzia sportiva. Nel caso in cui si volesse espandere il mercato, ciò può avvenire solo attraverso l'impiego di più giocatori o tramite più trasferimenti, due mercati in cui gli operatori dominanti sono ancora una volta i club e i giocatori, ossia le parti dell'accordo tra le imprese.

In secondo luogo, e sebbene la discussione di questo argomento sia superflua vista la forza del primo, non è affatto certo che i giocatori beneficino di questo limite di prezzo. Infatti, un tetto al prezzo di questo tipo di servizio a un livello che non consentirebbe all'agente di coprire i suoi costi in alcune transazioni ¹⁵⁴, porterebbe solo a un calo della qualità del servizio. Un calo tanto più significativo quanto più diminuisce lo stipendio del giocatore. Non si dovrebbe pensare che tutti i calciatori in Europa abbiano stipendi enormi, anzi è vero il contrario per tutti quelli che militano nelle divisioni inferiori. E per quanto riguarda i minori, che risultano essere i soggetti più bisognosi di consigli, essi possono solo sperare che questi siano adeguati e appropriati dato che i servizi forniti a un minore sono gratuiti fin dall'inizio.

Per quanto riguarda l'esame della terza condizione, esso consiste nel verificare la natura essenziale della restrizione alla concorrenza in relazione agli

¹⁵³ Pt. 43, Linee guida sull'applicazione dell'art. 81, par. 3 del Trattato.

¹⁵⁴ Ad esempio, supponiamo che un agente a Parigi assista un giovane giocatore ad unirsi a un club a Marsiglia per 2 anni con una retribuzione di € 5000 lordi/mese. Con una commissione del 10%, l'agente riceverà 12.000 € netti con cui sarà in grado di coprire sia le spese di negoziazione che quelle di sorveglianza nel corso del periodo di 2 anni e forniranno a lui un margine. Tuttavia, con una commissione del 3%, egli riceverà solo 3.600 euro netti, il che non è sufficiente per pagare 3 viaggi di andata e ritorno per controllare lo stato del giocatore, coprire gli altri costi e generare un margine.

obiettivi dichiarati. Questi dovrebbero normalmente essere un aumento dell'efficienza e una giusta condivisione dei benefici risultanti con i terzi utilizzatori. Pertanto, rispetto agli obiettivi sopra menzionati, questa revisione richiede di valutare fino a che punto la restrizione alla concorrenza sia necessaria e proporzionata. Questo richiede un controllo triplice per verificare se esiste una misura altrettanto efficace ma meno invasiva, oppure se esiste una misura più efficace e altrettanto invasiva, e se esiste una misura più efficace e meno invasiva. Inoltre, ciascuna delle misure restrittive deve essere esaminata tenendo presente che tutte le misure possono essere considerate efficaci e proporzionate nel contesto dato, sebbene una delle suddette misure, presa isolatamente, possa risultare non necessaria o sproporzionata. Per quanto riguarda le regole di registrazione stabilite dagli Articoli 3 e 4 del Regolamento FIFA, potrebbe essere condiviso che esse siano appropriate per promuovere l'“etica” e la “moralità” della professione di agente. Infatti, è una misura ampiamente utilizzata dagli Stati che desiderano controllare la moralità e la capacità delle persone che desiderano intraprendere un'attività, in particolare quella di intermediario ¹⁵⁵. Nel caso *Piau*, la Corte ha anche ritenuto che la Commissione non avesse commesso un errore manifesto nel considerare che un sistema di licenza obbligatoria potesse costituire una misura appropriata e adattata al raggiungimento di un “doppio obiettivo di elevare gli standard professionali ed etici per la professione di agente dei giocatori al fine di proteggere i giocatori, che hanno una carriera breve” ¹⁵⁶. Tuttavia, nel caso *Piau*, il sistema di licenza obbligatoria prevedeva una selezione qualitativa che la Commissione considerava potenzialmente efficace all'epoca. Nel contesto attuale, tuttavia, è incerto se le nuove registrazioni siano ritenute idonee. Tanto più perché la loro applicazione deve essere obiettiva, efficace e imparziale, senza distorsioni tra le diverse federazioni nazionali responsabili della loro applicazione (ad es. elenco dei documenti da fornire, durata del processo di verifica, controllo dei costi, procedure di risoluzione delle controversie, ecc.) che potrebbero portare a una

¹⁵⁵ In Francia, ad esempio, questo tipo di misure viene applicato agli agenti immobiliari e agli agenti di artisti.

¹⁵⁶ CGUE, 26 gennaio 2005, n.193/02, *Piau*. 102 e 104.

segmentazione inutile dei mercati domestici. Tuttavia, per quanto riguarda la “dichiarazione di intermediario” che giocatori e club dovrebbero cercare di far firmare agli agenti, è difficile immaginare che questa sia fondamentale per raggiungere gli obiettivi dichiarati. Sebbene alcune delle clausole di questo contratto “forzato” possano contribuire a una maggiore trasparenza e a standard etici più elevati, la maggior parte non ha alcuna connessione con tali obiettivi. Inoltre, alcune dichiarazioni fatte dall’agente non sono necessariamente le più efficaci per raggiungere standard etici impeccabili. È anche una fonte di grande disuguaglianza tra gli agenti che accettano (o si conformano) alla dichiarazione e quelli che sono abbastanza forti da resistervi. Sono da ritenersi necessarie le disposizioni relative al prezzo dei servizi dell’intermediario? Porre questa domanda ci porta pressoché alla sua risposta: fissare un prezzo non può avere un effetto positivo sull’etica e sulla morale dei giocatori, sulla trasparenza delle operazioni o sulla lotta contro le pratiche illegali. Al contrario, fissando un tetto basso, è chiaro che, per mantenere il loro livello di remunerazione e conservare la complicità dei club in un mercato competitivo, gli agenti saranno tentati di mascherare le loro operazioni per eludere il tetto. Pertanto, questa misura è inadeguata e controproducente rispetto all’obiettivo che si prefigge di raggiungere. E anche se fosse associata a un controllo a prova di falle, sarebbe realmente efficace solo se il prezzo fosse fissato a zero. Questo impedirebbe qualsiasi forma di frode, estorsione o riciclaggio di denaro. Questo semplice (assurdo) test del prezzo a zero ci porta quindi alla conclusione che la misura non è essenziale, poiché sarebbe utile solo se fosse totalmente sproporzionata.

Per quanto riguarda le disposizioni relative al divieto di ricevere remunerazione da un minorenne, la sproporzione di questa misura è evidente. Non c’è dubbio che un minorenne necessiti di maggiore protezione rispetto a un adulto. Ma come potrebbe un divieto di pagamenti prevenire frodi, estorsioni o cattivi consigli? I regolamenti imposti agli agenti sportivi contengono una presunzione sottostante di immoralità che, una volta che l’agente è coinvolto con minorenni, diventa inconfutabile. In altre parole, un minorenne potrebbe non ricevere consigli di qualità da un agente di impeccabile e verificata moralità semplicemente perché i buoni consigli di un professionista hanno un costo! Il

divieto non è solo sproporzionato ma anche controproducente. In riferimento, poi, agli obblighi di trasparenza che richiedono la divulgazione pubblica dettagliata degli importi pagati agli agenti, può essere facilmente dimostrato che esiste una misura sia più efficace che meno invasiva per raggiungere questo obiettivo di trasparenza e legalità delle operazioni. Infatti, anziché fornire al pubblico tutte le informazioni su tutte le transazioni finanziarie a cui partecipa l'agente, il che avrebbe solo l'effetto di rafforzare una visione demagogica del calcio, è preferibile che queste informazioni siano trasmesse a un'autorità di vigilanza composta da persone specializzate ed esperte tenute a soddisfare vari obblighi di moralità, imparzialità e riservatezza.

Passando a trattare la quarta e ultima condizione, la valutazione economica effettuata combinando le prime tre condizioni dell'articolo 101 §3 TFUE, se positiva (cosa che non è nel nostro caso), può eventualmente giustificare la restrizione della concorrenza. Resta il fatto che un risultato economico positivo non convalida l'argomento dell'eliminazione della concorrenza. L'accordo tra le imprese non deve permettere ai suoi promotori di eliminare la concorrenza nel mercato degli agenti sportivi. Una volta richiamata questa regola, non è necessario essere economisti per vedere che regolamenti come quelli della FIFA del 2015, che non soddisfano le condizioni dell'articolo 101 §3 TFUE e pertanto non meritano un'esenzione, non hanno, a una prima analisi, il potere di eliminare la concorrenza tra gli agenti dei giocatori. Essi deterranno molti candidati dall'entrare nel mercato e renderanno molto difficile l'attività delle piccole strutture e dei piccoli agenti, e forse convinceranno alcuni di loro a cambiare attività o addirittura ad abbandonarla come non sufficientemente redditizia. La Commissione afferma senza mezzi termini: "L'ultima condizione per l'esenzione ai sensi dell'articolo 81(3) non è soddisfatta se l'accordo elimina la concorrenza in una delle sue espressioni più importanti. Questo è il caso particolare di quando un accordo elimina la concorrenza sui prezzi [...]".¹⁵⁷ Tuttavia, fissando un tetto massimo del 3%, che non è ragionevolmente abbastanza alto, viene eliminata qualsiasi flessibilità finanziaria che

¹⁵⁷ Linee guida sull'applicazione dell'art. 81 (3) del Trattato, pt.110.

consentirebbe agli agenti di competere sulla qualità/prezzo del loro servizio. Inoltre, va considerata anche la competitività dei potenziali nuovi entranti nel settore che inizieranno la loro carriera lavorando con giocatori giovani o a basso reddito rispetto agli agenti con un'attività consolidata che possono lavorare con giocatori ben pagati. Applicando il tetto del 3% alle piccole operazioni, questi nuovi arrivati non saranno in grado di investire nel loro sviluppo e competere con gli operatori già affermati che beneficiano di redditi regolari, reali anche se ridotti, ottenuti su operazioni finanziariamente più sostenibili. Pertanto, anche questa quarta condizione non è soddisfatta.

Una volta esaminata la contrarietà dei Regolamenti FIFA del 2015 rispetto all'art. 101 TFUE, volgerei ora lo sguardo verso l'art. 102 TFUE, che pone il divieto di abuso di posizione dominante. In effetti, sebbene le sue disposizioni stabiliscano il principio di proibizione, non menzionano quelle che, eccezionalmente, ne consentono l'esclusione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia e le pratiche decisionali della Commissione, ci sono molti casi di giustificazioni ben fondate nell'abuso di posizione dominante. Affronteremo Regolamenti FIFA del 2015 con un'analisi suddivisa in due fasi: in primo luogo, verificheremo i casi in cui si può verificare un abuso di posizione dominante e successivamente verificheremo se il divieto può essere evitato in virtù di una giustificazione oggettiva ben fondata.

Come l'articolo 101, anche l'articolo 102 del TFUE ha la sua "griglia di analisi" e la conformità dei Regolamenti FIFA sarà analizzata applicando questa griglia. In primo luogo, bisogna verificare se la FIFA può essere descritta come un'impresa che detiene una posizione dominante nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. In secondo luogo, dobbiamo esaminare razionalmente se i Regolamenti FIFA potrebbero "incidere sugli scambi tra gli Stati membri". Tuttavia, questa verifica è già stata effettuata nell'analisi dell'articolo 101 e quindi si rimanda il lettore al testo citato. In terzo luogo, dobbiamo verificare se i Regolamenti FIFA caratterizzano un abuso di una posizione dominante.

La posizione dominante vietata dall'articolo 102 TFUE ¹⁵⁸ si riferisce al dominio su un mercato che viene definito come “mercato rilevante”. È questo mercato rilevante a stabilire se una o più imprese occupano una posizione dominante. Il mercato sul quale vengono contestati i Regolamenti FIFA riguardanti la collaborazione con gli intermediari è il mercato dei servizi di agenzia sportiva, cioè un mercato in cui i club e i giocatori sono sia committenti che utenti, mentre gli agenti sportivi sono i fornitori di servizi. Se riduciamo questa analisi a una semplice descrizione economica, ignorando le considerazioni legali strettamente definite, si potrebbe dire che su questo mercato gli agenti sportivi sono i “venditori” e i club e i giocatori sono gli “acquirenti”. I Regolamenti FIFA del 2015 non mirano a regolare nient'altro che questo mercato. Tuttavia, essi hanno anche effetti indiretti sul mercato dei trasferimenti e sul mercato del talento sportivo, i quali sono necessariamente influenzati dalle regolamentazioni che riguardano specificamente gli intermediari coinvolti nelle operazioni di trasferimento e nel collocamento dei giocatori. E su questi due mercati associati, troviamo ancora una volta i club e i giocatori. Tuttavia, la FIFA non è presente né sul mercato dell'intermediazione sportiva, né sul mercato dei trasferimenti, né su quello del talento sportivo. Mentre è chiaro che la FIFA è un attore sul mercato dell'organizzazione sportiva, su cui la sua posizione dominante è evidente ¹⁵⁹, è altrettanto chiaro che essa non partecipa direttamente al mercato dell'intermediazione sportiva. Può la FIFA essere in una posizione dominante su un mercato in cui non è direttamente coinvolta? Poiché la FIFA è un'associazione di imprese che raggruppa gli operatori economici sul mercato in questione, la risposta è necessariamente

¹⁵⁸ Così l'art. 102 TFUE “È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi”.

¹⁵⁹ CGUE, 1° luglio 2008, n.49/07, *Motoe*.

affermativa. Infatti, la FIFA è già stata riconosciuta come tale, soprattutto nel caso *Piau*, quando la Corte ha stabilito che la FIFA è “l’emanazione delle associazioni nazionali e dei club, effettivi acquirenti dei servizi degli agenti dei giocatori, e quindi opera su questo mercato attraverso i suoi membri” ¹⁶⁰.

Sorge ora spontaneamente un’altra questione teorica: la FIFA può essere sia un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101 TFUE, sia un’impresa dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE? Questa è una domanda legittima, perché un comportamento può essere considerato sia come eventualmente penalizzato in base al diritto antitrust e al suo abuso di posizione dominante. Tuttavia, queste due qualificazioni sembrano incompatibili a prima vista. Ma non è così, perché l’articolo 102 TFUE presenta due ipotesi: una in cui “un’impresa” ha una posizione dominante e una in cui “diverse imprese” occupano la stessa posizione dominante. È da questa seconda ipotesi che è nato il concetto di “dominanza collettiva”, applicato alla FIFA nel caso *Piau*. Infatti, è attraverso la FIFA che i club (acquirenti dei servizi di agenzia sportiva) si sono presentati agli occhi della Corte come “un’entità collettiva” ¹⁶¹. Risulta, quindi, in modo evidente che bisogna associare anche i giocatori a questa entità collettiva, poiché sono i giocatori che procurano i servizi degli agenti sportivi e che sono coperti dai Regolamenti FIFA come membri delle associazioni nazionali raggruppate all’interno della FIFA. Pertanto, anche se la FIFA non è attiva nel mercato rilevante, come potrebbe esserlo ad esempio nel mercato dell’organizzazione di eventi sportivi, dovrebbe essere considerata in una posizione dominante nel mercato dell’intermediazione solo per il fatto che esercita la sua attività attraverso i suoi membri. Infatti, essa include un’intera categoria di partecipanti al mercato, in questo caso gli “acquirenti”. Infatti, nessun acquirente sfugge a questo potere regolatorio perché, per definizione, tutti i club di calcio europei e tutti i giocatori che sono dipendenti partecipano a questa “entità collettiva”. È quindi chiaro che, dettando il comportamento di tutti gli acquirenti su un determinato mercato, un’associazione che li raggruppa in un’unica impresa e senza eccezioni occuperà una posizione dominante, perché

¹⁶⁰ CGUE, 26 gennaio 2005, n.193/02, *Piau*, §112 & §116.

¹⁶¹ CGUE, 26 gennaio 2005, n.193/02, *Piau*, §113.

si trova in una “posizione di forza che la rende un partner obbligato” ¹⁶². Il prossimo quesito da risolvere è se tutto ciò costituisca o meno un abuso.

Ma quindi la FIFA abusa della sua posizione dominante emanando un regolamento in cui stabilisce un prezzo massimo per le operazioni di agenzia sportiva e proibendo i pagamenti nelle transazioni che coinvolgono i minori e infine imponendo misure di trasparenza e registrazione? Riconoscere che la FIFA occupa una posizione dominante non è sufficiente per condannare i suoi regolamenti, poiché “constatare che un’impresa ha una posizione dominante sul mercato non costituisce di per sé una recriminazione, ma significa semplicemente che, indipendentemente dai motivi per cui essa detiene tale posizione dominante, l’impresa interessata ha una responsabilità speciale di non permettere che il suo comportamento comprometta una concorrenza autentica e non distorta nel mercato comune” ¹⁶³. La domanda da porsi è quindi se i nuovi regolamenti inducano la FIFA a adottare “il comportamento di un’impresa in posizione dominante tale da influenzare la struttura di un mercato” ¹⁶⁴. Per rispondere a questa domanda, è sufficiente evidenziare le restrizioni alla concorrenza dimostrate attraverso l’applicazione dell’articolo 101 del TFUE, in quanto qualsiasi restrizione effettiva alla concorrenza rende abusiva la posizione dominante che ne deriva. Non vi è alcun dubbio reale sulla risposta relativa alle disposizioni che creano il tetto del 3% o nel caso di vietare qualsiasi pagamento quando si agisce per conto di minorenni. Questo tipo di pratica è accentuata dall’articolo 102 del TFUE, che stabilisce che gli abusi che intende combattere “possono consistere, in particolare, nel: (i) imporre direttamente o indirettamente prezzi d’acquisto o di vendita ingiusti o altre condizioni commerciali ingiuste”. Bisogna ripeterlo: fissare un prezzo nelle normali dinamiche di domanda e offerta del mercato, secondo la visione ordoliberal europea, è la prova più evidente che la concorrenza non è libera in questo mercato. Pertanto, il

¹⁶² CGUE, 13 febbraio 1979, n.85/76, *Hoffmann*, pt.41.

¹⁶³ CGUE, 9 novembre 1983, n.322/81, *Michelin*, pt.57 & 7 ottobre 1999, n.228/97, *Irish sugar*, pt.112.

¹⁶⁴ CGUE, 13 febbraio 1979, n.85/76, *Hoffmann*, pt. 91. – CGUE, 9 novembre 1983, n. 322/81, *Michelin*, – CGUE, 3 luglio 1991, n.62/86, *AKZO Chemie BV v/ Commission*, pt.69, – CGUE, 7 ottobre 1999, Case T-228/97, *Irish Sugar*, op. cit., pt.111. – ECJ, 25 June 2010, Case T-66/01, *Imperial Chemical Industries Ltd v/ European Commission*, pt.193.

ragionamento seguito riguardo l'articolo 101 del TFUE è altrettanto rilevante per quanto concerne l'articolo 102 TFUE. La risposta potrebbe non essere così chiara per quanto riguarda le disposizioni per la registrazione degli agenti e di ciascuna delle loro operazioni, in quanto non possono essere autorizzate direttamente dal TFUE. Ancora una volta, il ragionamento riguardante l'articolo 101 può essere trasposto sull'articolo 102. Infatti, l'applicazione di un semplice test della situazione controfattuale ci permette di affermare che tali misure hanno l'effetto di rallentare l'ingresso di nuovi operatori nel mercato o addirittura scoraggiarli, complicando inutilmente l'esercizio dell'attività a danno degli utenti finali. Tutte queste disposizioni sono quindi in grado di influenzare la struttura del mercato. Ciò avviene perché i nuovi regolamenti FIFA, sebbene siano presentati come semplici raccomandazioni, sono in realtà obbligatori per i membri diretti e indiretti della FIFA (come le federazioni nazionali, i club e i giocatori) che non possono ritirarsi senza rischiare una penalità. E un agente che si rifiuta di accontentare club e giocatori responsabili dell'implementazione delle obbligazioni FIFA sarebbe immediatamente escluso dal mercato. Verrebbe escluso non perché la qualità del servizio è inferiore o troppo costosa rispetto ad altri agenti concorrenti, ma solo a causa del suo rifiuto di firmare la "dichiarazione dell'intermediario" e di accettare tutte le obbligazioni derivanti. In altre parole, verrebbe escluso dal mercato senza poter utilizzare gli strumenti normali di concorrenza, come il prezzo di mercato normale, le condizioni della proposta, la qualità del servizio o la capacità di innovazione. Pertanto, i nuovi regolamenti FIFA hanno il potenziale sufficiente per influenzare le condizioni in cui le operazioni o le intermediazioni dell'agenzia sportiva vengono svolte nel mercato rilevante. La domanda che sorge allora è se l'utente del servizio, "consumatore" ai sensi dell'articolo 102 del TFUE, subisce un pregiudizio a causa delle misure criticate. Infatti, se seguiamo le raccomandazioni della Commissione, le restrizioni alla concorrenza e l'esclusione dei concorrenti possono essere prese in considerazione solo nella misura in cui risultino dannose per i consumatori. Tuttavia, questa questione assume un carattere molto particolare nel caso che ci riguarda, poiché i regolamenti contestati provengono dagli stessi utenti del servizio in questione. Si potrebbe quindi sostenere che, in

quanto autori della misura che accetta restrizioni alla concorrenza, i consumatori non subiranno alcun pregiudizio. Ma questo argomento è falso almeno per due motivi ¹⁶⁵. Il primo è che la qualità del servizio sarà diminuita solo quando i fornitori non saranno in grado di adeguare il prezzo delle loro intermediazioni o le condizioni contrattuali. Il secondo motivo, invece, è che il consumatore a cui si riferiscono le raccomandazioni della Commissione è necessariamente una terza parte. Infatti, secondo la logica del divieto di abuso di posizione dominante, si può essere sia un consumatore che deve essere protetto sia un'impresa in posizione dominante le cui azioni devono essere monitorate.

Sebbene l'Articolo 102 del TFUE non possa servire da giustificazione per un abuso di posizione dominante, nella pratica sono accettati due casi di esenzione dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia ¹⁶⁶. La prima è sostenere che la misura criticata non sia direttamente attribuibile a un'impresa in posizione dominante, la quale agisce sotto costrizione della legislazione statale. La seconda è giustificare il comportamento criticato per una "necessità oggettiva".

Riguardo al primo caso, La FIFA non può aspettarsi molto da questa linea di difesa. Nessuno Stato membro le ha ordinato di regolamentare la professione di agenti sportivi e non rivendica alcun obbligo legale specifico derivante da una costrizione o da un ordine statale o sovrastatale. Alcune federazioni nazionali potrebbero nascondersi dietro le leggi del loro paese, ma solo a condizione che esse regolamentino la professione di agente sportivo. È il caso della Francia, ad esempio, dove le disposizioni del *Code des Sports* richiedono un'autorizzazione preventiva per esercitare l'attività di agente sportivo, fissano un tetto (sebbene al 10%) e varie obbligazioni di trasparenza (meno onerose). Tuttavia, anche in questi casi molto particolari, le misure difensive devono essere messe in prospettiva. Infatti, va sottolineato che la costrizione statale è accettata solo

¹⁶⁵ Due ragioni già sviluppate riguardano gli incrementi di efficienza conseguiti dagli accordi tra imprese.

¹⁶⁶ CGUE, 17 febbraio 2011, n.52/09, *TeliaSonera*, pt.75 – CGUE, 27 marzo 2012, n.209/10, *Post Danmark*, pt. 40. Questa ipotesi è già stata chiesta (CGUE, 7 ottobre 1999, n.228/97, *Irish Sugar*, pt. 218. – CGUE, 15 marzo 2007, n.95/04 P, *British Airways plc v/ Commission*, pt.69.

marginalmente come giustificazione ¹⁶⁷, e che essa deve essere giustificata oggettivamente da un interesse pubblico prevalente rispetto al quale la legislazione in questione deve essere strettamente proporzionata. Inoltre, va ricordato che il diritto dell'Unione Europea ¹⁶⁸ non vede di buon occhio che gli Stati adottino o mantengano misure, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere inefficaci le regole di concorrenza applicabili alle imprese ¹⁶⁹. Pertanto, gli Stati non hanno il potere di sottrarre il carattere "ufficiale" alle proprie leggi delegando a operatori privati la responsabilità di prendere decisioni in ambito economico ¹⁷⁰. Non possono, quindi, delegare alle federazioni nazionali il compito di fissare il prezzo di un servizio che normalmente sarebbe lasciato al libero gioco della domanda e dell'offerta.

In riferimento al secondo caso, la FIFA non può contare neppure sulla seconda linea di difesa. Infatti, per essere accettata, è necessario fornire prove convincenti delle tre condizioni cumulative, precisando che l'onere della prova spetta alla FIFA. Di conseguenza, deve dimostrare che i suoi nuovi regolamenti hanno portato a un guadagno in termini di efficienza, che parte di questo guadagno economico è condiviso con l'utente, che i nuovi regolamenti sono necessari e strettamente proporzionati per raggiungere il progresso che si prefiggono, e che non hanno l'effetto di eliminare la concorrenza. Se la FIFA desidera salvare i suoi regolamenti ai sensi dell'Articolo 102 TFUE, deve giustificare l'esistenza di condizioni identiche a quelle nel contesto dell'Articolo 101 TFUE. Tuttavia, come abbiamo già dimostrato, nessuna di queste condizioni può essere soddisfatta in modo convincente dai nuovi regolamenti di FIFA. Inoltre, la Corte di Giustizia accetta questa difesa solo se l'obiettivo perseguito

¹⁶⁷ CGUE, 20 marzo 1985, n. 41/83, *Italia v/ Commission*, 1985, pt. 19 – CGUE, 10 dicembre 1985, n. 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 & 269/82, *Stichting Sigarettenindustrie e.a. v/ Commission*, 1985, pt. 27 a 29. – CGUE, 9 settembre 2003, n.198/01, pt. 67.

¹⁶⁸ Riferimento all'art. 4 TUE e all'art. 106 TFUE.

¹⁶⁹ CGUE, 5 dicembre 2006, n. 94/04, *F. Cipolla v/ R. Portolese*, & n.202/04, *S. Macrino & C. Capoparte v/ R. Meloni*, pt. 46. – CGUE, 1° luglio 2010, n.393/08, *Emanuela Sbarigia v/ Azienda USL RM/A e altri*, pt.31.

¹⁷⁰ CGUE, 5 ottobre 1995, n.96/94, *Centro Servizi Spediporto Srl v/ Spedizioni Marittima del Golfo Srl*, pt. 21 – CGUE, 16 novembre 1977, n. 13/77, *Gb-Inno-Bm*, pt. 29-31. – CGUE, 21 settembre 1988, n. 267/86, *Van Eycke*, pt. 16. – CGUE, 18 giugno 1998, n.35/96, *Commission v/ Italia*, 1998, I-3851. – CGUE, 19 febbraio 2002, n.35/99, *Arduino*, I-01529. – CGUE, 9 settembre 2003, n.198/01, *Consorzio Industrie Fiammiferi & Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, 2003, I-8055.

dalla società in posizione dominante non è solo legittimo, e non è questo il caso, ma deriva anche da un “fattore esterno”, cosa che è ancor meno vera in questa circostanza. Infatti, il principio che governa l’applicazione dell’Articolo 102 TFUE è che normalmente sono le autorità pubbliche a stabilire e applicare standard nazionali nell’interesse pubblico, come la salute pubblica, la sicurezza, l’ambiente o la protezione dei consumatori. In linea di principio, quindi, non spetta a una società in posizione dominante prendere iniziative per soddisfare tali obiettivi. Ciò può avvenire solo in via eccezionale e solamente dopo aver giustificato sia la necessità urgente di agire sia il fallimento dello Stato, un’impresa dominante può legittimamente sostenere di costituire un ostacolo alla concorrenza. Ma risulta difficile a mio avviso che la FIFA possa essere convincente su tutte queste condizioni quando l’attività di agenzia sportiva è già regolamentata, seppur in misura variabile, dagli Stati europei e che non spetta a un’associazione regolata dal diritto svizzero giudicare la sufficienza o insufficienza della regolamentazione degli Stati su una professione o un’attività economica. Questo è ancora meno evidente poiché l’obiettivo dei Regolamenti FIFA è di liberare i membri diretti e indiretti da qualsiasi riflessione, innovazione o negoziazione nelle transazioni con gli agenti, senza che si possa ragionevolmente descrivere i club e i giocatori come consumatori deboli e vulnerabili che dovrebbero essere protetti dalle dure realtà delle condizioni di mercato. Infine, la dimostrazione di queste quattro condizioni sembra tanto più improbabile che la FIFA possa soddisfarle poiché quest’ultima potrebbe essere considerata in una “super posizione dominante” ¹⁷¹ dato che raggruppa tutti i “compratori” del servizio sull’intero mercato europeo e anche mondiale, e che sulla base di questa considerazione le giustificazioni oggettive che potrebbe presentare verrebbero esaminate con ancora maggiore severità.

L’analisi sulla conformità dei Regolamenti FIFA 2015 con il diritto UE può essere condotta sotto diversi punti di vista. La sua evidente incompatibilità con

¹⁷¹ CGUE, 16 marzo 2000, n. 395/96, 395/96 P & 396/96 P, *Compagnie maritimes belges transports SA* (C-395/96 P), *Compagnie maritimes belges SA* (C-395/96P) and *Dafra-Lines A/S* (C-396/96 P) v/ *Commission*, 2000.

i principi del diritto della concorrenza non impedisce un esame condotto da diverse prospettive, comprese quelle delle libertà fondamentali dell'UE.

Tra le quattro libertà fondamentali previste dal TFEU, tre sono direttamente colpite dal Regolamento FIFA 2015: la libera circolazione dei capitali, la libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento e dei servizi. Mentre la libera circolazione delle merci non riguarda gli agenti sportivi e può essere messa da parte.

Riguardo alla libera circolazione dei capitali, a prima vista, i nuovi Regolamenti FIFA non sembrano violare la libera circolazione dei capitali garantita dall'Articolo 63 del TFEU. Infatti, non si può sostenere in modo convincente che la registrazione preventiva dell'agente, la registrazione di ciascuna delle sue operazioni o la pubblicazione dei dettagli delle commissioni pagate influenzeranno direttamente il movimento dei capitali tra gli Stati membri. La libera circolazione dei capitali ha una funzione propria e non è destinata, almeno in linea di principio, a rendere i servizi più fluidi, ad eccezione di quelli relativi al mondo della finanza. Ma un servizio di agenzia sportiva non è una prestazione di servizi finanziari, come ad esempio la prestazione di servizi di TPO. Tuttavia, i Regolamenti FIFA possono influenzare i "pagamenti" effettuati tra Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi. Questi sono vietati dall'Articolo 63 §2 TFEU ¹⁷². Vietando agli agenti sportivi di ricevere qualsiasi pagamento quando intervengono in una transazione che coinvolge un minore, i Regolamenti FIFA non comportano potenzialmente una restrizione sui pagamenti transfrontalieri? Richiedendo che il pagamento dell'agente possa essere effettuato solo dal suo principale ¹⁷³, i Regolamenti FIFA non limitano forse i pagamenti ai sensi dell'Articolo 63 §2? Le risposte a queste domande sembrano essere positive, poiché si può accettare che vi sia interferenza con la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti non appena una barriera legale o di fatto abbia lo scopo o l'effetto di prevenire o limitare, direttamente o

¹⁷² Così l'art. 63 TFUE "1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. 2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi."

¹⁷³ Art. 7.5, Regolamento FIFA 2015.

indirettamente, il movimento di capitali o di un pagamento. E ancora una volta, questo condanna i Regolamenti FIFA, soprattutto poiché il principio della libertà di movimento dei capitali non è soggetto all'applicazione di una regola *de minimis*, e anche una violazione minore è sanzionabile ¹⁷⁴. Alcuni sostengono che il pagamento per un servizio non faccia parte delle operazioni specificamente coperte dall'elenco dei movimenti di capitale fornito nell'Allegato I della Direttiva 88/361/EEC del 24 giugno 1988. Tuttavia, questa direttiva è solo indicativa e la Corte ha sempre riconosciuto che non era né completa né esaustiva ¹⁷⁵. Alcuni affermano inoltre che l'Articolo 63 TFEU è destinato solo all'applicazione da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, e quindi i privati non sono coperti dalle sue disposizioni. Tuttavia, la dottrina riconosce senza difficoltà, e non è chiaro cosa potrebbe portare la Commissione e la Corte di Giustizia a fare diversamente, che i termini dell'Articolo 63 TFEU sono molto simili a quelli applicabili ad altre libertà e quindi, come le altre, sono applicabili anche ai privati. Per dare effetto pratico all'Articolo 63 TFEU, dovrebbe applicarsi sia agli Stati membri che agli enti privati come banche, istituti di credito, organismi professionali e associazioni appropriate di imprese, come la UEFA o la FIFA. Tuttavia, l'argomento più rilevante per impedire l'applicazione dell'Articolo 63 TFEU ai Regolamenti FIFA del 2015 risulta dalle libertà garantite dal TFEU. Infatti, la libera circolazione dei capitali è estensiva per sua natura, in quanto è intesa a coprire tutti i movimenti di denaro, qualunque sia la loro origine. Ma questo significa che la libertà di movimento dei capitali potrebbe essere invocata insieme a tutte le altre libertà di movimento. Può anche essere invocata per tutte le questioni relative alla concorrenza legate al concetto di cartello dei prezzi. Non ostacola forse il libero movimento dei capitali il fatto che i prezzi sono fissati? È quindi necessario definire l'ambito della libertà di movimento dei capitali. Per quanto riguarda i Regolamenti FIFA, sembra che il loro obiettivo principale sia la regolamentazione di un servizio e, in secondo luogo, il movimento delle somme generate dalla prestazione dei servizi in

¹⁷⁴ CGUE, 1° luglio 2010, n. 233/09, *Dijkman*, pt. 42

¹⁷⁵ CGUE, 16 marzo 1999, n.222/97, *Manfred Trummer e Peter Mayer* – CGUE, 7 novembre 2013, n. 322/11, *K. v/Finland*, 2014.

questione. Di conseguenza, in questo caso, deve prevalere la libertà di movimento dei servizi e non c'è bisogno di esaminare i Regolamenti FIFA in relazione alla libera circolazione dei capitali.

Passando ora a trattare della libera circolazione dei lavoratori, i Regolamenti FIFA costituiscono un ostacolo che può limitare o rendere meno attraente l'esercizio da parte dei calciatori della loro libertà di movimento garantita dall'Articolo 45 TFEU ¹⁷⁶ e dall'Articolo 15.2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE? Questa semplice domanda non emerge immediatamente dalla lettura dei Regolamenti FIFA, poiché essi mirano direttamente agli agenti sportivi e mostrano l'intenzione di proteggere i giocatori. Tuttavia, ostacolando l'attività degli agenti, non contribuiscono forse a ridurre la libertà degli sportivi, utenti dei servizi di intermediazione, di trovare un datore di lavoro, cambiare datore di lavoro e di negoziare con essi? La questione è giustificata in quanto le autorità calcistiche hanno spesso sottolineato che il ruolo degli agenti sportivi è essenziale in queste transazioni e che era inoltre necessario stabilire regole per limitare l'espansione continua dei movimenti dei giocatori. Pertanto, se si considera che l'obiettivo e l'effetto dei Regolamenti FIFA sia quello di limitare la concorrenza tra gli agenti a discapito dei nuovi entranti sul mercato e dei piccoli operatori, e impedire a questi ultimi di avviare e offrire un servizio, si deve logicamente concludere che la diminuzione del numero di agenti e della qualità dei loro servizi avrà un impatto sul collocamento dei giocatori in termini di salari e, quindi, sulla loro libertà di movimento come lavoratori. Il giocatore che non riceve assistenza nella negoziazione di stipendio e benefici non raggiungerà le condizioni lavorative che merita. Potrebbe, inoltre, considerare

¹⁷⁶ Così recita l'art. 45 TFUE "1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata. 2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali; d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. 4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

meno attraente la prospettiva di dover trovare un nuovo datore di lavoro senza l'aiuto di un agente e, pertanto, essere dissuaso dal cambiare squadra e quindi dall'esercitare la sua libertà di movimento. La FIFA è stata, quindi, chiamata a fornire prove che le quattro condizioni siano cumulativamente soddisfatte per giustificare i suoi regolamenti alla luce dell'Articolo 45 TFEU. In altre parole: (i) si applica senza discriminazione; (ii) è giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico; (iii) è appropriata a garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito; e (iv) non va oltre quanto necessario per raggiungerlo. Questo test è già stato applicato in riferimento all'Articolo 101 TFEU.

Per quanto concerne, infine, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, i Regolamenti FIFA del 2015 violano i principi generalmente associati alla libertà di stabilimento (Articoli 49-54 TFEU) e alla libertà di prestazione dei servizi (Articolo 56 TFEU)? Una risposta affermativa sembra ovvia, in quanto tali Regolamenti creano reali ostacoli per i quali non possono essere avanzate giustificazioni convincenti. I Regolamenti FIFA possono costituire un ostacolo alla libertà di stabilimento, che garantisce il diritto agli individui e alle imprese di stabilirsi in qualsiasi Stato membro dell'UE e di esercitare la propria attività economica. Le norme FIFA, imponendo registrazioni e requisiti specifici per gli agenti sportivi, potrebbero ostacolare la capacità degli agenti di stabilirsi e operare liberamente in vari Stati membri. Questi requisiti possono creare barriere significative all'ingresso e alla concorrenza nel mercato dell'intermediazione sportiva, limitando così le opportunità per nuovi operatori e influenzando negativamente la libertà di stabilimento degli agenti sportivi. Le restrizioni imposte dai Regolamenti FIFA possono anche violare la libertà di prestazione dei servizi, che consentono agli operatori di fornire servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti. Le norme FIFA, come la registrazione obbligatoria e le limitazioni sui pagamenti, possono creare ostacoli per gli agenti sportivi che forniscono servizi transfrontalieri. Tali restrizioni potrebbero impedire loro di operare liberamente in più Stati membri o di offrire i loro servizi a clienti situati in altri Paesi dell'UE, riducendo così la fluidità e la concorrenza nel mercato dei servizi di intermediazione sportiva.

In conclusione, quindi, appare evidente come i Regolamenti FIFA del 2015 fossero incompatibili con il diritto comunitario per due ragioni: prima di tutto, questi Regolamenti sono contrari al diritto della concorrenza europeo, in quanto realizzano una restrizione ingiustificabile ai sensi dell'Articolo 101 TFEU e un abuso di posizione dominante ai sensi dell'Articolo 102 TFEU. In secondo luogo, essi causano danni intollerabili a tre libertà fondamentali: la Libertà di Movimento dei Capitali, la Libertà di Movimento dei Lavoratori e la Libertà di Stabilimento e di Prestazione dei Servizi.

5. Il nuovo Regolamento FIFA

È evidente che la regolamentazione di questo settore dovrebbe essere omogeneamente regolamentata, o almeno coordinata, a livello globale, considerando che le transazioni sono sempre più spesso di carattere internazionale. Le divergenze tra le normative nazionali hanno generato grandi squilibri nel mercato del lavoro, avvantaggiando quei paesi che adottano una deregolamentazione sostanziale a scapito della professionalità e dell'etica degli agenti, promuovendo comportamenti opportunistici. Similmente al processo di armonizzazione della *lex mercatoria* ¹⁷⁷, che è stato lento e progressivo, anche per la *lex sportiva* si deve mirare a una regolamentazione uniforme. Quest'ultima può essere considerata come un “*diritto transnazionale non approvato dagli Stati nazionali, similmente al diritto dell'UE, per avere prevalenza sulle leggi nazionali. Dal punto di vista del diritto nazionale, le regole delle organizzazioni sportive internazionali sono stabilite in base alla libertà di associazione e quindi rappresentano un diritto associativo subordinato alle leggi nazionali*”.

In risposta a questa esigenza, il Consiglio della *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), riunitosi a Doha il 16 dicembre 2022, ha approvato il nuovo regolamento per gli agenti calcistici (*Football Agent Regulations - FFAR*). Questo regolamento è in vigore dal 9 gennaio 2023 per le norme generali

¹⁷⁷ Per tale si intende un “complesso di regole, di natura prevalentemente consuetudinaria o elaborate dalla giurisprudenza arbitrale, destinato a disciplinare i contratti commerciali internazionali e i rapporti a essi sottesi, nonché a risolvere, di norma attraverso il ricorso a procedure arbitrali, le controversie che da essi possono scaturire.”

riguardanti il rilascio della licenza per operare come agente (articoli da 1 a 10 e da 22 a 27) e dal 1° ottobre 2023 per quanto concerne tutte le altre norme. Tra le principali novità introdotte vi sono l'obbligo per gli agenti di possedere una licenza ufficiale FIFA, ottenibile solo attraverso il superamento di un esame, l'imposizione di un tetto massimo per le commissioni e restrizioni alla rappresentanza multipla per evitare conflitti di interesse. Queste misure mirano a garantire una maggiore stabilità contrattuale, migliorare la formazione dei giovani calciatori, proteggere i minori, ridurre i conflitti di interesse, preservare l'integrità del sistema dei trasferimenti e delle competizioni, salvaguardare il mercato, stabilire standard professionali ed etici per gli agenti e garantire la massima trasparenza, non solo a livello finanziario. Il regolamento si applica a tutti gli accordi di rappresentanza che coinvolgono trasferimenti internazionali di giocatori tra diverse federazioni o transazioni tra club di paesi differenti. Le Federazioni che non dispongono di un proprio regolamento dovranno, come stabilito dall'art. 3, redigerne uno che incorpori le disposizioni degli artt. 11 e 21 del Regolamento ¹⁷⁸ che dovrà includere anche eventuali requisiti obbligatori

¹⁷⁸ Title III. (Acting as a football agent). Art. 11 (General provisions) 1. Only a Football Agent may perform Football Agent Services. 2.A Football Agent must always satisfy the eligibility requirements in article 5 of these Regulations. 3.A Football Agent may conduct their business affairs through an Agency. Any employees or contractors hired by the Agency that are not Football Agents may not perform Football Agent Services or make any Approach to a potential Client to enter into a Representation Agreement. A Football Agent remains fully responsible for any conduct by their Agency, its employees, contractors or other representatives should they violate these Regulations. 4.The following natural or legal persons may not have an Interest in any affairs of a Football Agent or their Agency: a) Clients, b) Any person who is ineligible to become a Football Agent under article 5 of these Regulations, c) Any person or entity that owns or holds, whether directly or indirectly, any rights relating to the registration of a player, in violation of article 18bis or article 18ter of the RSTP. Art. 21 (Competence and enforcement) 1. The FIFA Disciplinary Committee and, where relevant, the independent Ethics Committee are competent to impose sanctions on any Football Agent or Client that violates these Regulations, the FIFA Statutes or any other FIFA regulations, in accordance with these Regulations, the FIFA Disciplinary Code and the FIFA Code of Ethics. FIFA has jurisdiction regarding: a) any conduct connected to a Representation Agreement with an international dimension (cf. article 2 par. 2); or b) any conduct connected to an international transfer or international Transaction. 2. The relevant member association is responsible for imposing sanctions on any Football Agent or Client that violates their national football agent regulations. The relevant member association has jurisdiction regarding: a) any conduct connected to a Representation Agreement without an international dimension (cf. article 2 par. 3); or b) any conduct connected to a national transfer or national Transaction. 3. The FIFA general secretariat shall monitor compliance with these Regulations. In particular: a) Any party that receives a notice requesting information shall cooperate in full by complying, upon reasonable notice, with requests for any documents, information or any other material of any nature held by it, as well

del diritto nazionale e prevedere un organo interno incaricato di risolvere controversie e applicare sanzioni disciplinari. Tuttavia, in assenza di una dimensione internazionale, si applicano le regole stabilite dalle federazioni nazionali. La FIFA, inoltre, all'art.24 intitolato "*Recognition of national law licensing system*" riconosce i sistemi nazionali di licenze purché siano previsti dei precisi criteri di idoneità e il superamento di un esame di abilitazione ¹⁷⁹. L'art. 4 del Regolamento stabilisce che, per diventare agente (termine che sostituisce "intermediario"), una persona fisica deve presentare una richiesta tramite la piattaforma online della FIFA. Con la richiesta, il candidato si impegna a rispettare il Regolamento, lo Statuto, il Codice Etico e le RSTP (*Regulations on the Status and Transfer of Players*) della FIFA. Inoltre, il candidato deve soddisfare e mantenere i requisiti richiesti per l'ottenimento della licenza ¹⁸⁰. A meno che non siano previsti casi di esonero ¹⁸¹, è necessario superare un esame presso la Federazione nazionale competente ¹⁸² ed è anche obbligatoria una formazione continua per mantenere la licenza. Questo approccio riprende la

as with requests to procure and provide any documents, information or any other material of any nature not held by the party but which the party is entitled to obtain. Failure to comply with these requests from the FIFA general secretariat may lead to sanctions being imposed by the FIFA Disciplinary Committee. If requested by the FIFA general secretariat, a document (or an excerpt) shall be provided in English, French or Spanish. b) Electronic notifications through the Platform or TMS or sent by email to the address provided on the Platform or TMS by the parties are considered valid means of communication and will be deemed sufficient to establish time limits. c) Following an investigation, the FIFA general secretariat may refer cases of non-compliance with these Regulations to the FIFA Disciplinary Committee in accordance with the FIFA Disciplinary Code. d) Following an investigation, the FIFA general secretariat may refer cases of ethical misconduct in relation to these Regulations to the independent Ethics Committee in accordance with the FIFA Code of Ethics, consultabile su <https://digitalhub.fifa.com/m/187ab9f528465cb9/original/Model-National-Football-Agent-Regulations.pdf>.

¹⁷⁹ La FIFA, su richiesta della federazione nazionale, ha la facoltà di riconoscere il sistema di licenze adottato internamente e, di conseguenza, esonerare gli agenti con tale licenza dall'obbligo di sostenere l'esame FIFA. Tuttavia, il regolamento non specifica se questo riconoscimento si applichi solo retroattivamente o possa valere anche per il futuro, mantenendo così in vigore le procedure nazionali.

¹⁸⁰ La persona fisica non deve aver fornito dichiarazioni false nella domanda di iscrizione, non deve aver subito condanne per reati come frode fiscale, bancarotta, truffa o appartenenza a organizzazioni criminali, né deve essere stata squalificata da un'autorità sportiva per un periodo pari o superiore a due anni.

¹⁸¹ Sono esentati dall'obbligo coloro che hanno ottenuto la licenza secondo i regolamenti FIFA del 1991, 1995, 2001 e 2008 (prima dell'avvio della deregolamentazione nel 2015) o che sono già autorizzati a esercitare come agenti in linea con i regolamenti di federazioni nazionali equivalenti a quella FIFA.

¹⁸² Una volta superato l'esame di abilitazione è obbligatorio versare una tassa annuale alla FIFA.

normativa italiana, introducendo percorsi formativi per contrastare il fenomeno del “*football trafficking*”¹⁸³. L’agente può richiedere una sospensione temporanea della licenza, che non ha una scadenza e non è trasferibile. Il comma 3 dell’art. 11 consente di svolgere l’attività di agente in forma societaria, ma solo i dipendenti con licenza possono svolgere servizi legati alla professione. L’art. 12 regola il contenuto degli accordi di rappresentanza, stabilendo che questi, per fini di validità, devono essere registrati sulla piattaforma entro 14 giorni¹⁸⁴. Il comma 8, invece, vieta la doppia rappresentanza, salvo nel caso di consenso scritto delle parti coinvolte, mentre le clausole che limitano la libertà di un calciatore o allenatore di negoziare autonomamente sono da considerarsi nulle¹⁸⁵. I contratti di rappresentanza tra agente e calciatore/allenatore possono durare massimo due anni e non possono essere rinnovati automaticamente. Per gli accordi tra agenti e club, invece, non ci sono limiti di durata, purché riguardino transazioni diverse¹⁸⁶.

Per quanto riguarda i calciatori minorenni, l’agente può stipulare un contratto solo se ha completato un corso FIFA specifico per la rappresentanza di minori e non prima di sei mesi dal raggiungimento dell’età in cui il minore è legittimato a firmare il suo primo contratto professionistico, secondo le leggi del paese in cui il giovane sarà impiegato. È altresì necessario ottenere il consenso scritto del tutore del minore, che dovrà firmare il contratto con lui.

¹⁸³ Si tratta di un fenomeno diffuso in cui finti agenti o pseudo intermediari estorcono le risorse delle famiglie per lucrare sui minori, i quali, una volta giunti in Europa, vengono lasciati a sé stessi.

¹⁸⁴ Devono essere indicati i soggetti coinvolti e la durata dell’accordo, che può essere al massimo di due anni per i contratti tra agenti e calciatori o allenatori, mentre non esiste un limite temporale per quelli tra agenti e club. Devono inoltre essere specificati l’importo del compenso, la tipologia di servizio che l’agente deve prestare e la firma delle parti.

¹⁸⁵ Il contratto deve essere stipulato per iscritto e deve includere: i nomi delle parti coinvolte, la durata del contratto, l’importo della commissione, il tipo di servizi da prestare e le firme delle parti. Prima di firmare un accordo di rappresentanza con un calciatore o un allenatore, l’agente è obbligato a informare il cliente per iscritto sulla possibilità di richiedere una consulenza legale indipendente e deve ottenere una conferma scritta sulla scelta di avvalersi o meno di tale consulenza. Secondo l’articolo 14, se una delle parti risolve il contratto unilateralmente senza un motivo valido, sarà obbligata a risarcire i danni.

¹⁸⁶ A tal riguardo è necessario menzionare l’art. 16.1 che autorizza l’agente, negli ultimi due mesi di durata del contratto di mandato firmato da un cliente con altro agente, a mettersi in contatto e a sottoscrivere il mandato con tale cliente.

Passerei ora a trattare uno dei temi più delicati e dibattuti quotidianamente, il compenso degli agenti. Il nuovo Regolamento al comma 2 dell'art. 14 stabilisce che il pagamento deve essere effettuato esclusivamente dall'agente, senza la possibilità di delegare a terzi ¹⁸⁷. Una delle norme più significative riguarda l'imposizione di un tetto massimo alle commissioni, con misure specifiche per evitare fenomeni elusivi ¹⁸⁸. In particolare, è fissato un limite alle commissioni che un agente può percepire per i suoi servizi, che comprendono il trasferimento di un calciatore a un'altra squadra o la conclusione, il rinnovo o la risoluzione di un contratto. Se l'agente agisce in rappresentanza del calciatore/allenatore o del club acquirente, la commissione pagata all'agente non potrà eccedere una certa percentuale della remunerazione annua lorda; infatti, la commissione non può superare il cinque per cento della retribuzione annua lorda fino a 200.000 dollari e il tre per cento per l'importo eccedente di tale limite. Nel caso invece di incarico congiunto, cioè quando l'agente rappresenta sia il calciatore/allenatore sia il club acquirente, la commissione totale può arrivare al dieci per cento per la quota di remunerazione annua lorda entro 200.000 dollari e al sei per cento per la parte eccedente. Il pagamento delle commissioni deve avvenire dopo la chiusura del periodo di calciomercato e devono essere suddivise in rate trimestrali per tutta la durata del contratto del calciatore sottoscritto con il nuovo club. L'agente avrà diritto alla commissione solamente nel caso in cui il club paghi gli stipendi; altrimenti, l'importo sarà proporzionato al salario non pagato. Se l'agente lavora per il club venditore, la commissione non può superare il dieci per cento del valore di trasferimento, esclusi eventuali percentuali sulla futura

¹⁸⁷ Esiste tuttavia un'eccezione a questa regola generale: se l'agente rappresenta un calciatore o allenatore il cui stipendio annuo è inferiore a 200.000 dollari, senza contare eventuali bonus, allora il club può effettuare il pagamento della commissione dell'agente. Questo pagamento, però, non deve superare l'importo stabilito nel contratto di rappresentanza tra l'agente e il calciatore o allenatore.

¹⁸⁸ L'articolo 15, comma 3, stabilisce che, se l'agente offre al proprio cliente servizi aggiuntivi, come assistenza legale, pianificazione finanziaria, scouting, gestione dei diritti di immagine o negoziazione di contratti commerciali, nei 24 mesi precedenti o successivi alla conclusione di una transazione, anche i compensi percepiti per tali servizi devono essere inclusi nel calcolo del tetto massimo previsto. Tuttavia, l'agente o il cliente possono dimostrare che tali servizi non rientrano nell'ambito dell'assistenza professionale specifica per escluderli dal conteggio del massimale.

rivendita a favore della società cedente ¹⁸⁹. Per quanto riguarda i termini di pagamento, questi seguiranno lo stesso piano di rateazione del pagamento dovuto al club cedente. Quindi, nel caso in cui il pagamento sia suddiviso in un piano rateale, anche la commissione dell'agente avverrà nei medesimi termini. L'articolo 15.2 stabilisce che il tetto massimo per le commissioni degli agenti deve essere calcolato escludendo i compensi variabili, come le *sell-on fee*. Poiché è comune che una parte significativa dei compensi sia legata a condizioni future, anche se prevedibili, questa disposizione deve essere interpretata con attenzione, poiché il testo della norma potrebbe lasciare spazio a delle eccezioni. Si prevede, inoltre, che, se un calciatore o allenatore cambia club prima della scadenza del contratto (o lo risolve senza giusta causa), gli importi delle commissioni dell'agente che non sono ancora maturati, non saranno più dovuti. La *ratio* della norma è quella di scoraggiare gli agenti dal favorire trasferimenti dei propri assistiti per guadagnare ulteriori commissioni, ma, allo stesso tempo, potrebbe anche spingere i club a trasferire i giocatori con commissioni elevate per liberarsene retroattivamente. Se poi l'agente rappresenta un calciatore e il contratto negoziato dura più a lungo del mandato dell'agente, quest'ultimo avrà diritto al pagamento delle commissioni anche dopo la scadenza del mandato, a condizione che il contratto sia ancora valido e se ciò è esplicitamente previsto. Tutti i pagamenti devono passare attraverso la FIFA *Clearing House*, che funge da camera di compensazione finanziaria ¹⁹⁰. Questa struttura, simile a una banca del calciomercato, gestisce i pagamenti per trasferimenti e commissioni, che le dovranno essere versati, garantendo la massima trasparenza onde evitare il compimento di attività illecite ed evasione fiscale. Inoltre, il pagamento delle

¹⁸⁹ Questa disposizione è particolarmente criticata dalle associazioni di agenti, poiché la maggiore commissione prevista per l'assistenza alle società cedenti potrebbe spingere gli agenti a privilegiare queste ultime rispetto ai calciatori/allenatori o ai club acquirenti.

¹⁹⁰ Nel settembre 2022, l'Autorità di vigilanza bancaria francese ha dato il via libera alla Camera di compensazione della FIFA, permettendole di agire come istituto di pagamento. Inoltre, ha autorizzato la FIFA a centralizzare, elaborare e automatizzare i pagamenti tra i club, come le indennità di formazione e i contributi di solidarietà, nonché le commissioni degli agenti.

commissioni deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto che ha firmato il mandato di rappresentanza con l'agente ¹⁹¹.

Per quanto riguarda le dispute relative agli accordi di rappresentanza di portata internazionale e ai trasferimenti internazionali, la giurisdizione è assegnata alla “*Agents Chamber*” presso il *FIFA Football Tribunal*, sebbene gli agenti e i clienti mantengano il diritto di rivolgersi ai tribunali ordinari. Il nuovo regolamento, che rappresenta una significativa riforma e un tentativo di regolamentare un settore complesso, è stato ben accolto da molti club, ma ha suscitato critiche da parte dell'*European Football Agents Association* e del *The Football Forum*. Queste organizzazioni denunciano restrizioni eccessive e discriminatorie, sostenendo che i limiti imposti penalizzerebbero soprattutto i piccoli agenti, piuttosto che quelli più potenti, che sarebbero il vero obiettivo della regolamentazione. Sono già state intraprese diverse azioni legali. Una di queste, promossa contro FIFA e KNVB (la Federazione Olandese), mirava a sospendere la prima sessione di esami del nuovo corso, ma è stata respinta dal Tribunale di Utrecht il 10 maggio 2023 e successivamente dalla Corte centrale dei Paesi Bassi. Un'altra iniziativa legale, avviata da due membri dell'associazione tedesca DFVV, ha portato il tribunale distrettuale di Dortmund a emettere un'ingiunzione contro il regolamento, sospendendone l'applicazione in Germania. Una situazione simile si è verificata in Spagna, dove il Tribunale commerciale di Madrid ha emesso una decisione il 6 novembre che blocca il regolamento. Il 24 luglio 2023, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna ha respinto le obiezioni della *Professional Football Agents Association*,

¹⁹¹ L'unica eccezione al divieto di pagamento da parte di soggetti diversi dal calciatore riguarda i casi in cui il compenso annuo lordo concordato sia inferiore a 200.000 dollari. In queste situazioni, come specificato dall'art. 14, comma 3, il club acquirente può accordarsi con il giocatore o l'allenatore per coprire la commissione dell'agente. Da un punto di vista fiscale, questo pagamento rappresenta un *fringe benefits* per il calciatore, pertanto, secondo il principio di attrazione di tutti i compensi, sia in denaro che in natura, nel reddito da lavoro (art. 51, comma 1 del TUIR), il club dovrà trattare tali importi come reddito da lavoro dipendente e applicare le relative ritenute. L'obbligo di pagamento diretto delle commissioni da parte dei calciatori o allenatori per almeno il 50% dell'importo complessivo potrebbe ridurre le contestazioni fiscali legate ai *fringe benefits*, poiché questi soggetti sarebbero tenute a pagare direttamente il compenso per i servizi ricevuti dall'agente in base a un contratto di rappresentanza (sul tema interviene A. BENAZZI, *Ancora sulla contestazione dei fringe benefits ai calciatori connessi ai compensi erogati dalle società di calcio ai procuratori sportivi: una storia infinita*, in *Rass. dir. ec. sport*, cit., p. 186).

riconoscendo alla FIFA la legittimità di regolamentare i servizi degli agenti sportivi, anche alla luce della giurisprudenza europea e dell'esigenza di armonizzare le normative in un contesto sportivo globale come quello del calcio¹⁹². Nel frattempo, il Tribunale distrettuale di Magonza ha rimesso una serie di quesiti pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che dovrà pronunciarsi nei prossimi mesi. Resta da vedere come le diverse federazioni nazionali si adegueranno al nuovo regolamento e in quali tempi, considerando i numerosi contenziosi in corso e l'urgenza di regolare un settore di grande rilevanza economica, politica e sociale. Da ultima, la FIGC ha deciso, il 28 settembre 2023, di recepire le modifiche previste dal regolamento FIFA (compresi l'accesso alla professione, la tutela dei minori, la doppia rappresentanza e il tetto alle commissioni), ma attenderà la verifica del CONI, l'analisi dell'applicazione internazionale e l'emanazione dei decreti attuativi da parte del Governo prima di rendere il regolamento operativo, con la riserva di apportare ulteriori modifiche¹⁹³.

¹⁹² Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha sottolineato che l'attività degli agenti sportivi non può essere vista come "marginale" rispetto al mondo del calcio e alla sua struttura organizzativa, poiché gli agenti, nel tutelare gli interessi di club e giocatori, svolgono un ruolo fondamentale nel sistema calcistico globale.

¹⁹³ Attualmente, la regolamentazione italiana applicata dal CONI e dalla FIGC rimane in vigore, mentre per le questioni di rilevanza internazionale si segue la normativa FIFA. Nel nuovo regolamento approvato ma non ancora pubblicato, sono state introdotte diverse modifiche per rendere più chiara e coerente la figura dell'agente sportivo, adeguandosi agli standard internazionali della FIFA. Una novità importante è la categoria degli "agenti sportivi collegati", creata per identificare con precisione le situazioni in cui esiste un legame tra due agenti. Un altro aspetto significativo è il divieto di clausole che possano limitare la capacità del lavoratore sportivo di negoziare o concludere un contratto autonomamente, senza la necessità di un agente. Questa norma tutela il diritto dei lavoratori sportivi a operare in modo indipendente, garantendo che non siano vincolati eccessivamente da accordi contrattuali con agenti. Nel complesso, il nuovo regolamento è più dettagliato e specifico rispetto a quello attuale, con l'intento di chiarire meglio le situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi nell'attività degli agenti sportivi.

CAPITOLO III

I PROFILI DI COMPATIBILITA' TRA LA PROFESSIONE DI AVVOCATO E QUELLA DI AGENTE SPORTIVO

SOMMARIO: 1. I pareri del CNF e della FIGC – 2. Il divieto di contemporanea iscrizione nel registro degli agenti e nell'albo degli avvocati – 3. Le soluzioni adottate dal d. lgs. 37/2021.

1. I pareri del CNF e della FIGC

La questione relativamente alla compatibilità tra l'attività di agente sportivo e quella di avvocato è stata oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza, con varie interpretazioni che hanno riflettuto i cambiamenti nelle normative federali. È importante ricordare che la regolamentazione della FIGC riguardo agli agenti di calciatori ha subito numerosi aggiornamenti nel corso degli anni. Questo processo è iniziato con il Regolamento FIGC per Agenti di Calciatori del 2001, seguito dal Nuovo Regolamento Agenti Calciatori del 2007, che è stato poi sostituito dal Regolamento Agenti Calciatori del 2010, modificato nel 2011. Successivamente è stato introdotto il Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo il 1° aprile 2015, e infine, il Regolamento Agenti Sportivi approvato il 10 giugno 2019¹⁹⁴. In particolare, l'articolo 5 del “Nuovo Regolamento Agenti Calciatori 2007”, sulle indicazioni dettate dall'Antitrust¹⁹⁵, aveva ampliato le possibilità di esercizio dell'attività di assistenza nella

¹⁹⁴ L. SANTORO, “*Le professioni*” di agente sportivo e avvocato: reviviscenza dei profili di incompatibilità, in *Riv. dir. spor.*, 2019, p. 99 ss.

¹⁹⁵ Il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dell'11 ottobre 2006 è stato emesso in relazione a un'indagine sul calcio professionistico, condotta in preparazione del disegno di legge delega n. 1496-B (poi diventato legge 19 luglio 2007, n. 106) dopo il caso noto come “Calciopoli”. In quell'occasione, l'Antitrust aveva sollevato critiche riguardo alla regolamentazione vigente degli agenti sportivi, considerata non conforme alle normative sulla concorrenza. Tra i problemi evidenziati c'erano tre principali aree di preoccupazione: i limiti all'accesso alla professione, la standardizzazione dei contratti tra agenti e calciatori e la presenza di “clausole leganti”. Per quanto riguarda il primo problema, l'Antitrust criticava l'esistenza dell'albo degli agenti di calciatori tenuto dalla FIGC, che richiedeva l'iscrizione e la sottomissione a un sistema sanzionatorio per esercitare la professione, similmente ad altre

stipula di contratti di ingaggio e trasferimento dei calciatori. In precedenza, questa facoltà era riservata solo agli agenti iscritti all'albo o in possesso di licenza, ma, grazie a tale Regolamento, fu estesa anche agli avvocati, ai parenti di primo grado in linea retta o collaterale e al coniuge. Con l'introduzione del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, in linea con le *Regulations on Working with Intermediaries* della FIFA, la FIGC aveva completato il processo di liberalizzazione dell'attività di agente di calciatori, ora chiamati procuratori sportivi. La prova d'esame era stata eliminata e l'iscrizione al registro dei procuratori sportivi era subordinata solo alla presentazione di una domanda, al pagamento dei diritti di segreteria e alla dichiarazione di possesso di determinati requisiti (residenza in Italia, diritti civili, capacità di agire, assenza di condanne per determinati reati e incompatibilità). La disposizione dell'articolo 5 del precedente Regolamento non è stata riprodotta, data l'abrogazione del sistema delle licenze. Tuttavia, l'articolo 3 stabiliva che le società sportive e i calciatori potevano avvalersi dei servizi di un Procuratore Sportivo per contratti e trasferimenti, a condizione che il Procuratore Sportivo fosse iscritto nel Registro. Rimaneva il dubbio se anche gli avvocati dovessero iscriversi al registro o semplicemente depositare il mandato come previsto. Per dare una risposta a questo interrogativo, la FIGC, nel Commentario al Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, aveva messo in chiaro che *“gli avvocati possono esercitare la loro attività di consulenza legale a favore di società sportive o di calciatori senza alcuna specifica formalità, ma qualora siano investiti di un potere di rappresentanza negoziale da parte di un Club o di*

professioni regolamentate a livello statale. In merito alla seconda problematica, l'Antitrust contestava l'obbligo di usare moduli contrattuali prestabiliti dalla Commissione Agenti della FIGC per i contratti tra agenti e assistiti, limitando l'autonomia delle parti e ostacolando la concorrenza tra agenti. Riguardo alla terza area di preoccupazione, relativa alle “clausole leganti” nei moduli contrattuali, l'Antitrust criticava specificamente le clausole sui compensi dovuti all'agente anche se il trasferimento dell'atleta non fosse attribuibile al suo intervento e quelle che obbligavano gli assistiti a conferire incarichi esclusivi a un solo agente, impedendo agli agenti di contattare potenziali assistiti per cambiarli. Al momento della riforma della normativa sugli agenti di calciatori, solo alcune delle critiche sollevate erano state considerate dalla FIGC. In particolare, riguardo all'albo degli agenti, la FIGC, seguendo la normativa FIFA allora vigente, non apportò modifiche sostanziali, limitandosi a sostituire l'albo con un elenco di agenti e mantenendo la prova di esame per l'abilitazione alla professione. Tuttavia, una modifica significativa fu l'ampliamento dei soggetti autorizzati a svolgere la funzione di agente, includendo avvocati, parenti di primo grado (genitori, fratelli) e coniugi, consultabile su www.agcm.it/dotcmsDOC/audizioniparlamentari/old/Audizione111006.pdf.

un calciatore per il compimento di determinate attività, come ad esempio il trasferimento di un calciatore o la sottoscrizione di un contratto sportivo, il Club o il calciatore interessati dovranno assicurarsi che il relativo contratto di rappresentanza sia censito mediante deposito presso la FIGC". Tuttavia, la risposta della FIGC non ha risolto il dubbio riguardante la necessità di iscrizione nel registro degli agenti. L'articolo 4 del Regolamento FIGC indicava che la registrazione era necessaria e che il deposito del contratto poteva avvenire solo se il procuratore sportivo fosse regolarmente iscritto o avesse rinnovato l'iscrizione. Sul tema è intervenuto pure il Consiglio Nazionale Forense, il quale inizialmente aveva affermato l'incompatibilità della professione di avvocato con quella di agente di calciatori ¹⁹⁶, per poi successivamente esprimere la "piena compatibilità tra esercizio della professione forense ed esercizio dell'attività di procuratore sportivo". La divergenza tra queste due pronunce si risolse con la possibilità riconosciuta all'avvocato di svolgere "ogni attività conforme all'ordinamento forense nell'interesse di atleti e società sportive", senza la necessaria iscrizione nel registro degli agenti dei calciatori. Secondo questo punto di vista, quindi, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati deve rifiutare l'iscrizione a chi è già iscritto nell'elenco degli agenti e non vuole rinunciare a tale iscrizione. Inoltre, chi è iscritto a entrambi gli albi deve scegliere tra l'uno o l'altro. Secondo l'orientamento espresso dal Consiglio Nazionale Forense nel Parere del 2015, l'esercizio dell'attività di agente senza iscrizione nel registro della FIGC è supportato dalla norma dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense). Questa norma stabilisce che, tranne nei casi in cui specifiche competenze sono riservate per legge ad altre professioni regolamentate, la consulenza legale e l'assistenza legale stragiudiziale, se svolte in modo continuativo e organizzato, sono competenza esclusiva degli avvocati. Di conseguenza, secondo il Consiglio Nazionale Forense, poiché non esiste una riserva legislativa che attribuisca l'attività di procuratore sportivo a un'altra professione regolamentata, l'articolo 2, comma 6, della legge professionale forense consente agli avvocati di svolgere

¹⁹⁶ Come sancito nel parere 20/02/2008, n.10 che si collega al parere 27/04/2005, n.16.

questa attività senza la necessità di iscriversi al registro della FIGC. Pertanto, non ci sono impedimenti per l'avvocato a esercitare liberamente questa funzione, dato che l'iscrizione all'albo forense è sufficiente per operare in tutti i settori non riservati ad altre professioni.

2. Il divieto di contemporanea iscrizione nel registro degli agenti e nell'albo degli avvocati

Le motivazioni a favore dell'inammissibilità del contemporaneo esercizio delle professioni di agente di calciatori e avvocato, espresse nei Pareri durante l'epoca del precedente "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore" (introdotto con il r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578), erano basate sull'articolo 3 di tale ordinamento. Questo articolo elencava tra le cause di incompatibilità «l'esercizio di commercio in nome proprio o per conto altrui» e «la qualità di mediatore». È noto che, mentre la prima incompatibilità è stata mantenuta nella "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" (articolo 18), la seconda è stata abolita dopo un lungo e complesso processo normativo e giurisprudenziale ¹⁹⁷. Nel quesito del Consiglio degli Avvocati di Vicenza, a cui il Consiglio Nazionale Forense ha risposto con il Parere n. 16/2005, si sollevava la questione che l'incompatibilità tra l'attività di agente di calciatori e quella di avvocato potesse scaturire anche dalla differenza tra l'obbligazione di risultato, caratteristica dell'attività dell'agente, e l'obbligazione di mezzi tipica dell'avvocato. Un'altra ragione a favore di tale incompatibilità è stata individuata nella natura della retribuzione dell'agente, che secondo la normativa federale è determinata non in base alle singole attività

¹⁹⁷ L'incompatibilità tra le figure di avvocato e mediatore, stabilita dall'articolo 14 bis del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento sulla mediazione civile e commerciale), è successivamente modificata dal D.M. 4 agosto 2014, n. 139, è stata annullata a seguito della sentenza n. 3989 del 1° aprile 2016 emessa dal Tar Lazio. Questa sentenza è stata poi confermata da altre pronunce del Tar Lazio, incluse le sentenze n. 14049 del 5 aprile, n. 15443 del 6 aprile e n. 16248 del 14 aprile. La Corte ha dichiarato l'illegittimità della norma, poiché l'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010 non autorizza il Ministero della Giustizia a regolamentare questioni relative all'imparzialità, all'indipendenza e alle incompatibilità dei mediatori. Il Tribunale Amministrativo ha sottolineato che il compito di regolamentare tali aspetti è affidato agli Organismi di mediazione, mentre il Ministero può limitarsi a vigilare sull'iscrizione nel registro e a verificare il contenuto dei regolamenti.

svolte, ma piuttosto in relazione a valori esterni come il reddito complessivo del calciatore o una somma pattuita a *forfait*. Il Consiglio Nazionale Forense ha osservato che tale sistema di compenso crea una «posizione di cointeressenza economica» rispetto al cliente, il che potrebbe compromettere il decoro e l'indipendenza dell'avvocato. Inoltre, dal punto di vista deontologico, questa modalità di pagamento contrasta con l'articolo 45 del codice deontologico, che vieta i compensi legati ai beni del cliente o ai proventi economici ottenuti tramite azioni legali o stragiudiziali. Si possono avanzare alcune critiche riguardo alle argomentazioni sopra esposte. In primo luogo, è importante notare che l'attività di agente non è obbligata a essere esercitata sotto forma di impresa commerciale. Inoltre, il fatto che, durante la riforma del Regolamento agenti sportivi del 2007, il legislatore federale abbia deciso che l'attività di agente dovesse essere svolta esclusivamente da persone fisiche e che, se organizzata come impresa, i dipendenti dovessero limitarsi a mansioni amministrative, indica chiaramente l'intenzione di considerare tale attività più come una prestazione d'opera professionale piuttosto che come un'attività imprenditoriale. Non è particolarmente convincente nemmeno l'argomentazione basata sulla differenza tra obbligazione di risultato e obbligazione di mezzi che caratterizzerebbe il lavoro dell'agente. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, l'attività dell'agente è classificabile come prestazione d'opera professionale (ai sensi dell'art. 2229 c.c.), che presuppone il conferimento di un mandato senza rappresentanza e comporta un'obbligazione di mezzi piuttosto che di risultato¹⁹⁸. Per quanto riguarda le osservazioni sulla natura della retribuzione dell'agente, che di solito è determinata come una percentuale sul valore dell'affare, queste diventano meno rilevanti considerando che la riforma della legge professionale forense ha espressamente permesso l'uso del patto di quota lite¹⁹⁹.

In merito all'argomento riguardante l'incompatibilità con la qualifica di mediatore, oltre a considerare la sua successiva abolizione, è importante

¹⁹⁸ Sent. TAR Lazio, sez. III ter, 11/11/2010, n.33428.

¹⁹⁹ Il patto di quota lite consiste in un accordo tra l'avvocato e il cliente in cui l'avvocato riceve, come compenso per il suo operato professionale, una quota dei beni o diritti oggetto del contenzioso.

osservare che l'attività dell'agente sportivo non si configura come un contratto di mediazione. Questa posizione trova conferma nella normativa sia statale che federale, a condizione di considerare che la terminologia utilizzata non deve influenzare le decisioni interpretative. In alcuni casi, i termini usati sono puramente nominalistici, mentre in altri non riflettono un tecnicismo giuridico specifico. Anche se la legislazione statale usa termini che somigliano a quelli del contratto di mediazione per descrivere l'attività dell'agente, fa comunque riferimento al contratto di agenzia ²⁰⁰ per definire la figura dell'agente. L'uso impreciso della terminologia, e talvolta anche della sostanza, è ulteriormente evidenziato dal disegno di legge n. 1737, gran parte del quale è confluito nell'art. 1, comma 373, della Legge di Stabilità 2018. In questo contesto, il contratto per l'incarico all'agente era inizialmente denominato contratto di agenzia sportiva (art. 13), ma successivamente il suo contenuto è stato definito ora come mandato (art. 11, comma 3), ora come mediazione (art. 1).

Guardando ora all'ordinamento sportivo e, in particolare, alle otto federazioni che regolano specificamente la figura dell'agente sportivo ²⁰¹, si nota che spesso vi è confusione tra istituti giuridici differenti. Ad esempio, talvolta si fa riferimento indistintamente alle figure dell'assistenza e del mandato, sia con che senza rappresentanza. A mio avviso è errato considerare l'agente sportivo come un agente secondo gli articoli 1742 e seguenti del Codice civile, oppure come un mediatore. È più corretto inquadrare l'attività dell'agente sportivo nel contesto del mandato. Questo perché manca l'assunzione di un incarico stabile per la promozione degli affari del preponente e, a differenza del mediatore, l'agente

²⁰⁰ Il riferimento alla mediazione potrebbe essere stato influenzato dalla modifica introdotta dal Regolamento sui procuratori della FIGC. Questa modifica, rispetto alla normativa precedente, ha stabilito chiaramente che il procuratore può agire non solo “nell'interesse di una sola parte contrattuale”, ma anche “nell'interesse di più parti”.

²⁰¹ Come già menzionato, la figura dell'agente è regolamentata da diverse federazioni, ciascuna con una terminologia propria. Le federazioni FIGC, FIP, FCI, e FPI utilizzano il termine “procuratore” per descrivere questa figura. Tuttavia, la FIGC aveva inizialmente adottato “procuratore”, poi sostituito con “agente di calciatori”. Nel 2015, il termine fu modificato in “agente sportivo” per poi essere confermato dalla legge n. 205/2017, articolo 1, comma 373. Al contrario, la FIT e la FIPAV usano direttamente il termine “agente”. La FIDAL impiega la terminologia “assistente degli atleti”, mentre la FIR usa “mandatari”. Inoltre, il contratto che istituisce l'incarico di procuratore è denominato “contratto di rappresentanza” in alcuni regolamenti federali, mentre in altri viene chiamato “contratto di assistenza” o “mandato con o senza rappresentanza”. In altre situazioni, viene utilizzato il termine “agente degli atleti”, ma l'attività viene descritta come “assistenza o mandato con o senza rappresentanza”.

sportivo agisce esclusivamente per conto di una parte specifica (come un atleta o una società) e riceve il compenso solo da quella parte. Anche la disposizione del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo della FIGC, che consente che i servizi del procuratore sportivo possano essere svolti per più parti, non modifica questo quadro. Infatti, in tali casi, il regolamento prevede che il contratto debba indicare chiaramente chi è responsabile per il pagamento. La ragione principale per cui il Consiglio Nazionale Forense vieta la contemporanea iscrizione nel registro degli agenti e nell'albo degli avvocati è legata alla necessità di avere un'unica autorità disciplinare per gestire eventuali responsabilità e sanzioni disciplinari per il professionista.

3. Le soluzioni adottate dal d.lgs. 37/2021

Il decreto legislativo 37 stabilisce che le disposizioni in esso contenute “non attribuiscono agli agenti sportivi competenze riservate agli avvocati secondo la legge 31 dicembre 2012, n. 247. Tuttavia, rimangono valide le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in relazione alla consulenza legale e all'assistenza legale stragiudiziale per i lavoratori sportivi, le società e le associazioni sportive (art. 3, commi 2 e 3)”. Inoltre, il decreto specifica che “l'iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l'iscrizione al Registro Nazionale degli agenti sportivi, purché siano soddisfatti i relativi requisiti (art. 4, comma 9)”. Per comprendere appieno le norme vigenti, è fondamentale esaminare i pareri del Consiglio Nazionale Forense riguardo alla compatibilità tra la professione di avvocato e quella di agente sportivo ²⁰². Bisogna ricordare che, secondo l'articolo 5 del Regolamento agenti del 2007, che seguiva le indicazioni dell'Antitrust dell'epoca, era stato esteso il diritto di assistere nella stipulazione dei contratti di ingaggio e trasferimento dei calciatori non solo agli agenti, ma anche agli avvocati, ai parenti di primo grado (sia in linea retta che collaterale) e ai coniugi. Nonostante questa apertura, dopo la *Deregulation* del 2015, era tornato a sorgere il dubbio se fosse possibile

²⁰² F.R. FIMMANO', *L'agente sportivo: un irrocervo tra professione, mediazione ed impresa alla prova del nuovo regolamento FIFA*, in *Riv. dir. sport.*, cit., p.155 ss.

depositare il contratto di rappresentanza senza l'iscrizione preventiva o contemporanea nel registro degli agenti, secondo quanto indicato dalla Federcalcio nel Commentario al regolamento per i servizi di procuratore sportivo ²⁰³. Il CNF, con il parere del 17 luglio 2015, chiarì che in assenza di una specifica riserva legislativa, era completamente compatibile l'esercizio della professione forense con quello di procuratore sportivo. Inoltre, affermò che gli avvocati possono svolgere qualsiasi attività conforme all'ordinamento forense a beneficio di atleti e società sportive, senza necessità di iscrizione nel registro degli agenti. Secondo questo orientamento, la possibilità di esercitare l'attività di agente sportivo senza iscrizione al registro federale si basa sull'articolo 2, comma 6, della legge n. 247/2012. Questa norma stabilisce che, *«fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relativi a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati»*. Si prevede inoltre che *«in assenza di una riserva, legislativamente prevista, dell'attività di procuratore sportivo ad altra professione regolamentata, si ritiene che l'art. 2, comma 6, della legge professionale forense autorizzi senz'altro l'avvocato all'esercizio di detta attività a titolo di avvocato, senza alcun ostacolo all'esercizio libero dell'attività in esame da parte dell'avvocato, senza quindi iscrizione nel registro, atteso che l'iscrizione all'albo forense legittimi ex se l'avvocato in ogni settore non riservato dalla legge ad altra professione»*. Tuttavia, questa possibilità è stata superata con la legge n. 205/2017, che ha incluso l'attività di agente sportivo tra le professioni regolamentate, creando una riserva di legge per questa attività. Nonostante ciò, la stessa legge ha mantenuto valide le competenze professionali riconosciute in

²⁰³ La Federcalcio aveva stabilito che «gli avvocati possono esercitare la loro attività di consulenza legale a favore di società sportive o di calciatori senza alcuna specifica formalità, ma qualora siano investiti di un potere di rappresentanza negoziale da parte di un Club o di un calciatore per il compimento di determinate attività, come ad esempio il trasferimento di un calciatore o la sottoscrizione di un contratto sportivo, il club o il calciatore interessati dovranno assicurarsi che il relativo contratto di rappresentanza sia censito mediante deposito presso la FIGC».

caso di nullità del contratto o del tesseramento di un atleta a causa dell'intervento di soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi. Successivamente, in un parere del 13 febbraio 2019, n. 20, il CNF ha stabilito che non vi è incompatibilità tra l'iscrizione all'Albo forense e quella al Registro degli agenti, a condizione che l'attività di agente non sia svolta in modo continuativo e professionale. Di conseguenza, si può dedurre che l'attività di agente svolta dall'avvocato sia permessa solo se svolta in maniera occasionale. Successivamente, nei pareri n. 3 del 25 giugno 2020 e n. 62 del 2 novembre 2021, il CNF ha confermato quanto espresso in precedenza, sottolineando che l'avvocato iscritto nel Registro degli agenti deve seguire le norme dell'ordinamento forense, comprese quelle deontologiche, e, in via residuale, le norme dell'ordinamento sportivo per l'operazione specifica. In caso di conflitto tra le norme dell'ordinamento forense e quello sportivo, l'avvocato deve rispettare le norme dell'ordinamento forense. Alla luce di quanto detto, si può concludere che un avvocato può essere iscritto sia all'Albo professionale sia al Registro degli agenti sportivi, purché l'attività di avvocato-agente sportivo sia svolta in modo occasionale. Anche se non è iscritto al Registro degli agenti, l'avvocato può continuare a fornire consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale per lavoratori sportivi, società e associazioni sportive. In altre parole, come indicato nella FAQ (*Frequently asked question*) n. 21 del CONI sugli agenti sportivi, l'avvocato può, ad esempio, *“assistere e proteggere il proprio cliente nella redazione e revisione del contratto da una prospettiva tecnico-giuridica”*. Indipendentemente dall'iscrizione al Registro, l'avvocato che svolge attività di agente è sempre tenuto a rispettare le norme dell'ordinamento forense. Tuttavia, la maggioranza della dottrina non concorda completamente con questa interpretazione. Alcuni ritengono che la possibilità di una doppia iscrizione all'Albo-Registro, come proposta dal CNF, sarebbe in contrasto con l'idea che l'attività dell'avvocato possa essere svolta solo in modo occasionale. In passato, infatti, la contemporanea iscrizione era sempre stata vietata, e ora, con un cambiamento di opinione, è stata invece permessa senza alcuna motivazione chiara a sostegno di tale decisione. Inoltre, si è fatto notare che il ragionamento del CNF risulta contraddittorio: da un lato permette la

doppia iscrizione, dall'altro però impone che l'attività non abbia carattere di continuità e professionalità ²⁰⁴. Se, infatti, l'iscrizione nel registro è considerata necessaria per esercitare l'attività di agente, ciò implica che l'attività debba essere professionale. Pertanto, ci sono due opzioni: o si permette agli avvocati di esercitare l'attività di agente senza iscrizione nel registro, oppure si richiede l'iscrizione per svolgere tale attività, che, essendo una professione regolamentata, deve necessariamente essere continuativa e professionale. Un altro possibile conflitto si verifica quando un agente sportivo assiste sia l'atleta che la società nella stessa operazione contrattuale. Secondo il Regolamento CONI, l'agente può ricevere un mandato da più parti (definito mandato plurimo). Tuttavia, questa disposizione sembra contraddire l'art. 24 del Codice deontologico forense, che prevede che *«l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale se ciò può causare un conflitto con gli interessi della parte assistita o del cliente, o interferire con l'espletamento di un altro incarico, anche non professionale...»*. Il conflitto di interessi può sorgere anche se un nuovo mandato viola il segreto su informazioni riservate di un'altra parte assistita, se la conoscenza degli affari di una parte può ingiustamente avvantaggiare un'altra parte assistita, o se l'adempimento di un incarico precedente limita l'indipendenza dell'avvocato nel nuovo incarico. In base a queste norme, un avvocato-agente dovrebbe astenersi dal rappresentare entrambe le parti nella stessa operazione, dato che formalmente i soggetti sono avversari. Tuttavia, se l'interesse è comune (come nel caso del tesseramento di un atleta), non c'è conflitto di interessi, a condizione che il legale ottenga il consenso scritto di tutte le parti coinvolte, poiché, come stabilito dalla Cassazione ²⁰⁵, il conflitto deve essere reale e non solo potenziale.

Un'altra problematica riguarda le modalità di determinazione del compenso per l'avvocato-agente. Secondo l'art. 21, comma 8, del Regolamento FIGC agenti, se l'assistito è un lavoratore sportivo del mondo del calcio *“il corrispettivo dovuto all'agente sportivo deve essere determinato tra le parti in*

²⁰⁴ Questa soluzione, per la sua poca chiarezza, non sembra trovare attuazione nel decreto 37.

²⁰⁵ Cass. civ., sez. un., 15 ottobre 2002, n. 14619, in *De Jure* e Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2009, n. 26631, *ivi*.

una somma forfettaria, ovvero in misura percentuale calcolata sul valore della transazione o sulla retribuzione complessiva lorda del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto. Detto corrispettivo deve essere pagato esclusivamente dal soggetto che ha conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del contratto, il calciatore può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società sportiva destinataria della prestazione professionistica a pagare direttamente l'agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel mandato". Sembra quindi che l'avvocato-agente non possa stabilire un compenso percentuale nel contratto di mandato, per non violare le norme che vietano all'avvocato di ricevere come compenso una quota del bene oggetto della prestazione o della controversia. Infatti, sono «vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa». Tuttavia, questa apparente contraddizione tra norme sportive e deontologiche è in realtà solo superficiale. La norma deontologica deve essere interpretata nel senso che proibisce i patti in cui l'avvocato riceve come compenso una parte del bene stesso, ma permette invece l'accordo che stabilisce il compenso come una percentuale sul valore dell'affare o su quanto il destinatario della prestazione potrebbe ottenere, non solo a livello patrimoniale ²⁰⁶. Al contrario, sarà considerato nullo qualsiasi accordo sul compenso che sia basato sull'attività svolta dall'avvocato, se questo accordo implica, direttamente o indirettamente, che il professionista abbia concordato con il cliente di ricevere una quota del credito o della causa, con una percentuale direttamente legata al risultato dell'assistito. Nel parere del 2021, il Consiglio Nazionale specificava che è consentita la pattuizione di un compenso percentuale sul valore dell'affare (o su quanto il destinatario della prestazione possa ottenere, non solo in termini patrimoniali), in linea con l'orientamento della Cassazione ²⁰⁷ che prevede che il compenso possa essere calcolato in percentuale sul valore dell'affare e non sul risultato ottenuto.

²⁰⁶ A riguardo, provvedimento CNF, 31 dicembre 2015, n. 260.

²⁰⁷ Cass. civ., sez. un., 25 ottobre 2014, n. 25012, in *De Jure*.

Tuttavia, rimane aperta, anche alla luce del d.lgs. n. 37/2021, la questione della compatibilità tra le due iscrizioni, in quanto le disposizioni esistenti non chiariscono esattamente quali siano i requisiti specifici per tale compatibilità.

CONCLUSIONI

1. La deontologia forense di fronte alle nuove attività professionali degli avvocati: a proposito di un recentissimo parere del Consiglio Nazionale Forense

La figura dell'agente sportivo riveste un ruolo fondamentale in continua evoluzione all'interno del panorama sportivo e il presente elaborato ha cercato di delineare con precisione le sue molteplici dimensioni e le sfide professionali ad essa correlate. Alla luce di quanto è stato illustrato, considerando la regolamentazione dettagliata dell'attività di agente sportivo, si può affermare che questa professione è ormai paragonabile a qualsiasi altra professione intellettuale protetta ²⁰⁸. Attraverso un'analisi approfondita delle normative vigenti, delle pratiche professionali e delle implicazioni etiche, abbiamo evidenziato l'importanza di un quadro normativo chiaro e aggiornato per garantire una gestione equa e professionale dei diritti e delle opportunità degli atleti. Per completare il quadro è da ultimo necessario menzionare il recentissimo parere n.12 del Consiglio Nazionale Forense (CNF) del 19 aprile 2024. Sulla falsariga di quanto già osservato nel d. lgs. 37/2021, il quale ammette la compatibilità tra l'iscrizione all'albo circondariale degli avvocati con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, si ritiene che un avvocato iscritto nel Registro degli agenti sportivi possa esercitare questa attività anche se contrasta con le specifiche cause di incompatibilità stabilite dall'articolo 18 della legge n. 247/12. Tuttavia, l'avvocato continua a essere soggetto alle altre disposizioni deontologiche e ordinamentali ²⁰⁹. Il parere ha, inoltre, fornito indicazioni rilevanti e ha sollevato interrogativi significativi sul ruolo dell'avvocato nella rappresentanza degli atleti e nelle trattative sportive. Esso ha confermato e ampliato l'importanza di un'elevata competenza giuridica per gli

²⁰⁸ A. DE MAURO, *L'agente sportivo e la professione forense: un dialogo (a volte) difficile!*, in *Riv. studi su pace e diritti umani*, 2023, p. 83.

²⁰⁹ Ricavato da <https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-torino-formula-quesito-in-merito-allincompatibilita-tra-esercizio-della-professione-di-avvocato-e-attivita-di-agente-sportivo-iscritto-nel-relativo-registro-svolta-in-forma-societa/#:~:text=n>.

agenti sportivi e ha messo in luce la necessità di una regolamentazione più dettagliata per evitare conflitti di interesse e garantire la protezione dei diritti degli atleti. Un aspetto particolarmente significativo emerso dal parere del CNF riguarda la questione dei conflitti di interesse. La necessità di separare chiaramente le funzioni di consulenza legale da quelle di intermediazione sportiva è stata enfatizzata ²¹⁰, al fine di evitare che le decisioni professionali possano essere influenzate da fini personali o commerciali. Questa distinzione è essenziale per mantenere la fiducia degli atleti e delle altre parti coinvolte nel processo di negoziazione e gestione dei contratti. In aggiunta, il presente elaborato ha esaminato le sfide e le opportunità create dall'evoluzione tecnologica e dalla globalizzazione del mercato sportivo. La digitalizzazione e l'internazionalizzazione hanno amplificato la complessità delle trattative e delle negoziazioni, richiedendo agli agenti sportivi una capacità di adattamento e aggiornamento costante. L'uso delle nuove tecnologie e delle piattaforme digitali non solo hanno modificato i modi di comunicare e interagire con gli atleti e le organizzazioni sportive, ma hanno anche introdotto nuove dinamiche che necessitano di un'attenta regolamentazione. Le mie riflessioni finali si orientano verso la necessità di una rivisitazione normativa costante che possa rispondere in modo più adeguato alle evoluzioni del settore. È fondamentale che le normative siano continuamente aggiornate per rispecchiare le trasformazioni del mercato e le esigenze emergenti. A mio avviso, un aspetto che necessita di un'attenta revisione riguarda l'integrazione tra le regolazioni nazionali e quelle internazionali, che potrebbe inoltre favorire una maggiore uniformità e coerenza nella gestione della professione dell'agente sportivo.

In conclusione, ritengo che solo attraverso un continuo miglioramento e rinnovamento delle normative e delle pratiche professionali sarà possibile garantire un equilibrio tra gli interessi degli atleti e le esigenze del mercato sportivo, assicurando così una crescita sana e sostenibile del settore.

²¹⁰ F. PIRISI, *L'esercizio abusivo della professione di agente sportivo*, in G. TOSCANO (a cura di), *La riforma dello sport*, I, cit., p. 317 ss.

BIBLIOGRAFIA

Il percorso di ricerca che ha portato alla stesura di questa tesi è stato reso possibile grazie alla consultazione di un ampio ventaglio di fonti, che spaziano dalla letteratura scientifica più recente alle opere classiche del settore. L'elenco completo di tali fonti è riportato nella bibliografia seguente.

DOTTRINA ITALIANA E STRANIERA

A. BENAZZI, *Ancóra sulla contestazione dei fringe benefits ai calciatori connessi ai compensi erogati dalle società di calcio ai procuratori sportivi: una storia infinita*, in *Rass. dir. ec. sport*, 2019, p. 1 ss.

A. DE MAURO, *L'agente sportivo e la professione forense: un dialogo (a volte) difficile!*, in *Rivista di studi su pace e diritti umani*, 2023, pp. 71-84.

A. MAGLIARO, S. CENSI, *Compensi ai calciatori di fringe benefits non dichiarati: il Fisco ha l'onere probatorio*, in *Corr. trib.*, 2018, p. 3399 ss.

A. MAGLIARO, *Sport e Fisco*, Napoli, 2018, p.122 ss.

E. BATTELLI, *Diritto privato dello sport*, Torino, 2021, p. 118 ss.

E. FANESI, *In tema di arbitrato ex art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti sportivi*, in *Rass. dir. ec. sport*, 2021, p. 152 ss.

E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Arbitrato dello sport: una "better alternative"*, in *Riv. dir. spor.*, 2016, p. 281 ss.

F. CASAROLA, *Il regolamento agenti del CONI: una colonna del sistema degli operatori del mercato professionistico in Italia*, in G. TOSCANO (a cura di), *La riforma dello sport*, I, cit., p. 287 ss.

F. PIRISI, *L'esercizio abusivo della professione di agente sportivo*, in G. TOSCANO (a cura di), *La riforma dello sport*, I, cit., p. 317 ss.

F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981, n.91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività, e prospettive future*, in *Riv. Dir. spor.*, 1991, p.53.

F.R. FIMMANO', *L'agente sportivo: un irrocervo tra professione, mediazione ed impresa alla prova del nuovo regolamento FIFA*, in *Riv. dir. sport.*, 2023, p. 170 ss.

G. DAMINATO, *L'agente sportivo e l'attuale incertezza normativa: considerazioni generali e cenni riassuntivi sul FFAR*, in G. TOSCANO (a cura di), *La riforma dello sport*, I, Nocera Inferiore, 2024, p. 263 ss.

G. LIOTTA, L. SANTOTO, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2023, p. 147 ss.

G. SPAGNOLI, *il procuratore sportivo*, Torino, 2005, p. 81.

G. VIGNA, *L'iter abilitativi per esercitare la professione di agente sportivo*, in G. TOSCANO (a cura di), *La riforma dello sport*, I, cit., p. 273 ss.

L. DI NELLA, *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2021, p. 248 ss.

L. SANTORO, *“Le professioni” di agente sportivo e avvocato: reviviscenza dei profili di incompatibilità*, in *Riv. dir. spor.*, 2019, p. 99 ss.

L.COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Torino, 2020, p. 207.

M. CAPUTI, *Trib. Ravenna, 9 marzo 1999*, in *Riv. Dir. spor.*, 1999, p.139-144.

M. LAI, *Dagli agenti di calciatori ai procuratori sportivi: la nuova disciplina in materia di intermediari nel calcio professionistico*, in *Riv. dir. ec. sport.*, 2015, p. 92 ss.

M. MARMAYOU, *The FIFA Regulations on working with Intermediaries*, in M. COLUCCI (a cura di), *The FIFA Regulations on working with Intermediaries*, Nocera Inferiore, 2016, p.75 ss.

M. PIROLI, *L'agente sportivo alla luce dell'attuale normativa nazionale e internazionale*, in *Diritto dello sport*, 2023, p. 81 ss.

M. PITTALIS, *Sport e diritto*, Padova, 2023, p. 124 ss.

M.F. SERRA, *Considerazioni sulla figura dell'agente sportivo: dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 373 alla legge 8 agosto 2019, n. 86*, in *Riv. dir. ec. sport*, 2019, p. 83.

P. DEL VECCHIO, L. GIACOMARDO, M. SFERRAZZA, R. STINCARDINI, *La giustizia nello sport*, I, Napoli, 2022, p.193 ss.

S. IMBRIANI, *Il regolamento FIGC degli agenti sportivi: dalla genesi alle recenti modifiche normative internazionali e nazionali*, in G. TOSCANO (a cura di), *La riforma dello sport*, I, cit., p. 297 ss.

T. MAUCERI, *La nuova figura dell'agente sportivo nell'ordinamento statale in Nuove leggi civ. comm.*, 2024, p. 309 ss.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Corte cost., 27 aprile 1993, n. 199.

Cass. civ., sez. IV, 14 marzo 2017, n. 6634, in *DeJure*.

Cass. civ., sez. un., 2 agosto 2017, n. 19161, in *DeJure*.

Cass. civ., sez. un., 25 ottobre 2014, n. 25012, in *De Jure*.

Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2012, n. 15934, in *DeJure*.

Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2009, n. 26631, in *De Jure*.

Cass. civ., sez. un., 15 ottobre 2002, n. 14619, in *De Jure*.

Cass. civ., sez. I, 2 ottobre 1999, n.10937, in *DeJure*.

Trib. Nola, 17 maggio 2019, n.1132, in *DeJure*.

TAR Lazio, 11 novembre 2010, n.33428, in *DeJure*

GIURISPRUDENZA STRANIERA

CGUE, 28 febbraio 2013, n.1/12, *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas v/ Autoridade da Concorrença*.

CGUE, 7 novembre 2013, n. 322/11, *K. v/Finland*, 2014.

CGUE, 27 marzo 2012, n.209/10, *Post Danmark*, pt. 40.

CGUE, 17 febbraio 2011, n.52/09, *TeliaSonera*, pt.75.

CGUE, 1° luglio 2010, n. 233/09, *Dijkman*, pt. 42

CGUE, 1° luglio 2010, n.393/08, *Emanuela Sbarigia v/ Azienda USL RM/A e altri*, pt. 31.

CGUE, 1° luglio 2008, n.49/07, *Motoe*.

CGUE, 15 marzo 2007, n.95/04 P, *British Airways plc v/ Commission*, pt. 69.

CGUE, 5 dicembre 2006, n. 94/04, *F. Cipolla v/ R. Portolese*, & n.202/04, *S. Macrino & C. Capoparte v/ R. Meloni*, pt. 46.

CGUE, 18 luglio 2006, n.519/04 P, *Meca-Medina*.

CGUE, sez. III, 18 luglio 2006, n. 519, in <https://curia.europa.eu/>.

CGUE, 26 gennaio /2005, n.193/02, *Piau*, pt. 103.

CGUE, Sent. 26 gennaio 2005, n. 193/02, *Piau*.

CGUE, 9 settembre 2003, n.198/01, *Consorzio Industrie Fiammiferi & Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, 2003, I-8055.

CGUE, 9 settembre 2003, n.198/01, pt. 67.

CGUE, 19 febbraio 2002, n.309/99, *J. C. J. Wouters*.

CGUE, 19 febbraio 2002, n.35/99, *Arduino*, I-01529.

CGUE, 24 ottobre 2002, n.82/01, *Aéroports de Paris v/ Commission of the European Communities*.

CGUE, 11 aprile 2000, n.51/96 & n.191/97, *Deliège & Francois Pacquès*.

CGUE, 16 marzo 2000, n. 395/96, 395/96 P & 396/96 P, *Compagnie maritime belge transports SA (C-395/96 P), Compagnie maritime belge SA (C-395/96P) and Dafra-Lines A/S (C-396/96 P) v/ Commission*, 2000.

CGUE, 7 ottobre 1999, Case T-228/97, *Irish Sugar*, op. cit., pt.111.

CGUE, 7 ottobre 1999, n.228/97, *Irish Sugar*, pt. 218.

CGUE, Sent., 21 gennaio 1999, n.215/96, *Carlo Bagnasco e.a. v/ Banca Popolare di Novara soc. coop. arl. (BNP) & Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA*.

CGUE, 16 marzo 1999, n.222/97, *Manfred Trummer e Peter Mayer*.

CGUE, Sent., 28 aprile 1998, n. 306/96, *Javico International et Javico AG contre Yves Saint Laurent Parfums*.

CGUE, 18 giugno 1998, n.35/96, *Commission v/ Italia*, 1998, I-3851.

CGUE, 22 ottobre 1997, n.213/95 & T-18/96, *Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) & Federatie van Nederlandse Kraanbedrijven (FNK) v/ Commission of the European Communities*.

CGUE, 5 ottobre 1995, n.96/94, *Centro Servizi Spediporto Srl v/ Spedizioni Marittima del*

CGUE, 15 dicembre 1995, n. 415/93, *Bossmann*.

CGUE, 19 gennaio 1994, n.364/92, *SAT fluggesellschaft mbH v/ Comission of the European Communities*.

CGUE, 23 aprile 1991, n.41/90, *Hofner*.

CGUE, 3 luglio 1991, n.62/86, *AKZO Chemie BV v/ Commission*, pt.69,

CGUE, 21 settembre 1988, n. 267/86, *Van Eycke*, pt. 16.

CGUE, 10 dicembre 1985, n. 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 & 269/82, *Stichting Sigarettenindustrie e.a. v/ Commission*, 1985, pt. 27 a 29.

CGUE, 20 marzo 1985, n. 41/83, *Italia v/ Commission*, 1985, pt. 19.

CGUE, 11 luglio 1985, n. 42/84, *Remia BV*.

CGUE, 9 novembre 1983, n. 322/81, *Michelin*.

CGUE, 29 ottobre 1980, n.209/78, *Heintz van Landewyck SARL v/ Commision*.

CGUE, 13 febbraio 1979, n.85/76, *Hoffmann*, pt.41.

CGUE, 16 novembre 1977, n. 13/77, *Gb-Inno-Bm*, pt. 29-31.

CGUE, 15 maggio 1975, n.71/74, *Caso Frubo*.

CGUE, 12 dicembre 1974, n. 36/74, *Walrave*.

CGUE, 17 ottobre 1972, n.8/72, *Vereeniging van Cementhandelaren*.

Comm. UE, 24 giugno 2004, n.38549, *Belgian Architects Association*.

Comm. UE, 5 giugno 1996, n. 96/438, *Fenex*.

Comm. UE, 14 dicembre 1984, n.29.725, *Wood pulp*.

CE, 22 novembre 1974, n. 88828, *Fédération des industries francaises d'articles de sport, Lebon*.

ECFI, 25 June 2010, Case T-66/01, *Imperial Chemical Industries Ltd v/ European Commission*, pt.193.

App. Parigi, 13/04/2016, n. 13/20972.

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

Comm. trib. prov. di Genova, Sez. VI, 16 gennaio 2018, n. 58, rinvenibile su Wolters Kluwer.

Comm. Trib. reg. Lombardia, Sez. XLV, 19 agosto 2015, n. 3625, rinvenibile su Wolters Kluwer.

Comm. Trib. reg. Lazio, Sez. XXXV, 5 aprile 2012, n. 53, rinvenibile su Wolters Kluwer.

Comm. trib. prov. di Massa Carrara, Sez. I, 16 marzo 2012, n. 145, rinvenibile su Wolters Kluwer.

Comm. trib. prov. di Roma, Sez. XLVI, 13 maggio 2010, n. 252, rinvenibile su Wolters Kluwer.

Comm. Trib. prov. Roma, Sez I, 18 gennaio 2010, n.1, rinvenibile su Wolters Kluwer.

Comm. Trib. Prov. Genova, 19 ottobre, n.1300.

LEGGI, DECRETI LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E ALTRO

L. 8 agosto 2019, n. 86.

L. 28 dicembre 2015, n.208.

L. 17 ottobre 2003, n. 280.

L. 27 luglio 2000, n. 212.

L. 23 marzo 1981, n. 91.

D.lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37.

D.M. 24 febbraio 2020.

Provvedimento CNF del 31 dicembre 2015, n. 260.

Parere CNF del 19 aprile 2024, n. 12.

GIURISPRUDENZA SPORTIVA E REGOLAMENTI

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione del 7 maggio 2019, n. 37.

Circolare FIFA, 30 aprile 2014, n.1417.

Documento FIGC compensi agenti sportivi, 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Regolamento Servizi Procuratore Sportivo 26 marzo 2015, n. 190.

Regolamento Agenti di calciatori.

Regolamento Agenti Sportivi di pallacanestro.